



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE**

**2015 – 2017**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E  
L'INTEGRITÀ**

**2015 – 2017**





## **SEZIONE I**

# **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**2015 – 2017**

## SOMMARIO

<b>ABBREVIAZIONI UTILIZZATE .....</b>	<b>6</b>
<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>7</b>
1.1. Il quadro normativo di riferimento .....	7
1.2. Il concetto di corruzione .....	8
1.3. Azioni preliminari alla predisposizione del Piano .....	9
1.4. Obiettivi del Piano .....	9
1.5. Destinatari del Piano .....	9
1.6. Obbligatorietà del Piano .....	10
1.7. Collegamento con il ciclo della Performance .....	10
1.8. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti .....	11
<b>2. METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO.....</b>	<b>12</b>
a) Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione .....	12
b) Individuazione dei Referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione .....	12
c) Costituzione del gruppo di lavoro .....	13
d) Mappatura dei rischi .....	13
e) Le misure per la gestione del rischio .....	14
f) Contributi delle Strutture ministeriali .....	14
<b>3. ANALISI DELLE ATTIVITA' DELLE AREE A RISCHIO.....</b>	<b>16</b>
3.1. Segretario Generale .....	16
3.2. Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento .....	17
3.3. Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque.....	21
3.4. Direzione Generale per la protezione della natura e del mare.....	26
3.5. Direzione Generale per il clima e l'energia.....	28
3.6. Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali .....	42
3.7. Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti	

internazionali con l'Unione Europea e gli organismi internazionali.....	54
<b>3.8. Direzione degli affari generali e del personale .....</b>	<b>57</b>
<b>4. ELENCO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ OGGETTO DI MAPPATURA ED ESITI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL “RISCHIO CORRUZIONE” .....</b>	<b>60</b>
Elenco dei procedimenti a rischio	61
<b>5.CONTRIBUTI <i>STAKEHOLDER</i>.....</b>	<b>66</b>
<b>6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE PER NEUTRALIZZARLO.....</b>	<b>68</b>
<b>6.1 Misure obbligatorie da adottarsi in tutte le strutture organizzative. ....</b>	<b>68</b>
a) Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione	68
b) Rotazione del personale e degli incarichi	69
c) Incarichi	71
d) Astensione in caso di conflitto di interessi	73
e) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali	74
f) Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione	77
g) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	78
h) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblowing)	79
i) La formazione e la comunicazione	81
l) Patti di integrità negli affidamenti	83
m) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	84
<b>6.2 Misure ulteriori.....</b>	<b>84</b>
b) Monitoraggio dei tempi procedurali	85
c) Monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni e soggetti esterni	86
d) Trasparenza	86
e) Formazione di Commissioni, comitati e altri organismi di supporto	88
f) Acquisizione di beni e servizi. Esecuzione di lavori	88
g) tracciabilità dei risultati delle riunioni	89

<b>7. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE.....</b>	<b>91</b>
<b>8. PROCESSO DI MONITORAGGIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL PTPC.....</b>	<b>91</b>
<b>PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ .....</b>	<b>93</b>
<b>1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>94</b>
<b>2. LE PRINCIPALI NOVITÀ.....</b>	<b>96</b>
<b>2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.....</b>	<b>100</b>
2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza e collegamenti con il Piano della performance. ....	100
2.2. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder .....	101
2.3. Tempi e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di vertice.....	102
<b>3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.....</b>	<b>105</b>
3.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.....	105
3.2. Le giornate della trasparenza.....	105
<b>4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....</b>	<b>105</b>
4.1. Lo stato di avanzamento delle attività al momento dell'adozione del presente Piano e Processo di attuazione del Programma .....	105
4.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. ....	106
<b>5. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA. ....</b>	<b>107</b>
<b>6. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO. ....</b>	<b>107</b>

## ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

---

- **ANAC** Autorità nazionale anticorruzione
- **CIVIT** ex Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
- **DFP** Dipartimento della Funzione Pubblica
- **DG AGP** Direzione generale degli affari generali e del personale
- **DG CLE** Direzione generale per il clima e l'energia
- **DG PNM** Direzione generale per la protezione della natura e del mare
- **DG RIN** Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
- **DG STA** Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
- **DG SVI** Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali
- **DG VA** Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
- **SG** Segretariato Generale
- **OIV** Organismo Indipendente di Valutazione
- **PNA** Piano Nazionale Anticorruzione
- **PP** Piano della Performance
- **PTF** Piano Triennale di Formazione
- **PTPC** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- **PTTI** Programma Triennale di Trasparenza e Integrità
- **RPC** Responsabile della Prevenzione della Corruzione
- **SNA** Scuola Nazionale dell'Amministrazione
- **UPD** Ufficio Procedimenti Disciplinari

## 1. PREMESSA

---

Il presente PTPC si articola in:

Una parte introduttiva, che comprende:

- il quadro normativo di riferimento;
- il concetto di corruzione;
- la sintetica descrizione delle azioni preliminari poste in essere per l'elaborazione del piano;
- gli obiettivi e i destinatari del Piano;
- il collegamento del Piano con il ciclo della *Performance*;
- le indicazioni circa l'entrata in vigore, la durata e le tempistiche di aggiornamento.

Una seconda parte, in cui sono riportati:

- la metodologia seguita per la predisposizione del Piano;
- un'analisi descrittiva dei processi, dei sub-processi e delle attività maggiormente esposte a rischio corruzione posta in essere dai referenti per la prevenzione della corruzione di ciascuna Struttura di livello dirigenziale generale del Ministero;
- un elenco, in forma tabellare, delle linee di attività e dei procedimenti individuati dai Referenti per la prevenzione della corruzione come ricadenti nelle c.d. aree a rischio di corruzione comuni o obbligatorie, con indicazione delle rispettive valutazioni complessive di esposizione al rischio e delle principali misure di prevenzione e mitigazione;
- i contributi degli *stakeholder* ai fini della predisposizione del Piano;
- la programmazione delle misure da attuare ai fini della mitigazione e prevenzione dei rischi mappati per ciascuna delle aree a rischio di corruzione comuni o obbligatorie;
- regolamentazione delle modalità di segnalazione di illeciti da parte del dipendente (c.d. *whistleblowing*);
- Allegati (n. 4).

### *1.1. Il quadro normativo di riferimento*

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), entrata in vigore dal 28 novembre 2012, introduce nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in attuazione di obblighi internazionali sottoscritti nella materia.

In particolare, tale legge ha come fine prioritario quello di corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo).

La legge n. 190/2012 ha delineato un meccanismo di prevenzione dei fenomeni corruttivi basato, a livello nazionale, sul Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, a livello di singola amministrazione, sul Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Con delibera della CIVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione - (ora ANAC) n. 72 in data 11 settembre 2013, è stato approvato il PNA, che costituisce la base per l'adozione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Si riportano, inoltre, di seguito le principali fonti normative esaminate ai fini della predisposizione del presente Piano, unitamente alla stessa legge 6 novembre 2012, n. 190 e al menzionato Piano Nazionale Anticorruzione come aggiornato con atto n. 12 del 28 ottobre 2015:

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- delibera n. 75/2013 “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.”
- delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 6/2013 recante le Linee guida relative al ciclo di gestione della performance.

## *1.2. Il concetto di corruzione*

Il presente Piano si qualifica come strumento finalizzato alla prevenzione, pertanto il concetto di corruzione nell'ambito del PNA viene inteso in un'accezione più ampia: esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri in capo ad un pubblico funzionario l'abuso del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Come chiarito nello stesso PNA, “le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale, e

sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui si configuri il solo tentativo”.

### *1.3. Azioni preliminari alla predisposizione del Piano*

Ad oggi, nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta essere vigente il piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-16, con annesso programma triennale per la trasparenza ed integrità, adottato con decreto del Ministro n. 192 del 25 luglio 2014 in ossequio al Piano Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 190/2012. Le azioni di natura organizzativa preliminarmente adottate ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, son state le seguenti:

- a) Nomina del Responsabile anticorruzione;
- b) Nomina dei Referenti;
- c) Avvio della fase mappatura dei rischi;
- d) Misure per la gestione del rischio;
- e) Avvio stesura schema del codice di comportamento dell'amministrazione.

Il presente lavoro è finalizzato all'adeguamento ed all'aggiornamento del Piano in essere.

### *1.4. Obiettivi del Piano*

In linea generale, il Piano individua una serie di misure e comportamenti la cui attuazione intende favorire la prevenzione dei fenomeni di corruzione, oltreché il regolare e corretto andamento dell'azione amministrativa ed una maggiore tutela dell'immagine dell'amministrazione. A rafforzare tale intendimento interviene la disciplina contenuta nel Codice di comportamento del MATTM, adottato con DM n. 279 del 19 novembre 2014.

L'attuazione del presente Piano, dunque, si propone di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione complessiva delle attività di competenza dell'amministrazione, operando l'adeguamento del piano in essere rispetto ai mutamenti organizzativi intervenuti, oltre che l'aggiornamento dello stesso rispetto alle azioni già adottate e riscontrate.

### *1.5. Destinatari del Piano*

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012, rapportate all'articolazione

organizzativa del dicastero disposta con DPCM n. 142 del 10 luglio 2014, attuata nella microstruttura delineata con DM n. 8 del 19 gennaio 2015, la cui esecuzione si è complessivamente definita all'inizio del mese di agosto 2015, sono stati identificati come tenuti ad osservare il presente Piano:

- a) i titolari delle macro strutture organizzative, costituenti centri di responsabilità, consistenti in 7 Direzioni Generali oltre il Segretario Generale;
- b) il personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione;
- c) il personale con qualifica dirigenziale
- d) tutto il personale dipendente a vario titolo, compreso il personale comandato, operante in tutti gli uffici del Ministero;
- e) i collaboratori e consulenti;
- f) i componenti di Comitati, di Commissioni e, in generale, di Organismi di supporto e/o strumentali al Ministero.

#### *1.6. Obbligatorietà del Piano*

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati al precedente punto 1.5. di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano, compreso il Codice di comportamento sopra citato.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve poter disporre di congrue strutture e risorse per assicurare la piena attuazione e gestione del Piano, allo stato del tutto carenti. Si registra pertanto la presenza di una minima struttura di supporto.

La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 ed integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio per violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ferme restando le ipotesi in cui tale violazione dà luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

Per quanto attiene agli altri soggetti incaricati, esterni all'Amministrazione, indicati al precedente punto, la violazione del presente piano o del codice di comportamento, può costituire giusta causa di decadenza o risoluzione del rapporto, oggetto di esplicita clausola *ad hoc* prevista nei modelli degli atti di conferimento dell'incarico.

#### *1.7. Collegamento con il ciclo della Performance*

L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che “le misure del Programma triennale (per la trasparenza e l'integrità) sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione” e che, “a tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”.

In aderenza alle disposizioni della delibera CIVIT (ora ANAC) n. 6/2013 recante “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”, è stato promosso, nella redazione del Piano della *performance*, un ciclo della performance “integrato” con le azioni in materia di trasparenza e integrità quali standard dei servizi erogati, disponendo il coordinamento e l’integrazione fra gli ambiti relativi alla *performance*, alla qualità, alla trasparenza, all’integrità e alla prevenzione della corruzione.

Per un’efficace integrazione, le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità costituiscono veri e propri obiettivi inseriti nel Piano della *performance*. E’ stato appositamente definito per ogni CDR un apposito “Obiettivo operativo”, denominato “Adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione”, nell’intento, appunto, di realizzare la necessaria integrazione tra gli strumenti di avvio del ciclo di gestione della performance, in questo modo l’attuazione della trasparenza e dell’integrità costituisce una responsabilità organizzativa oggetto di valutazione organizzativa e individuale.

### *1.8. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti*

Il PTPC entra in vigore a seguito della registrazione del provvedimento di adozione, a firma del Ministro *pro tempore* dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad opera degli Organi di controllo. Ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, di regola entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Con riferimento all’anno 2015 occorre segnalare che l’attività di adeguamento e aggiornamento ha preso concreto avvio dal mese di settembre 2015 a seguito dell’avvenuta esecuzione delle disposizioni recanti la microstruttura organizzativa disposta con DM n. 8 del 19 gennaio 2015, in attuazione del DPCM n. 142 del 10 luglio 2014. Le posizioni dirigenziali relative alle divisioni operative delle strutture organizzative di secondo livello sono divenute effettive a seguito della registrazione dell’organo di controllo intervenuta all’inizio di agosto.

L’aggiornamento annuale del PTPC tiene conto dei seguenti fattori:

- a) eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, e delle previsioni penali;
- b) cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l’attività o l’organizzazione del Ministero;
- c) emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC.

Ciascun Referente segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione le proposte di modifica e/o integrazione che intende apportare al Piano, evidenziando le motivazioni della proposta, l’analisi e la valutazione dei rischi.

## 2. METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

---

Come accennato in premessa, ai fini della predisposizione del presente Piano 2015-17, si è dato impulso alle seguenti azioni di natura organizzativa:

### **a) Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione**

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 123 del 16 aprile 2013, registrato dal coesistente Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 maggio 2013 (visto n. 199), si è provveduto ad individuare il Segretario Generale *pro tempore* del medesimo Ministero quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza. Successivamente, in seguito all'attuazione del nuovo assetto organizzativo, è stato individuato il nuovo RPC con decreto del Ministro n. 73 del 17 aprile 2015, registrato in data 28 aprile 2015 dall'Organo di controllo.

### **b) Individuazione dei Referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione con decreto n. 36970/SG del 21 ottobre 2013, ha provveduto ad individuare presso ciascuna Struttura di livello generale del Ministero, nella persona dei Dirigenti Generali *pro-tempore* delle stesse, un Referente per la prevenzione della corruzione, alla luce della Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, nonché in coerenza con la legge n. 190/2012 e con le previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. *l-bis*), *l-ter*), *l-quater*) del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d. lgs. n. 150 del 2009 e dal d.l. n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012. A seguito della nomina del nuovo Responsabile PC anche la nomina dei referenti è stata aggiornata con decreto del 28 luglio 2015, n. 1373.

Sono individuati Referenti per la prevenzione della corruzione i Dirigenti Generali *pro-tempore* di ciascuna Struttura di livello generale del Ministero. Detti Dirigenti, per gli aspetti di rispettiva competenza, svolgono i compiti di Referenti per la prevenzione della corruzione anche con riferimento alle funzioni e alle attività demandate ai Comitati e/o Commissioni e/o Osservatori e/o Albi a qualsiasi titolo eventualmente operanti nell'ambito e/o a supporto delle medesime Strutture di livello dirigenziale generale.

I Referenti per la prevenzione della corruzione, per gli ambiti e le funzioni di rispettiva competenza, sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:

- collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione, elaborando proposte ai fini dell'individuazione delle aree esposte a più elevato rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e delle connesse misure di prevenzione del rischio

medesimo;

- forniscono tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni supporto richiesto ai fini dell'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Ministero, concorrendo alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e al controllo del rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- provvedono al monitoraggio delle attività in cui è più elevato il rischio corruzione, secondo le previsioni di legge, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Ministero, e, in tale ambito dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

La mancata risposta alle richieste di collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione da parte dei Referenti per la prevenzione della corruzione è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente, oltre ad essere elemento di valutazione della performance individuale.

### **c) Costituzione del gruppo di lavoro**

In base alla nuova struttura organizzativa il RPC si avvale del supporto di una apposita Divisione collocata presso il Segretariato Generale denominata: *Anticorruzione, trasparenza, processi gestionali e di valutazione*. Per introdurre un approccio gestionale di sistema e superare la logica della estemporaneità, è stato costituito un gruppo di lavoro permanente con i delegati interni alle Direzioni che i Direttori Generali hanno designato. Tale gruppo di lavoro ha il compito di collaborare con il medesimo RPC nella rilevazione dei processi afferenti alle attività a più elevato rischio di corruzione e nella conseguente fase di valutazione del rischio potenziale per ciascun processo.

### **d) Mappatura dei rischi**

Preso atto della nuova organizzazione del Ministero, si è proceduto all'analisi di tutti i processi gestionali, suddivisi per singola Divisione in ciascuna Direzione generale, scorrendo le specifiche “declaratorie” contenute nel DM n. 8 del 19/01/2015 così provvedendo a dare impulso ad una prima ricognizione delle c.d. aree a rischio corruzione presso tutte le strutture ministeriali interessate per il tramite del gruppo di lavoro.

Predisposto il nuovo documento, si è disposto di pubblicarlo sul sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione Trasparente*, e intraprendere un'iniziativa di consultazione pubblica, avente ad oggetto la predisposizione del PTPC, con il coinvolgimento di tutti i principali *stakeholder* dell'amministrazione.

La mappatura dei rischi è stata agevolata dalla precedente rilevazione, effettuata per il PTPC 2014-16, ma i processi sono stati integralmente verificati alla luce della nuova organizzazione.

Sui processi individuati si è discusso all'interno del gruppo di lavoro, utilizzando anche il metodo del *brainstorming* nella fase di analisi delle fasi degli stessi. Al termine della fase di analisi si è pervenuti alla ponderazione del rischio secondo la metodologia indicata dal PNA. In particolare sono stati considerati al di fuori delle macro aree a rischio le procedure amministrative di “funzionamento” intese come le procedure finanziarie di mera registrazione sulle piattaforme MEF o la gestione ordinaria delle risorse umane basate su sistemi e software applicativi di tipo esecutivo.

Si è considerato il blocco di concorsi operante da molti anni, così come l'assenza di procedure di “carriera” all'interno delle categorie contrattuali.

Si è valutata con estrema attenzione e delicatezza la fornitura di beni e servizi ad opera della società in house del Ministero, Sogesid S.p.A., con cui intercorrono molteplici convenzioni operative e si è ritenuto di dedicarvi un'apposita sezione del piano.

#### **e) Le misure per la gestione del rischio**

L'analisi così condotta, individuando i processi a rischio e le fasi più suscettibili di comportamenti non corretti, ha consentito l'identificazione delle misure di contrasto più idonee.

In particolare, coincidendo il piano temporale con la riorganizzazione del Ministero, si è inteso dare particolare rilievo all'adozione di un assetto organizzativo “aziendale” basato sulla puntuale definizione del “chi fa cosa” da riscontrarsi in opportuno **organigramma funzionale** che tenga conto delle specifiche risorse umane assegnate ad ogni divisione, valorizzando lo strumento della “direttiva di II livello” anche ad integrazione del Piano della *performance*. Tale impianto già costituisce una importantissima **misura**, volta ad eliminare casi di “opacità amministrativa e gestionale”, attuata in modalità diverse a:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Ciò premesso, si può affermare che le misure adottate da questo PTPC riguardano interventi di prevenzione e/o finalizzati a creare un contesto sfavorevole (formazione, codice etico, rotazione del personale) ma soprattutto attività fondate sulla trasparenza dell'azione amministrativa e sulla pubblicità. In particolare, seguendo le direttive indicate nel PNA (punto B.1.1.4), sarà disposta l'individuazione, per ciascuna misura, del responsabile e del termine per l'attuazione, stabilendo il collegamento con il ciclo delle *performance*.

#### **f) Contributi delle Strutture ministeriali**

Ciascuna Struttura ministeriale è stata chiamata a svolgere, in linea con le previsioni del P.N.A e per il tramite del designato all'interno de gruppo di lavoro, le seguenti azioni:

- I. Valutazione di quei procedimenti (o fasi degli stessi) ed attività ricadenti nell'ambito delle aree di rischio obbligatorie e comuni individuate come tali dalla normativa (art. 1, c. 16, L.

190/2012) e delle “sottoaree” in cui queste si articolano come elencate nel P.N.A All. 2. e di seguito indicate:

- autorizzazioni e concessioni;
- scelta del contraente per lavori, servizi e forniture;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 150/2009.

I suddetti procedimenti corrispondono alle aree di rischio obbligatorie successivamente indicate nel :

- A. *Area acquisizione e progressione del personale;*
  - B. *Area affidamento di lavori, servizi e forniture;*
  - C. *Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;*
  - D. *Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*
- II. Individuazione di eventuali “aree di rischio ulteriori”, in ragione delle specificità funzionali e di contesto;
- III. Individuazione, per ciascuna area di rischio, di un catalogo dei processi da includere, appunto, in ciascuna area, laddove ogni area potrà coincidere con l'intero processo o con una fase soltanto dello stesso ritenuta particolarmente critica. Nella fase di prima attuazione della normativa, si è ritenuto misura essenziale procedere quantomeno alla catalogazione dei processi mappati, evidenziando quali tra questi rientrino nell'ambito delle aree di rischio c.d. obbligatorie;
- IV. Valutazione del rischio, per ciascun processo mappato, secondo la metodologia descritta nell'allegato 1 - par. b. 1.2. “la gestione del rischio” del PNA.

Il processo di “valutazione del rischio” si articola nelle seguenti fasi:

- **Identificazione:** i rischi vengono individuati ed inseriti in un “REGISTRO DEI RISCHI”;
  - **Analisi:** valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico;
  - **Ponderazione:** considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.
- V. In riferimento a ciascuna area di rischio, è stata predisposta una programmazione delle misure di prevenzione ritenute utili al fine di ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione (monitoraggio), in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti

attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il presente Piano.

### 3. ANALISI DELLE ATTIVITA' DELLE AREE A RISCHIO

---

Si riportano di seguito gli esiti delle analisi dei processi e dei relativi rischi di corruzione così come elaborate, per gli ambiti di rispettiva competenza, dai Referenti per la prevenzione della corruzione delle Strutture ministeriali.

#### 3.1. Segretario Generale

##### 1. Il Segretario Generale, sulla base degli indirizzi del Ministro:

- assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, anche mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali;
- coordina le attività ministeriali su questioni di carattere generale e di particolare rilevanza specificatamente demandate dal Ministro;
- provvede alla risoluzione di conflitti di competenza fra le Direzioni generali;
- predispone l'attività istruttoria per la partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
- coordina l'attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dell'amministrazione;
- assicura l'organizzazione del sistema informativo unificato del Ministero;
- provvede agli adempimenti in materia di anti corruzione;
- cura i procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, incluso l'aggiornamento periodico dell'elenco;
- predispone, per quanto di competenza del Ministero, i rendiconti delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse del patrimonio naturale, anche ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- cura la raccolta e la elaborazione, in raccordo con l'ISTAT, di dati statistici, anche avvalendosi dell'ISPRA, nonché l'attività istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente; coordina la predisposizione delle altre relazioni di legge al Parlamento sulla base dell'istruttoria dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero competenti per materia;
- coadiuva il Ministro nella redazione delle direttive generali all'ISPRA per il perseguimento dei compiti istituzionali, nonché, con la collaborazione della Direzione Generale per gli Affari Generali e del Personale, nell'esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attività della Società *in house* Sogesid S.p.A.;

- si occupa, a supporto del Ministro, dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, dell'elaborazione di linee guida per la raccolta e fornitura al pubblico dei dati anche per il tramite dell'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
- cura l'attività inerente al cerimoniale ed alle onorificenze;
- cura l'attività istruttoria per il Piano della performance e la relazione sulla performance;
- istituisce e coordina gruppi di lavoro temporanei per la trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi individuati dal Ministro, che necessitano del concorso di personale di più Direzioni.

Con riferimento alla valutazione del rischio per le attività facenti capo al Segretariato Generale, in base alle macro aree identificate dal PNA di cui al punto I lettere A,B,C e D , valutato che l'attività connessa al personale si qualifica come gestione ordinaria, per l'attività contrattuale si procede con gli acquisti in modalità unificata con la DG AGP, si considerano rientranti nelle aree di rischio: i **Contratti** affidati in via diretta per l'attività di **comunicazione istituzionale ed educazione ambientale** e le **Procedure di riconoscimento delle Associazioni ambientali**.

Anche il Segretariato Generale svolge attività istituzionali con il supporto della società in house Sogesid S.p.A. con cui ha in corso convenzioni operative. Tali convenzioni sono considerate nell'ambito dell'attività contrattuale e riguardano il supporto per la presenza del MATTM all'evento EXPO .

### *3.2. Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento*

1. La Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché criteri generali e metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;

b) esercizio delle competenze in precedenza attribuite al soppresso Osservatorio di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; iniziative per la raccolta differenziata, il riuso, il riciclaggio, il recupero e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;

c) inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;

d) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e delle scorie nucleari, nonché per la protezione da radiazioni

ionizzanti ad essi collegate, prevedendo particolari interventi per la prevenzione e l'eliminazione di situazioni di pericolo nonché per la messa in sicurezza ed il risanamento dei siti;

e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici, nonché esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di rischi dovuti a radiazioni ionizzanti.

Sono stati mappati dalla Direzione 34 processi e di questi sono stati individuati come a rischio, i seguenti:

1. *Disposizioni in materia di movimentazione transfrontaliera dei rifiuti. Autorizzazioni al transito di spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Art. 194 comma 6 d.lgs. 152/2006*

Ai sensi dell'articolo 196, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del u(MATTM) è autorità competente di transito per quanto riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al Regolamento CE 1013/2006. Pertanto, il MATTM è competente in merito al rilascio delle autorizzazioni delle spedizioni di rifiuti che transitano nel territorio o nelle acque territoriali italiane. La richiesta di autorizzazione al transito, rilasciata o negata entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento della notifica, viene inviata al MATTM dall'autorità competente di spedizione (Paesi UE o extra UE) oppure dal notificatore (soggetto che organizza la spedizione) stesso. La richiesta deve contenere tutta la documentazione rilevante ai sensi del Regolamento: il MATTM rilascia l'autorizzazione con nota indirizzata al notificatore, al destinatario, alle autorità competenti di spedizione e destinazione, nonché alle Dogane e alle Capitanerie di porto eventualmente interessate al transito delle spedizioni.

2. *Attività di qualificazione normativa in materia di rifiuti ai fini attuativi della parte IV del Codice ambientale (d.lgs. 152 del 3/4/2006).*

Il procedimento, ad istanza dell'interessato, generalmente un'altra pubblica amministrazione che abbia necessità di chiarimenti interpretativi della normativa sui rifiuti, ha come oggetto una pronuncia di "qualificazione normativa" funzionale all'adozione di un provvedimento con ricadute su interessi privati. Nei casi in cui gli interessi coinvolti siano una pluralità, l'istruttoria può prevedere una fase di consultazione delle parti. Il procedimento si conclude con l'emanazione di una pronuncia direttoriale circa la qualificazione della fattispecie esaminata. Analogo procedimento, di iniziativa ministeriale, si adotta per le circolari indirizzate ad altre pubbliche amministrazioni (es. regioni).

3. *Disposizioni su tipologie di rifiuti gestite mediante consorzi (oli vegetali e minerali esausti, pneumatici fuori uso, pile e batterie esauste, RAEE, imballaggi e rifiuti di imballaggio, beni in polietilene) - D. Lgs. 152/2006*

Il procedimento di riconoscimento si avvia con la presentazione dell'istanza, con allegati atto costitutivo e statuto, presentata da un produttore di rifiuti della filiera gestita

tramite consorzi, è “plurifasico” e si articola in una prima fase volta ad accertare idoneità del sistema proposto, basandosi su un’analisi prevalentemente documentale, a cui fa seguito una verifica concreta sui requisiti di legge e sull’effettiva operatività dello stesso anche attraverso gli indicatori individuali della Direzione. Il procedimento può contemplare una o più riunioni istruttorie, coinvolgenti le parti, volte a garantire il confronto tra i soggetti portatori di interessi contrastanti sugli aspetti del funzionamento del sistema e a risolvere le eventuali antinomie emerse durante l’istruttoria. Per verificare l’effettivo funzionamento del sistema, ci si è avvalsi del supporto tecnico dell’ISPRA. Il provvedimento conclusivo è un Decreto Direttoriale di approvazione degli statuti consortili, accompagnato dalla relazione descrittiva dell’istruttoria svolta e delle valutazioni effettuate.

4. *Programmi di finanziamento per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani – DM 16/10/2006 (anno di conclusione:2016)*

L’articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 recante “*Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica*”, convertito con legge 22 aprile 2005, n. 58, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell’aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006”. Il MATTM ha istituito, con decreto ministeriale DEC/DSA/2006/001023 del 16 ottobre 2006, registrato dall’Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio della Corte di Conti il 2 febbraio 2007 al reg. n. 1, foglio 142, un “*Programma di finanziamenti per esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani*” (cd DM 16), destinando una somma complessiva pari a 210 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo relative alle annualità 2006-2008. L’articolo 4 del citato decreto ministeriale definisce le procedure di assegnazione dei finanziamenti da disporsi con decreto direttoriale in merito alle modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca dei finanziamenti (decreto direttoriale DVA-DEC-2011-0000734 del 16 dicembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio con visto n. 1 del 9 gennaio 2012). Si è proceduto alla sottoscrizione degli accordi di programma con i soggetti beneficiari dei finanziamenti ed all’emanazione dei relativi decreti di approvazione e di assegnazione delle risorse, trasmettendo il tutto alla Corte dei Conti per l’acquisizione dei visti di legge. Ad oggi sono state finanziate 14 istanze regionali, attraverso la sottoscrizione di altrettanti accordi di programma, per complessivi 113 interventi, pari ad un cofinanziamento a carico del MATTM di € 160.917.576,59. La Direzione Generale è responsabile della conduzione della fase relativa all’accertamento delle condizioni e all’ammissibilità delle spese previste dal DM 16 per il finanziamento degli interventi richiesti a cofinanziamento senza alcun margine di discrezionalità, o di lieve entità, pertanto pur qualificandosi il processo a rischio secondo le macroaree definite nel PNA, il rischio di fatto è davvero minimo per fenomeni di corruzione in quanto i criteri e le spese non ammissibili sono predeterminati dal decreto ministeriale di

istituzione del Programma e la Direzione assicura una frequente rotazione, con cadenza almeno annuale, degli incaricati per l'attuazione del programma.

*5. Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di potenziamento ed ammodernamento del trasporto pubblico locale - DD735/2011 e s.m.i. (anno di conclusione:2015)*

Anche per tale attività, a valere sulle risorse per le annualità 2009-2011, è stato istituito, con decreto direttoriale 735 del 19 dicembre 2011, registrato dalla Corte di Conti il 3 febbraio 2012, al reg. n. 1, foglio 262, un nuovo Programma di finanziamenti volto al miglioramento della qualità dell'aria attraverso il potenziamento e l'ammodernamento del parco circolante destinato al trasporto pubblico locale (integrato con decreto direttoriale 544 del 24 ottobre 2012, registrato dalla Corte di Conti, il 25 febbraio 2013, al reg. n. 1, foglio 312 e con decreto direttoriale n. 260 del 9 agosto 2013, registrato dalla Corte di Conti, il 12 settembre 2013, al reg. n. 9, foglio 183). Il programma prevede l'assegnazione di risorse alle regioni per complessivi 110 milioni di euro per l'acquisto di veicoli di categoria M1, M2 ed M3, aventi le classi di omologazione EEV ed Euro VI, o Euro V (a condizione che siano contestualmente radiati veicoli vetusti aventi classe di omologazione Euro II o inferiori) nonché l'acquisto di veicoli su vie tranviarie, metropolitane e filoviarie, destinati al trasporto pubblico locale. All'assegnazione di tali risorse non concorrono le Province autonome, in seguito all'avvenuta abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ad opera della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in particolare dell'articolo 2, comma 109. Dal quadro delineato si evince che non esista alcun margine di discrezionalità, o se esiste è comunque di lieve entità, che potrebbe generare fenomeni di corruzione in capo alla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, in quanto l'articolo 2 prevede, nell'ambito dell'assegnazione delle risorse, che le stesse siano ripartite alle regioni sulla base di criteri predefiniti quali l'estensione territoriale, la popolazione residente, la ricorrenza dei superamenti di materiale particolato PM10 oggetto del deferimento alla corte di giustizia e le condizioni meteo-climatiche specifiche delle regioni del bacino padano. È stato inoltre garantito un finanziamento minimo pari a 500.000,00 euro e la Direzione, anche con riferimento a quest'ultimo programma di finanziamento, ha posto in essere una politica di rotazione degli incaricati per l'attuazione del programma stesso.

#### **Rapporti in essere con la Società *in house*, Sogesid S.p.A.**

La Direzione ha stipulato con la Sogesid S.p.A., società *in house* del ministero, una Convenzione sottoscritta in data 3 febbraio 2015, con relativo Addendum n.1 del 17/2/2015 avente ad oggetto l'assistenza specialistica in materia di gestione integrata dei rifiuti. In particolare, in base alle condizioni previste nel Piano Operativo di Dettaglio allegato alla medesima convenzione, l'assistenza tecnica e specialistica è riferita alle seguenti linee di attività:

- Assistenza specialistica in materia di gestione integrata dei rifiuti
- Assistenza per al definizione del modello di controllo e per la gestione e la produzione

della reportistica.

Detta convenzione si è resa necessaria a causa della esigua struttura ministeriale addetta alle predette funzioni e in considerazione dell'elevato grado di complessità della materia, richiedente più che qualificate competenze professionali. Per personale Sogesid S.p.A. operante a diretto supporto degli uffici del Ministero sono state acquisite apposite dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interessi con l'impegno espresso a non divulgare informazioni delicate acquisite ai fini dell'attività specialistica svolta.

### *3.3. Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque*

La Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DG STA), istituita dal DPCM 10 luglio 2014, n. 142, detiene le competenze in materia di: cave e torbiere, difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico; risorse idriche, servizi idrici e sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue; di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e riqualificazione dei siti inquinati; di contenzioso ed istruttoria per il risarcimento del danno ambientale nelle materie di competenza. In particolare si rileva che la Direzione Generale ha la responsabilità nella definizione ed attuazione di interventi finanziati dal P.O.N. Sicurezza 2007-2013, volti al monitoraggio delle aree marine protette interessate da reati ambientali (Progetto MAMPIRA, la cui conclusione è prevista per novembre 2015) e al monitoraggio e individuazione di aree potenzialmente inquinate attraverso metodologie di telerilevamento (Progetto MIAPI, in conclusione a settembre 2015), nonché nel monitoraggio degli interventi finanziati con risorse aggiuntive della Contabilità speciale n. 2960, per l'attuazione del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST), di cui all'art. 27 della L. 179/2002, in capo al Funzionario responsabile dell'attuazione del PST. Nell'ambito delle competenze della DG STA sono stati mappati n. 21 processi (elencati nelle schede allegate), nell'ambito dei quali sono stati individuati n. 5 processi (11 fasi/azioni) a rischio corruzione. Di seguito viene proposta la disamina dei processi a rischio, suddivisi per Divisione competente.

#### **Divisione I - Programmazione e monitoraggio degli interventi, bilancio, controllo interno e attività di supporto**

Rispetto ai processi mappati, si segnala che il rischio corruzione è potenzialmente rinvenibile nell'attività relativa ai **contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Direzione Generale (rif. area rischio B5 dell'all. 2 al PNA), diversi da quelli affidati alla gestione unificata, per il tramite della Direzione Generale competente**. Tuttavia, l'esigua entità delle risorse, le modalità di acquisto normate dalla legge tramite il ricorso al MEPA, nonché l'obbligo di trasparenza con la pubblicazione di tutti i contratti stipulati, rendono di fatto minimo il rischio in esame.

Le ulteriori attività afferenti le istruttorie, la stipula ed il monitoraggio di Atti di programmazione negoziata e Convenzioni attuative in materia di Bonifiche e Risorse idriche,

con fondi del Ministero o di altre Amministrazioni, qualificandosi come atti di carattere istituzionale operanti tra più pubbliche amministrazioni, non presentano particolari fattori di rischio, in quanto i contenuti attuano norme primarie o regolamentari, e sono assoggettati alla registrazione da parte degli Organi di Controllo (Corte dei Conti; Ufficio Centrale del Bilancio). Il monitoraggio è eseguito attraverso strumenti informatizzati e relazioni sullo stato di avanzamento prodotte periodicamente dal Soggetto attuatore individuato nell'Accordo oppure dalla Regione beneficiaria del finanziamento.

### **Divisione II – Tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e distretti idrografici**

Le attività facenti capo alla presente Divisione sono connotate da alto grado di profilo tecnico tali da non rientrare in ambiti di amministrazione attiva che si sostanzino in procedimenti autorizzativi o concessori, né si assegnano o gestiscono risorse finanziarie, che possano rientrare tra le aree a rischio di corruzione pertanto dalla mappatura non sono emerse attività “a rischio”.

### **Divisione III - Bonifiche e risanamento**

Nell'ambito delle competenze della Divisione III è stato mappato il processo riconducibile alla predisposizione dei **decreti di approvazione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati ricadenti in aree SIN**, configurabile tra i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. In particolare sono ritenuti a rischio corruzione le seguenti fasi/attività:

- **Assegnazione e gestione della documentazione - rischio interno:** Il personale assegnatario potrebbe avere interesse a divulgare documenti e informazioni riservate per conseguire vantaggi personali;
- **Esame dei documenti da parte degli enti (ISS, ISPRA, ARPA, altri enti per temi specifici) – rischio esterno:** Il quadro normativo non è completamente vincolante rispetto alle decisioni da assumere (ad es.: scelta di una tecnologia). L'emissione di parere può essere condizionata da fattori personali specifici (ad es: necessità di favorire una data Azienda per ottenere vantaggi);
- **Esame dei documenti da parte della Struttura Tecnica di Assistenza della DG STA – rischio interno:** Il quadro normativo non è completamente vincolante rispetto alle decisioni da assumere (ad es.: scelta di una tecnologia). L'emissione di parere può essere condizionata da fattori personali specifici (ad es.: necessità di favorire una data Azienda per ottenere vantaggi);
- **Verbalizzazione della Conferenza di Servizi istruttoria ex art.14 della L.241/90 – rischio interno:** in considerazione della assenza di personale tecnico di ruolo al quale poter assegnare tale compito, le funzioni di segretario verbalizzante delle conferenze di servizi istruttorie sono assegnate frequentemente a personale della Sogesid S.p.A.. La Sogesid S.p.A., per alcuni SIN, è soggetto attuatore di interventi i cui progetti vengono esaminati in conferenza di servizi istruttoria. Può esservi il rischio di verificarsi una non corretta verbalizzazione degli esiti istruttori per i progetti presentati da Sogesid

S.p.A. per l'esistenza di conflitti di interessi. Potrebbe inoltre verificarsi la divulgazione non autorizzata di atti interni, relativi alla predetta società. Si evidenzia, pertanto, che la responsabilità del processo ricade interamente sul Dirigente della Divisione e, in caso di vacanza nel ruolo di quest'ultimo, sul Direttore Generale.

Per tali processi, il rischio corruzione potrebbe presentare fattori abilitanti di tipo personale, organizzativo o socio-ambientale. In ogni caso le determinazioni conclusive vengono sempre assunte in sede di Conferenza di Servizi, alla quale partecipa una platea di soggetti pubblici e privati portatori dei diversi interessi differenziati. La condivisione delle valutazioni istruttorie abbassa di fatto il rischio corruzione, nonché sin dal mese di marzo 2014, tutti gli atti relativi a conferenze di servizi, decreti, tavoli e riunioni tecniche, audizioni di aziende, dati e informazioni ambientali di rilievo in tema di bonifiche sono resi pubblici sul sito internet del MATTM alla seguente pagina <http://www.bonifiche.minambiente.it/>, accessibile anche dalla apposita sezione "Trasparenza" del sito.

#### **Divisione IV – Difesa del suolo e rischio idrogeologico**

Nell'ambito delle competenze della Divisione IV rientrano i processi riconducibili alla programmazione e finanziamento degli interventi urgenti di difesa del suolo che, in considerazione dell'emanazione del DPCM 28 maggio 2015, si ritiene non risultino a rischio corruzione in quanto sono stati introdotti criteri oggettivi di assegnazione delle risorse e di individuazione degli interventi, tramite una procedura informatizzata, in particolare nelle fasi di *data entry* e attribuzione dei punteggi, e poi nel monitoraggio, che vede il coinvolgimento di più Enti Pubblici. La fase istruttoria si conclude con la stipula di Atti di programmazione negoziata, regolarmente sottoposti a registrazione da parte degli Organi di controllo preposti (Corte dei Conti; Ufficio Centrale del Bilancio), ed il monitoraggio, svolto in modalità informatizzata di cui sopra, si avvale del supporto tecnico di ISPRA.

E' stato, altresì, mappato il processo attinente il passaggio dal demanio a patrimonio di zone ricadenti nel demanio idrico, nonché il processo afferente l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla siccità e alla desertificazione (UNCC), nell'ambito dei quali: nel primo caso, trattasi di processo non discrezionale, nel quale la Direzione si limita a valutare la presenza o meno di rischio idrogeologico nelle aree proposte dall'Agenzia del Demanio, titolare del procedimento, senza considerazioni in merito alla futura destinazione d'uso; nel secondo caso trattasi di attività di rappresentanza istituzionale che non hanno effetti diretti ed immediati.

Diverso è il caso delle competenze detenute dalla Divisione in materia di:

- Definizione e attuazione di interventi finanziati dal P.O.N. Sicurezza 2007-2013, volti al monitoraggio delle aree marine protette interessate da reati ambientali (Progetto MAMPIRA, la cui conclusione stabilita per novembre 2015) ed al monitoraggio e individuazione di aree potenzialmente inquinate attraverso metodologie di telerilevamento (Progetto MIAPI, in fase di conclusione, prevista entro settembre 2015);

- Definizione e realizzazione degli interventi volti all'attuazione del Piano Straordinario di Telerilevamento ai sensi dell'art. 27 della L. 179/2002.

Rispetto a tali ambiti di attività si segnala la presenza di diversi processi e fasi riconducibili al settore dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, che vengono svolti nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e del relativo Regolamento di cui al DPR n. 207/2010, secondo le specifiche che seguono.

Per quanto riguarda gli interventi finanziati dal P.O.N. Sicurezza 2007/2013, si evidenzia, in primo luogo, che le attività sono ormai prossime alla conclusione, nei termini sopra indicati. Rispetto a tali interventi, pertanto, gran parte delle azioni previste e mappate risultano già svolte e concluse, non comportando quindi alcun rischio. Altresì si rileva che, attesa la provenienza comunitaria dei finanziamenti, la programmazione, l'individuazione e l'oggetto dell'affidamento sono demandati alle Autorità responsabili del Programma Operativo. Allo stesso modo, la gestione amministrativa e finanziaria è strettamente vincolata e coerente con i regolamenti comunitari che disciplinano l'uso dei fondi di finanziamento, che prevedono stringenti procedure di rendicontazione e monitoraggio. Ciò premesso, con riferimento alle attività residuali, fino alla chiusura dei Progetti, si ritengono a rischio corruzione le seguenti fasi/attività:

- **Verifica di eventuali anomalie delle offerte (rif. area rischio B6 dell'all. 2 al PNA):** Il rischio, interno e/o esterno, potenzialmente abilitato da fattori ambientali e dal valore economico dell'appalto, potrebbe manifestarsi in caso di offerte presentate artatamente per modificare i valori medi dell'offerta, inseriti nelle formule matematiche di valutazione delle anomalie. Si tratta di un rischio ridotto in quanto la verifica delle anomalie è rimessa alla Commissione giudicatrice e, successivamente, il R.U.P. compie le sue valutazioni col conforto di quelle effettuate dalla Commissione;
- **Affidamenti diretti (rif. area rischio B8 dell'all. 2 al PNA):** Il rischio, interno, potenzialmente abilitato da fattori quali la mancanza di attinenza alla documentazione di riferimento oppure dalla scarsa definizione della stessa documentazione progettuale di riferimento, potrebbe manifestarsi in sede di definizione del servizio da acquisire. Tuttavia, viene riservato l'uso di questa procedura a casi particolari, generalmente di importi contenuti (sicuramente al di sotto dei 40.000 euro previsti dalla normativa per i servizi) e per particolari esigenze di competenza specifica e di urgenza;
- **Varianti in corso di esecuzione del contratto (rif. area rischio B11 dell'all. 2 al PNA):** Il rischio, interno e/o esterno, potenzialmente abilitato da fattori quali la scarsa o inadeguata definizione progettuale, potrebbe manifestarsi in caso di varianti che comportano aumento della spesa. Si segnala tuttavia che ogni variazione delle condizioni contrattuali – che ha sempre escluso una variazione in aumento della spesa – viene sottoposta alla approvazione del Responsabile di Obiettivo Operativo il quale oltre ad esaminare la correttezza procedurale (garantendo un ulteriore livello di garanzia per la prevenzione del rischio di tutto il processo) valuta nel merito anche

l'oggetto della variante, le motivazioni e i tempi di esecuzione connessi alla variante.

**Con riferimento all'attività di Responsabile Delegato ex. artt. 8 e 10 del DPR. 367/94 e s.m.i.** - Piano Straordinario di Telerilevamento (PST), gli interventi volti all'attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 27 della L. 179/2002, sono gestiti in regime di Contabilità Speciale e il Responsabile in oggetto è sottoposto alla vigilanza del Direttore Generale competente per materia. Pertanto, configurandosi quale centro autonomo di spesa, essa non ricade nella diretta responsabilità della Direzione Generale, ma si eredita una pregressa gestione. Le attività in questione sono ormai prossime alla conclusione, pertanto, gran parte delle azioni previste e mappate risultano già svolte e concluse, non comportando quindi alcun rischio. Altresì si rileva che la programmazione, l'individuazione e l'oggetto dell'affidamento sono demandati al Tavolo Tecnico Paritetico Stato Regioni ex. Art. 8 dell'Accordo di Programma Quadro stipulato tra il Ministero, lo Stato Maggiore della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile . Allo stesso modo, la gestione amministrativa e finanziaria è strettamente vincolata e coerente con la normativa che disciplina l'uso di fonti di finanziamento nazionale in regime di contabilità speciale, che prevedono stringenti procedure di rendicontazione e monitoraggio. Ciò premesso, con riferimento alle attività residuali, fino alla chiusura dell'iniziativa, si ritengono a rischio corruzione le seguenti fasi/attività:

- **Conferimento di incarichi di collaborazione (rif. area di rischio A3 dell'all. 2 al PNA ):** Il rischio, interno, potenzialmente abilitato da fattori quali ad es. la valutazione dei profili professionali, potrebbe manifestarsi anche in sede di definizione del profilo da acquisire. Tuttavia il rischio è limitato in quanto la selezione del personale avviene mediante procedure pubbliche come previsto dalla normativa vigente e la selezione dello stesso è avvenuta mediante commissione giudicatrice “terza” rispetto al progetto in maniera da garantire imparzialità nel procedimento. A ciò si aggiunga che le selezioni del personale avvengono raramente (2 selezioni in 8 anni) in quanto la componente tecnica del progetto è affidata mediante appalto europeo a ditte specializzate;
- **Procedure negoziate (rif. area di rischio B7 dell'all. 2 al PNA ):** Il rischio, interno, potenzialmente abilitato da fattori quali ad es. la discrezionalità nella scelta della rosa di candidati da invitare, potrebbe manifestarsi anche in sede di definizione del servizio da acquisire. Tuttavia, viene riservato l'uso di questa procedura a casi particolari, generalmente di importi contenuti (sicuramente al di sotto della soglia prevista dalla normativa per i servizi ) e principalmente per esigenze connesse ad adempimenti cogenti o a spese di funzionamento;
- **Affidamenti diretti (rif. area rischio B8 dell'all. 2 al PNA):** Il rischio, interno, potenzialmente abilitato da fattori quali ad es. la discrezionalità nella scelta dell'operatore economico, potrebbe manifestarsi anche in sede di definizione del servizio da acquisire. Tuttavia, viene riservato l'uso di questa procedura a casi particolari, generalmente di importi contenuti (sicuramente al di sotto della soglia

prevista dalla normativa per i servizi ) e principalmente per esigenze connesse ad adempimenti cogenti o a spese di funzionamento, nel pieno rispetto delle previsioni normative in materia di Mercato Elettronico (CONSIP – MEPA).

Le misure già adottate per la mitigazione del rischio rispetto alla scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi e ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, sono quelle contemplate anche per gli altri processi del Ministero, prevedendosi a) il principio di rotazione degli incarichi di RUP e del personale, dirigente e non, coinvolto nelle fasi o procedure a rischio, b) che i componenti delle Commissioni e gli esperti nominati oltre alla rotazione siano di comprovata alta professionalità e c) non si configurino situazioni di interessi di natura economica, personale o professionale in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, con l'ulteriore impegno a non assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza con imprese o soggetti privati coinvolti a vario titolo nelle procedure. Per queste procedure è necessario il rispetto dei criteri di trasparenza garantendo la massima pubblicità anche presso siti diversi da quello istituzionale. Da ultimo è opportuno considerare come la natura progettuale, limitata ad un ambito temporale predefinito delle iniziative, rende conseguente l'avvicendamento di personale, cionondimeno la rotazione del personale va osservata, ricorrendone le condizioni, per i dipendenti dell'Amministrazione preposti a ruoli o funzioni necessarie (ad es. il RUP).

#### **Rapporti in essere con la Società *in house*, Sogesid S.p.A.**

Si rileva che la DG STA, nel rispetto della normativa e giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti *in house*, nonché secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Ministro per l'attività di Sogesid S.p.A. per l'anno 2015 e della Convenzione Quadro del 22/01/2015 – come meglio dettagliato nel capitolo dedicato, si avvale ampiamente dell'assistenza della Società ministeriale sia per la fornitura di supporto specialistico nelle attività funzionali nel settore idrico, delle bonifiche e nel campo delle valutazioni in tema di rischio idrogeologico, anche con riferimento ad attività tecnico-ingegneristiche di progettazione e realizzazione di interventi nelle medesime materie (bonifiche e approvvigionamento idrico-potabile, fognature e depurazione).

#### *3.4. Direzione Generale per la protezione della natura e del mare*

La Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare svolge le funzioni di tutela degli habitat naturali terrestri e marini attraverso un approccio globale e sistemico, la definizione degli strumenti di salvaguardia delle aree protette, l'istituzione, conservazione, vigilanza e valorizzazione sostenibile delle aree protette.

La Direzione, inoltre, tutela e promuove i valori ambientali del paesaggio e svolge attività di programmazione e sviluppo delle aree naturali protette e dei siti natura 2000; sostiene il turismo sostenibile nelle aree protette; inoltre, opera come struttura di presidio per gli interventi di salvaguardia di competenza sulle acque marine territoriali ed internazionali.

Nell'ambito della propria competenza, la Direzione cura, assieme alle Capitanerie di Porto, il monitoraggio e il controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di emergenza in mare, anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, e gestisce le azioni relative alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria, anche con il supporto di enti ed organismi di livello nazionale e locale.

La Direzione promuove ed incentiva il costante monitoraggio dell'ambiente marino e costiero, anche attraverso l'attuazione della strategia marina di cui alla direttiva 56/2008. In materia di antinquinamento rappresenta priorità assicurare la continuità del servizio di prevenzione e lotta all'inquinamento marino di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 979/82, nonché l'implementazione delle attività di difesa dell'ambiente marino e costiero dall'inquinamento, anche attraverso specifiche iniziative volte ad un controllo costante delle piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali nazionali, al fine dell'individuazione precoce di eventuali sversamenti di idrocarburi.

Di rilievo è anche l'attività che viene svolta dalla direzione a livello internazionale, mediante l'attuazione della Convenzione sul Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), della Convenzione per la diversità biologica (Cbd) e di convenzioni ed accordi che attengono alla protezione della flora e della fauna più in generale.

Sul tema UNESCO assume un ruolo rilevante sul programma intergovernativo MAB e sull'istituzione di nuovi siti a valenza naturalistica.

I principali stakeholder della direzione sono: regioni ed enti locali, imprese, unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (unioncamere), associazioni di protezione ambientale, federparchi, portatori di interessi diffusi.

Effettuata la mappatura dei procedimenti ritenuti a rischio di corruzione rientranti nelle 4 aree previste dall'art. 1, comma 16 della Legge 190/2012, sono stati esaminati n.47 procedimenti di cui 7 sono stati ritenuti a rischio di possibile corruzione, 4 riguardanti l'acquisto di beni e fornitura di servizi, 3 procedimenti autorizzativi, secondo la terminologia utilizzata dalla normativa vigente.

In particolare, è stato rilevato, come procedimento comune quello finalizzato all'acquisto di beni e alla fornitura di servizi, per approvvigionare e consentire lo svolgimento dell'attività ordinaria della Direzione, disciplinato dagli articoli 65 e 66 e 124 del D.Lgs 163/2006 e rientranti nell'area a rischio B) ai sensi dell' allegato 2 del PNA " Aree di rischio comuni e obbligatorie". Si tratta di procedimenti vincolati dalla legge il cui risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni alla Amministrazione. Essi non risultano essere connotati da particolare complessità, in quanto non comportano il coinvolgimento di altre amministrazioni per il conseguimento del risultato finale se non quello della CONSIP spa. Il tipo di controllo attualmente applicato ai suddetti procedimenti si ritiene sufficientemente adeguato a neutralizzare il rischio di corruzione.

Per quanto riguarda i procedimenti relativi alle autorizzazioni sono stati mappati i seguenti:

- rilascio della licenza di giardino zoologico ai sensi del decreto legislativo 73/2005;
- rilascio pareri finalizzati all'emissione di certificati e permessi CITES pareri autorizzativi per Export, re-export, import di specimen inclusi in uno degli Allegati al Reg. (CE) 338/97;
- rilascio delle autorizzazioni alla cattura e alla detenzione di specie protette.

A tal riguardo si evidenzia, per i suddetti 3 tipi di procedimento, la presenza di procedure connotate da istruttorie tecniche che prevedono la definizione di specifici criteri vincolati dalla normativa di riferimento, coinvolgenti più amministrazioni. In particolare le licenze di giardino zoologico seguono ad una complessa procedura alla quale partecipano il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole, che formano commissioni ispettive congiunte che svolgono la loro attività mediante preventivi ed appositi sopralluoghi nelle strutture richiedenti le autorizzazioni per verificare i presupposti previsti dalla legge.

#### **Rapporti in essere con la Società *in house*, Sogesid S.p.A.**

In linea con la Convenzione Quadro stipulata dal MATTM con la Sogesid S.p.A., società *in house* del Ministero, la Direzione ha in corso un rapporto convenzionale con la suddetta società finalizzata ad un supporto tecnico e specialistico nelle materie di propria competenza .

#### *3.5. Direzione Generale per il clima e l'energia*

La Direzione Generale in oggetto è di nuova istituzione con il DPCM n. 142/2014 ed è articolata nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale non generale:

- Divisione I - Bilancio, controllo interno e attività di supporto;
- Divisione II - Clima e certificazione ambientale;
- Divisione III – Interventi Ambientali, efficienza energetica ed energie alternative

A queste Divisioni si aggiungono:

- il “**Comitato EU-ETS**”, l’Autorità nazionale per l’implementazione della Direttiva 87/2003/CE e successive modifiche per il sistema europeo di scambio quote di CO<sub>2</sub>.
- il “**Comitato Ecolabel Ecoaudit**”, di cui al D.M. 413/95 e s.m.i., “*Regolamento recante norme per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit*”.

La Direzione generale, in particolare la Divisione II, supporta sul piano organizzativo tali Comitati che hanno propria rilevanza esterna ed esercitano proprie funzioni.

Ai fini del Piano Anticorruzione sono stati mappati i processi afferenti alle Divisioni della DG, il Comitato Ecolabel Ecoaudit, e il Comitato EU-ETS. Per processo deve intendersi un insieme/complesso di attività/azioni tra loro collegate per l'erogazione di un prodotto/servizio fornito dalla Direzione.

Nel dettaglio sono stati individuati:

## **Divisione II**

1. Rilascio di autorizzazioni all'esportazione di halon per usi critici di cui al Regolamento (CE) n. 1005/2009;
2. Attività in ordine alla certificazione in materia di gas fluorurati a effetto serra (F-gas);
3. Convenzioni, Accordi di Programma e Programmi di cofinanziamento per la mobilità sostenibile a favore degli EE.LL. e per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane;
4. Definizione dei criteri ambientali minimi (CAM) per gli acquisti pubblici (PAN GPP Decreto interministeriale del 11/4/2008 e s.m.i).

## **Comitato Ecolabel Ecoaudit**

5. Assegnazione del marchio Ecolabel e/o della Dichiarazione ambientale EMAS.

## **Comitato EU-ETS**

6. Rilascio autorizzazione e aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;
7. Assegnazione quote di emissione;
8. Procedure di sanzione.

## **Divisione III**

9. Decreti recanti schemi di incentivazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili (ex D. Lgs. 28/2011, D.Lgs. 102/2014);
10. Fondo Rotativo Kyoto - finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra – Bando 1;
11. Fondo Rotativo Kyoto - finanziamento di interventi nel settore della *green economy* con sviluppo dell'occupazione giovanile – Bando 2;
12. Fondo Rotativo Kyoto - interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici – Bando 3;
13. Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 2007–2013 (POI Energia).

Di seguito, si riporta una breve descrizione dei processi considerati a rischio completa delle informazioni su procedure, fattori di rischio e misure di prevenzione della corruzione. Viene inoltre riportato il “punteggio” per la valutazione complessiva del rischio, calcolato secondo l'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.

### **❖ Rilascio di autorizzazioni all'esportazione di halon per usi critici di cui al Regolamento (CE) n. 1005/2009 (Processo n. 1)**

L'articolo 6, comma 3, del Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 3 ottobre 2001 (G.U. n. 249 del 25.10.2001), sul “Recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon”, stabilisce che l'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono halon vergini, recuperati o riciclati deve essere preventivamente autorizzata dai Ministeri competenti (Ministero dell'ambiente e dal Ministero dello sviluppo economico).

A livello europeo tale obbligo è disciplinato dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (CE) n. 1005/2009 che a sua volta prevede la necessità di avere una autorizzazione all'esportazione rilasciata dalla Commissione europea.

### **Descrizione delle procedure**

I soggetti che intendono esportare halon devono ottenere una licenza di esportazione dalla Commissione Europea, attraverso un sistema elettronico ([http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm)); per ogni licenza di esportazione la Commissione rilascia un numero EAN (Export Authorization Number). Successivamente gli stessi soggetti presentano una domanda di autorizzazione all'esportazione alle amministrazioni nazionali competenti (Ministero dell'ambiente – Direzione Generale per il Clima e l'Energia- e Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la Politica Industriale).

La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

- nominativo della ditta esportatrice;
- quantità e tipologia di halon da esportare;
- ufficio doganale di esportazione;
- codice della sostanza come indicato nell'allegato IV del Regolamento n. 1005/2009;
- nominativo della ditta importatrice (destinatario dell'halon);
- numero EAN (Export Authorization Number) di autorizzazione all'esportazione.

La fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione riguarda la verifica della validità della licenza e del corrispondente numero EAN rilasciati dalla Commissione Europea nonché la verifica che il soggetto che intende esportare halon abbia stipulato un “accordo di programma” con il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico (in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla Legge 16 giugno 1997 n. 179).

In seguito all'accertamento degli elementi sopra citati, il Ministero dell'ambiente rilascia l'autorizzazione all'esportazione di propria competenza e la trasmette, a mezzo telefax (o PEC), alla ditta esportatrice che ha presentato istanza e per conoscenza all'Agenzia delle Dogane (Area centrale verifica e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici) e al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la Politica Industriale. La procedura non è al momento informatizzata.

**Analisi fattori a rischio:** la procedura di ricezione delle domande di autorizzazione non consente discrezionalità dell'Amministrazione. Solo nella fase di valutazione potrebbe risultare una imperfetta verifica dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (Regolamento (CE) n. 1005/2009, Legge n. 549/1993 e s.m.i., D.M. 3 ottobre 2001).

**Misure di prevenzione della corruzione:** la procedura è del tutto vincolata e trasparente. In osservanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza della PA, si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale l'elenco delle imprese autorizzate alla gestione dell'halon dal MATTM, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Tale elenco viene costantemente aggiornato.

([http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/Ozono/centri\\_raccolta\\_cfc\\_dicembre\\_2014.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/Ozono/centri_raccolta_cfc_dicembre_2014.pdf)).

#### ❖ **Attività in ordine alla certificazione in materia di gas fluorurati a effetto serra (F-gas) (Processo n. 2)**

L'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 842/2006 impone agli Stati Membri il compito di istituire un sistema di certificazione/attestazione per i soggetti (imprese e/o persone) coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione, riparazione di determinate apparecchiature che contengono F-gas (sistemi di refrigerazione, impianti antincendio, solventi, commutatori ad alta tensione...). Il 5 maggio 2012 è entrato in vigore il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 che disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli Organismi di certificazione. In particolare, l'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 prevede che la designazione degli Organismi di certificazione da parte del Ministero dell'ambiente sia subordinata all'approvazione del tariffario da parte dello stesso Ministero e al rilascio del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA sulla base di appositi schemi di accreditamento (Regolamenti Tecnici RT-28 e RT-29).

#### **Descrizione delle procedure**

I soggetti che intendono essere accreditati come Organismi di Certificazione delle Persone o delle Imprese ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 e designati dal Ministero dell'ambiente devono presentare la propria istanza al Comitato Settoriale Ambiente di ACCREDIA. A seguito della verifica dei requisiti, ACCREDIA rilascia il certificato di Accreditamento.

Dopo aver ottenuto l'accreditamento, gli Organismi trasmettono al Ministero dell'ambiente il proprio certificato e il tariffario che intendono applicare. Il Ministero dell'ambiente verifica la documentazione inviata e rilascia la designazione ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 43/2012 (con l'emanazione di un Decreto Direttoriale).

**Analisi fattori a rischio:** il rischio è minimo in quanto la procedura non consente discrezionalità dell'Amministrazione. Solo nella fase di valutazione potrebbe risultare una imperfetta verifica che quanto riportato dal richiedente sia effettivamente conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 43/2012.

**Misure di prevenzione della corruzione:** la procedura è del tutto vincolata e trasparente. I certificati di accreditamento rilasciati sono infatti disponibili sul sito di ACCREDIA, così come l'elenco degli Organismi di Certificazione designati è disponibile sul sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it) (Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate), istituito presso il Ministero dell'ambiente e gestito dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

#### ❖ Comitato Ecolabel Ecoaudit (Processo n. 5)

Il Regolamento (CE) n. 1221/09 Emas e Regolamento (CE) n. 66/10 Ecolabel prevedono che ogni Stato Membro istituisca gli Organismi Competenti nazionali cui demandare il compito di applicare gli schemi comunitari.

In particolare, il Regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, ha l'obiettivo di promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni pubbliche e private di tutti i settori di attività economica.

Il Regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) istituisce un sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria, per promuovere quei prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita e per offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti.

Con il D.M. 413/95 e s.m.i., *“Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit”*, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze ha istituito il “Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit” per svolgere le funzioni attribuite ai predetti Organismi Competenti. Le composizioni del suddetto comitato, ai sensi del decreto citato, avviene su designazioni da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (*Presidente e Vice Presidente nominati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 12 componenti nominati dal Ministro dell'ambiente di cui quattro rappresentanti del MATTM, quattro rappresentanti del MISE, due rappresentanti del Ministero della Salute e due rappresentanti del MEF*). Il Comitato resta in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato solo una ulteriore volta.

#### **Descrizione delle procedure**

Il Comitato assolve ai compiti di certificazione previsti dal regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) e dal regolamento (CE) n.66/2010 (Ecolabel).

Le procedure operative per l'assegnazione del marchio prevedono:

- domanda di assegnazione: inviata alla Sezione Ecolabel del Comitato allegando la

- documentazione richiesta dalla normativa in materia;
- istruttoria tecnico amministrativa: le domande ricevute vengono analizzate e verificate dal Supporto tecnico dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che presenta i risultati dell'istruttoria al Comitato;
  - decisione di assegnazione del marchio: il Comitato comunica alla Commissione europea la propria decisione di assegnare l'etichetta di qualità ecologica, utilizzando l'apposito formato predisposto dalla CE;
  - stipula del contratto sui diritti d'uso dell'etichetta Ecolabel tra il Comitato e l'Azienda che ha ottenuto il marchio.

Il Comitato svolge anche tutte le attività relative a rinnovo, revoca, sospensione del contratto e verifica della conformità. Può inoltre identificare nuovi gruppi di prodotti o servizi di interesse per la definizione di criteri Ecolabel.

Le stesse procedure vengono eseguite per la registrazione della Dichiarazione ambientale prevista dal Regolamento EMAS che tuttavia non prevede la stipula di alcun tipo di contratto.

**Analisi dei fattori a rischio:** il meccanismo è soggetto ad un basso rischio di corruzione, in quanto tutte le procedure sono vincolate da Regolamenti/norme europee trasposte nell'ordinamento nazionale oppure sono gestite direttamente da soggetti terzi. Solo nella fase di valutazione potrebbe risultare una imperfetta verifica dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**Misure di prevenzione della corruzione:** considerati i fattori di rischio, le misure di prevenzione devono essere concentrate a garantire:

- la trasparenza delle procedure;
- la competenza tecnica e l'autonomia dell'Autorità nazionale.
- A tal fine, le attuali misure di prevenzione stabiliscono che:
- tutti i membri del Comitato hanno comprovata esperienza nella gestione dei processi legati alla certificazione ambientale o agli aspetti ambientali;
- tutti i *curricula* dei membri del Comitato sono resi pubblici;
- è previsto per legge l'obbligo di comunicazione di eventuali conflitti di interesse;
- la composizione del Comitato è trasversale prevedendo la presenza di 14 soggetti nominati da 4 Ministeri;
- sono rese pubbliche le convocazioni del Comitato, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni;
- tutte le procedure applicate sono comunque codificate da norme/Regolamenti europei.

#### ❖ **Comitato EU – ETS (Direttiva 87/2003/CE) (Processi n. 6, 7 e 8)**

L'*Emissions trading* è uno lo strumento di attuazione del Protocollo Kyoto e degli obblighi di riduzione delle emissioni concordati a livello comunitario nel settore industriale. La regolamentazione del sistema è avvenuta tramite la Direttiva 2003/87/CE, trasposta dal D.

Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, sostituito poi nel 2013 dal D. Lgs. 30/2013 e s.m.i. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva in Italia è il cosiddetto Comitato 'Emissions trading' (art. 4 del D. Lgs. 30/2013).

### **Descrizione procedure**

La Direttiva 2003/87/CE e s.m.i stabilisce che, al 2020, a livello Comunitario, i settori regolati dall'ETS riducano le emissioni di gas ad effetto serra del 21% rispetto ai livelli del 2005. Tale percorso potrebbe essere ulteriormente accelerato laddove si raggiungesse un accordo globale per la regolamentazione delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo post-2012 (cosiddetto post-Kyoto).

Nel meccanismo ETS è prevista l'assegnazione di "quote" per misurare le emissioni. In particolare, per gli impianti destinati alla sola produzione di energia elettrica e per gli impianti di cattura/stoccaggio del carbonio, l'assegnazione è totalmente a titolo oneroso ("full auctioning") mediante procedura di "asta".

Per tutti gli altri impianti che rientrano nel campo ETS, è prevista una transizione graduale verso il "full auctioning": in particolare al 2020 verranno assegnate a titolo gratuito solo il 30% delle quote. In proposito, la direttiva prevede che l'assegnazione a titolo gratuito a livello di impianto venga fatta sulla base di *benchmarks* di prodotto determinati a livello UE tenendo conto delle tecniche più efficienti.

Una eccezione a questo percorso è prevista per quei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale (settori esposti al "carbon leakage"). Tali settori sono identificati direttamente dalla Commissione che provvede anche a garantire periodiche revisioni dell'elenco dei comparti interessati.

Nell'ambito dell'assegnazione delle quote a titolo gratuito è prevista anche l'istituzione di una riserva di quote per gli impianti "nuovi entranti" nel sistema (ivi inclusi i "ri-potenziamenti") che non hanno beneficiato dell'assegnazione all'inizio del periodo di scambio (attualmente 2013-2020).

Le aste sono gestite con regole armonizzate che la Commissione ha stabilito attraverso il Regolamento n. 1031/2010. I proventi derivanti dalle aste devono essere destinati ad interventi di mitigazione di adattamento ai cambiamenti climatici.

In questo meccanismo, le attività che il Comitato 'Emissions trading' è tenuto a svolgere sono riportate all'art. 4 del D. Lgs. 30/2013 e s.m.i. e vanno dal rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, alla determinazione delle assegnazioni.

**Analisi fattori a rischio:** il meccanismo ETS è soggetto ad un moderato rischio di corruzione, in quanto tutte le procedure sono vincolate da Regolamenti/norme europee trasposte nell'ordinamento nazionale oppure sono gestite direttamente da soggetti terzi (in particolare la gestione operativa delle aste è in capo al GSE). Eventuali fattori di rischio sono riconducibili solamente alle fasi che prevedono una valutazione tecnica da parte del Ministero oppure alle fasi che prevedono un "contraddittorio" con le imprese per eventuali revisioni

delle assegnazioni di quote, modifica alle procedure di monitoraggio, l'erogazione delle sanzioni.

**Misure di prevenzione della corruzione:** Considerati i fattori di rischio, le misure di prevenzione devono essere concentrate a garantire:

- la trasparenza delle procedure;
- la competenza tecnica e l'autonomia dell'Autorità nazionale.
- A tal fine, le attuali misure di prevenzione, rafforzate e integrate dal recente D. Lgs. 111/2015 di integrazione e revisione del D. Lgs. 30/2013, stabiliscono che:
- tutti i membri del Comitato (a sua volta composto da un Consiglio direttivo e una Segreteria tecnica) hanno comprovata esperienza nella gestione dei processi legati all'ETS;
- tutti i *curricula* dei membri del Comitato sono resi pubblici;
- è previsto per legge l'obbligo di comunicazione di eventuali conflitti di interesse;
- la composizione del Comitato è trasversale prevedendo la presenza di 11 soggetti pubblici competenti per materia (oltre a 6 Ministeri, la Conferenza Unificata, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Gestore Servizi Energetici (GSE));
- sono rese pubbliche le convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni;
- tutte le procedure applicate sono comunque codificate da norme/Regolamenti europei;
- per garantire una struttura più solida, indipendente e competente è stato rimosso il divieto di riconoscere compensi ai membri del Comitato (coperti con i proventi delle aste);
- con la ristrutturazione del Ministero è stata altresì creata una unità di supporto al Comitato come previsto dalla direttiva.

❖ **Decreti recanti schemi di incentivazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili (ex D. Lgs. 28/2011, D. Lgs. 102/2014) (Processo n. 9)**

Il MATTM è co-proponente ovvero concertante di tutti i provvedimenti per l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica. Tali meccanismi di sostegno sono promossi e regolati anche sulla base della normativa europea recepita nel nostro ordinamento (in particolare il D. Lgs. 28/2011 per le rinnovabili, i Decreti 63/2013 e 102/2014 per l'efficienza energetica). I beneficiari dell'incentivazione possono essere sia soggetti pubblici che privati.

**Descrizione procedure**

La definizione degli schemi di sostegno avviene sulla base di tavoli tecnici tra esperti delle amministrazioni concertanti i provvedimenti (oltre al MATTM è sempre presente il Ministero dello sviluppo economico e, a seconda dei temi interessati, il Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e finanze).

Le procedure dei singoli provvedimenti possono includere il confronto con il settore privato direttamente interessato, anche attraverso lo strumento della consultazione pubblica.

In linea generale, l'iter dei provvedimenti prevede il parere della Conferenza Unificata e, talora, anche quello di altri soggetti istituzionali competenti per materia (l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico). I provvedimenti sono adottati solitamente con decreti interministeriali.

Con riferimento alle fasi successive, la gestione dei diversi meccanismi di incentivazione è di norma affidata ad un soggetto diverso dai Ministeri (in generale il Gestore Servizi Energetici - GSE).

**Analisi fattori a rischio:** I rischi sono contenuti e concentrati nella fase di stesura finale dei provvedimenti, ovvero al momento di stabilire la dimensione dell'incentivazione e le condizioni che garantiscono priorità di accesso. La successiva fase operativa di concessione/erogazione dei benefici, oltre ad essere "esterna" al MATTM, è in genere disciplinata in maniera dettagliata anche attraverso la pubblicazione di apposite Linee Guida.

**Misure di prevenzione della corruzione:** nella fase di stesura, gli aspetti tecnico-economici sono discussi e valutati con appositi tavoli tra le Amministrazioni concertanti. Ciascuna modifica in corso d'opera è comunicata e vagliata da tutte le Amministrazioni così da garantire la massima trasparenza alle scelte effettuate. Sul piano formale, la procedura del "concerto" garantisce ulteriormente la collegialità delle misure varate.

❖ **Fondo Rotativo Kyoto - finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (art. 1 commi 1110-1115 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007) – Bando 1 (Processo n. 10)**

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1110, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato attivato il Fondo rotativo per Kyoto, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni dei gas serra in atmosfera. Il Fondo è regolato dal Decreto attuativo del 25 novembre 2008, pubblicato sulla GURI n. 92 del 21 aprile 2009 e reso operativo dalla Circolare del 16 febbraio 2012, pubblicata sulla GURI del 1° marzo 2012.

I beneficiari del Fondo comprendono imprese (tra cui ESCo – Energy Service Company), soggetti pubblici, persone fisiche, condomini e persone giuridiche private. Per la gestione delle risorse, è stato aperto il conto infruttifero n. 25036 presso la Tesoreria Centrale, intestato a "M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06" e sul quale è abilitato ad operare Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) quale soggetto deputato, alla gestione del Fondo.

**Descrizione delle procedure**

La procedura adottata è di tipo a sportello, la ricezione delle domande e la loro elencazione cronologica è effettuata da CDP.

L'istruttoria è articolata come segue:

- Istruttoria preliminare effettuata da CDP che verifica: corretta compilazione della domanda; completezza documentale della domanda, con tutti i suoi allegati correttamente compilati; sussistenza della disponibilità delle risorse;
- Istruttoria tecnica che consiste nella verifica inerente la validità del progetto presentato e nella relativa ammissibilità e congruità dei costi presentati. E' svolta da un'apposita Commissione di valutazione, istituita presso il MATTM, composta da quattro componenti del Ministero dell'Ambiente (3 effettivi + 1 supplente) e tre componenti del Ministero dello sviluppo economico (2 effettivi + 1 supplente). La Commissione basa le sue valutazioni sulle verifiche effettuate da una segreteria tecnica composta dai citati Ministeri e da funzionari dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- Istruttoria economico-finanziaria effettuata da CDP al fine di: verificare la conformità dei valori dei parametri di affidabilità economico-finanziaria e la compatibilità degli stessi rispetto alla somma degli importi dei finanziamenti richiesti; acquisire la dichiarazione di impegno al rilascio della fidejussione bancaria; verificare la sussistenza della disponibilità delle risorse.

Laddove si tratti di soggetti privati e preliminarmente alla stipula del contratto di finanziamento, il Ministero, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, effettua i controlli tesi ad appurare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e relative ai requisiti morali dei titolari di cariche sociali in seno alle medesime Aziende proponenti, nonché riguardanti la regolarità contributiva e fiscale delle medesime Aziende. Le informazioni di competenza sono richieste alle Prefetture.

CDP in qualità di ente deputato alla gestione del Fondo cura le attività successive all'ammissione al finanziamento agevolato dalla stipula dei contratti di finanziamento all'erogazione, previo nulla osta del Ministero.

**Analisi dei fattori di rischio:** il rischio, secondo le tabelle del PNA, risulta alto, la procedura è di tipo "a sportello" e quindi segue l'ordine di presentazione delle domande (fa fede la data e l'orario di prenotazione del singolo potenziale beneficiario attraverso l'applicativo web gestito dal CDP); le procedure prevedono una competenza diretta del MATTM con riferimento agli aspetti tecnici.

**Misure di prevenzione:** l'organizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei fondi prevede il coinvolgimento di diversi soggetti afferenti a strutture distinte. In particolare:

- le fasi preliminare/documentale e quella economico/finanziaria sono eseguite da CDP che ne sottopone gli esiti al MATTM;
- la fase tecnica prevede una valutazione della Commissione (mista MATTM e MISE),

dopo una prima analisi dei progetti da parte dei componenti della segreteria tecnica (tecnici di provenienza MATTM – MISE – l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile\_ ENEA).

In ogni caso, la documentazione delle istanze è consultabile da tutti gli enti coinvolti nelle differenti fasi istruttorie attraverso apposito applicativo *web*.

In osservanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza della PA, si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale gli elenchi dei beneficiari dei contributi e di cui se ne assicura il costante aggiornamento. Come misura ulteriore, si prevede la rotazione negli incarichi dei membri della segreteria tecnica e della Commissione e, in caso di eventuali incarichi di esperti esterni all’Amministrazione, è prevista la sottoscrizione di apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto di interessi.

#### ❖ **Fondo Rotativo Kyoto - finanziamento di interventi nel settore della *green economy* con sviluppo dell’occupazione giovanile – Bando 2 (Processo n. 11)**

Il Fondo rotativo per Kyoto è stato ri-finalizzato con l’articolo 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e recante “Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della *green economy*”.

Sulla base di tale norma, il Fondo eroga finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della *green economy*, della messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico. Ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 57, la concessione dei finanziamenti è subordinata all’assunzione di personale di età non superiore ai 35 anni. Il fondo è reso operativo dalla Circolare del 18 gennaio 2013, pubblicata sulla GURI n. 21 del 25 gennaio 2013.

#### **Descrizione delle procedure**

Le istanze sono trasmesse via Posta Elettronica Certificata al MATTM.

La procedura di valutazione adottata è di tipo comparativo. I criteri di valutazione sono parte integrante della Circolare e, pertanto, resi pubblici con la pubblicazione in Gazzetta.

L’istruttoria è effettuata dalla DG CLE e prevede: verifica della corretta compilazione della domanda di ammissione all’agevolazione nonché della completezza documentale; verifica dei requisiti di accesso al finanziamento agevolato; valutazione dei progetti e definizione di graduatorie secondo i criteri di cui alla Circolare; pubblicazione delle graduatorie con successiva emanazione del provvedimento di ammissione o di diniego al finanziamento agevolato.

L’istruttoria è svolta da apposita Commissione di valutazione composta da esperti designati dal MATTM (quattro componenti, 3 effettivi + 1 supplente) e dal MISE (tre componenti, 2 effettivi + 1 supplente). La Commissione è coadiuvata da una segreteria

tecnica composta da componenti dei citati Ministeri ed integrata da funzionari dell'ENEA.

Preliminarmente alla stipula del contratto di finanziamento, il Ministero, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, effettua i controlli tesi ad appurare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e relative ai requisiti morali dei titolari di cariche sociali in seno alle medesime Aziende proponenti, nonché riguardanti la regolarità contributiva e fiscale delle medesime Aziende. Le informazioni di competenza sono richieste alle Prefetture.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in qualità di ente deputato alla gestione del Fondo cura le attività successive all'ammissione al finanziamento agevolato dalla stipula dei contratti di finanziamento all'erogazione, previo nulla osta del Ministero.

**Analisi dei fattori di rischio:** nella procedura valutativa di tipo comparativo prevista, il rischio è moderato in quanto i criteri applicati sono definiti e pubblici e con una metodologia di assegnazione del punteggio trasparente (il tutto è riportato nella citata Circolare del Ministero).

**Misure di prevenzione:** l'organizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei fondi prevede coinvolgimento di soggetti afferenti a Enti distinti (l'istruttoria economico/finanziaria è svolta da CDP, solo quella tecnica è in capo ai Ministeri coadiuvati da ENEA). Tutta la documentazione, presentata in forma de-materializzata, è caricata sull'applicativo *web* ed è consultabile da tutti i soggetti coinvolti nelle differenti fasi istruttorie (CDP, MATTM, MISE, ENEA). In osservanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza della PA, si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale <http://www.minambiente.it/pagina/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici> gli elenchi dei beneficiari dei contributi e di cui se ne assicura il costante aggiornamento. Come misura ulteriore si prevede la rotazione negli incarichi dei membri della segreteria tecnica e della Commissione e, in presenza di eventuali incarichi a esperti esterni all'Amministrazione, è necessaria la sottoscrizione di apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto di interessi.

#### ❖ **Fondo Rotativo Kyoto - interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici – Bando 3 (Processo n. 12)**

Il Fondo rotativo per Kyoto è stato ri-finalizzato con il Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015. Con apposito avviso in Gazzetta è stato avviato il terzo ciclo di programmazione del Fondo Kyoto, dedicato interamente al finanziamento a tasso agevolato di interventi volti all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015).

Le risorse stanziare a valere sul Fondo Kyoto ammontano a 350 milioni di euro e sono riservate ai soggetti pubblici proprietari di immobili destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Potranno altresì beneficiare dei finanziamenti agevolati i fondi di investimento

chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i..

Gli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento dovranno conseguire, entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori, un miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto a quella presentata in fase di domanda. Le modalità di accesso al bando, di concessione e di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato sono contenute nel Decreto n. 66 del 14 aprile 2015. La data ultima di presentazione delle istanze ricorre al 22 settembre 2015, ore 17,00.

### **Descrizione delle procedure**

La procedura adottata è di tipo a sportello. Il decreto citato individua e disciplina criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato. Le istanze sono trasmesse via posta elettronica certificata alla DG CLE e a CDP. Ai fini dell'ammissione delle stesse e della definizione del corretto ordine cronologico, fa fede la data e l'orario riportato nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata del soggetto pubblico proponente. A seguito del ricevimento delle istanze di accesso ai finanziamenti, il Ministero dell'ambiente procede al controllo della completezza della documentazione e alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso ai finanziamenti stabiliti dalla normativa vigente in materia. A conclusione delle attività istruttorie, il Ministero adotta l'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento agevolato.

Il provvedimento di concessione, è notificato dal Ministero al soggetto beneficiario e trasmesso a CDP. All'atto della notifica vengono forniti al soggetto beneficiario gli schemi del contratto di finanziamento e della documentazione necessaria alla stipula. Tale documentazione dovrà essere inviata a CDP e al Ministero dell'ambiente entro 120 giorni dal ricevimento della notifica. Previo controllo economico-finanziario della documentazione, CDP predispone il contratto di finanziamento e procede con la stipula con il soggetto beneficiario. A seguito della stipula il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione di una prima *tranche* del finanziamento agevolato concesso a titolo di anticipazione fino ad un massimo del 25% del suo importo. Tale erogazione viene concessa da CDP a seguito del nulla osta alla stessa da parte del Ministero dell'ambiente. Le successive erogazioni sono disposte per stato di avanzamento lavori (S.A.L.) non inferiore al 25% del valore complessivo del finanziamento.

La concessione delle erogazioni è subordinata alla positiva verifica formale e sostanziale da parte del Ministero della documentazione di S.A.L. presentata dal soggetto beneficiario con l'indicazione dei costi sostenuti. Alla richiesta del saldo finale sarà verificato, per singolo edificio, il raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla norma primaria ovvero la diminuzione di due classi energetiche rispetto a quella presentata in fase di domanda degli edifici oggetto di intervento. I casi di revoca e decadenza sono puntualmente disciplinati dal decreto.

**Analisi dei fattori di rischio:** i rischi sono contenuti in quanto come già esposto 1) la

procedura è di tipo “a sportello”; 2) gli edifici interessati dagli interventi sono esclusivamente pubblici; 3) le procedure e le condizioni di accesso sono espressamente disciplinate dal decreto.

**Misure della prevenzione della corruzione:** la concessione dei finanziamenti prevede il coinvolgimento di soggetti diversi (il Ministero e la CDP). Per garantire adeguata trasparenza, si procederà al costante aggiornamento della pagina internet del Ministero dedicata al programma di agevolazione che comprende l’elenco dei progetti finanziati.

### ❖ Il Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 2007–2013 (POI Energia) (Processo n. 13)

Il POI Energia è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, CCI 2007.IT.16.1.PO.002, nell’ambito dei programmi cofinanziati dal FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

La competenza, originariamente della ex Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia, è passata alla Direzione Generale per il Clima e l’Energia con la riorganizzazione di cui al DPCM n. 142 del 2014. La designazione quale Organismo Intermedio (OI) è avvenuta nel maggio 2009 con apposita delega dell’Autorità di Gestione. L’oggetto della attività riguarda l’attuazione delle linee di azione connesse agli interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico, interventi di distribuzione del calore, attività trasversali di animazione e assistenza tecnica.

#### **Descrizione delle procedure**

Il Programma, per la parte delegata al Ministero dell’ambiente, viene attuato mediante:

- affidamenti diretti alle Associazioni di Comuni e Province;
- Protocolli e Accordi con altre Amministrazioni centrali;
- avvisi pubblici;
- fondo di garanzia;
- affidamenti diretti ad Enti *in house*.

Le procedure ad evidenza pubblica sono adeguatamente pubblicizzate sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero, su quello apposito del Programma e sui quotidiani.

Tutti gli atti di impegno conseguenti sono sottoposti, a partire dal settembre 2010, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti italiana.

Il Programma viene gestito secondo un Sistema di Gestione e Controllo – SIGECO - come previsto all’art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

**Analisi fattori a rischio:** il rischio di corruzione è estremamente contenuto e riferito esclusivamente ad alcune fasi di valutazione tecnica in quanto a) gli interlocutori del Ministero sono esclusivamente soggetti pubblici; b) la fase di selezione degli interventi da finanziare si è esaurita; c) il Ministero non è né soggetto attuatore né stazione appaltante per

l'esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento; d) le procedure di erogazione e verifica sono tutte codificate da regolamenti/manuali comunitari e dall'autorità di gestione.

**Misure di prevenzione della corruzione:** le misure di prevenzione sono garantite da una articolata procedura di controllo. In particolare sono previsti controlli:

- di I livello, nell'ambito dello stesso OI, consistente in verifiche *desk* sul 100% della spesa e *in loco* a campione;
- di II livello, realizzato dall'Autorità di *audit* del Programma (UVER DPS), consistente in verifiche sul sistema di gestione e controllo assunto dall'OI e in *audit* amministrativo-contabili sui singoli progetti.

Nell'arco dell'intera programmazione, vengono inoltre effettuati *audit* della Commissione europea e della Corte dei Conti europea, consistenti in verifiche amministrativo-contabili e procedurali sulle operazioni cofinanziate.

Sul piano organizzativo della Direzione, si segnala che la separazione tra le funzioni di programmazione/monitoraggio del Programma e quelle di gestione delle procedure di controllo di I livello è garantita dall'assegnazione delle competenze a differenti Uffici dirigenziali di secondo livello.

#### **Rapporti in essere con la Società *in house*, Sogesid S.p.A.**

In linea con la Convenzione Quadro stipulata dal MATTM con la SOGESID s.p.a., società *in house* del Ministero, la Direzione ha in corso un rapporto convenzionale con la suddetta società finalizzata ad un supporto tecnico e specialistico nelle materie di propria competenza .

### *3.6. Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali*

La DGVAА svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- procedure di valutazione impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica (VIA e VAS ), curando i rapporti con le rispettive commissioni;
- autorizzazioni integrate ambientali;
- autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale;
- attività connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero;
- concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
- applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;
- biosicurezza e biotecnologie;

- autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e all'immissione sul mercato di OGM, in collaborazione con la Direzione generale per la protezione della natura e del mare relativamente agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità.

La Direzione comprende quattro uffici di livello dirigenziale non generale: Divisione I “*Bilancio, controllo interno e attività di supporto*”; Divisione II “*Sistemi di valutazione ambientale*”; Divisione III “*Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale*”; Div. IV “*Valutazione e riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e organismi geneticamente modificati*”.

Nel quadro dell'attuale assetto organizzativo, si è provveduto a mappare tutti i processi che interessano la nuova Direzione e tra questi sono stati individuati i processi a rischio di corruzione. In particolare su un totale di n. 38 processi mappati, n. 23 risultano a rischio, sia pure a diverso grado.

Di seguito, per ciascuna delle sopraindicate Divisioni, si riporta una breve illustrazione, dei processi sensibili nonché delle misure di minimizzazione del rischio adottate o che si intendono adottare

### **Divisione I - Bilancio, controllo interno e attività di supporto**

A seguito della mappatura di tutti i processi di interesse della Div.I sono stati individuati quali processi rientranti nell'area a rischio B affidamento di lavori, servizi ) quelli riguardanti la gestione degli acquisti di beni e servizi per le parti non attribuite in gestione unificata (di competenza della DG AA.GG. e del Personale) nonché la gestione, per gli aspetti amministrativo - contabili, di Convenzioni e Accordi di collaborazione (anche ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990) volti ad assicurare il necessario supporto tecnico-specialistico e tecnico-scientifico agli Uffici che nella Direzione si occupano delle procedure di VIA-VAS e AIA. Tale attività convenzionale è svolta per lo più con Enti pubblici di ricerca (ISPRA, CNR, ENEA) che istituzionalmente svolgono attività di interesse comune con quelle del Ministero in materia di inquinamento e protezione dell'ambiente. Nonché tali atti convenzionali sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Pertanto il rischio è minimizzato.

### **Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale**

La Divisione II della Direzione, oltre alle altre funzioni ad essa istituzionalmente assegnate, provvede alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle procedure di VIA Ordinaria e di VIA Legge Obiettivo, nonché di quelle relative alla Valutazione ambientale strategica.

Come noto, la Valutazione di Impatto Ambientale è il processo di valutazione degli effetti sull'ambiente dei progetti, mediante il quale vengono preventivamente individuate le ricadute di determinate attività antropiche. Attraverso la VIA sono individuati, descritti e valutati gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui diversi fattori ambientali (l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria e il clima, i beni materiali ed il patrimonio culturale) e

sulle interazioni tra essi.

I procedimenti di **VIA Ordinaria** di competenza statale riguardano i progetti riportati nell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e comprendono le procedure di valutazione d'impatto ambientale, di verifica di assoggettabilità a VIA e di verifica di ottemperanza delle prescrizioni, mentre la cosiddetta **VIA Legge Obiettivo** (o VIA Speciale) è il processo di valutazione di impatto ambientale previsto per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e comprende le procedure di valutazione d'impatto ambientale, verifica di ottemperanza, verifica di attuazione e varianti per determinati progetti che sono considerati "strategici" per lo sviluppo del Paese.

Nel 2015 sono stati avviati complessivamente 194 procedimenti di valutazione ambientale.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è il processo di valutazione ambientale dei piani e dei programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e ha l'obiettivo di anticipare, già nella fase della pianificazione, la ricerca delle condizioni di sostenibilità ambientale nelle scelte di piano.

I Procedimenti di VAS (VAS e Verifica di assoggettabilità a VAS) di competenza statale riguardano piani e programmi il cui ambito di applicazione è a carattere nazionale o interregionale. Nel 2015 sono stati avviati 20 procedimenti di Valutazione ambientale strategica.

Relativamente alle sopra elencate procedure di valutazione ambientale, la Divisione II è direttamente responsabile dello svolgimento di una parte delle procedure, mentre un ruolo chiave è esercitato dalla Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, che svolge la propria istruttoria tecnica in via completamente autonoma, organizzando quindi, in modo del tutto indipendente dalla Direzione, le attività istruttorie, le riunioni con il Proponente e i sopralluoghi. Nell'ambito delle procedure di controllo e monitoraggio delle opere per le quali è stato rilasciato il provvedimento di compatibilità ambientale, appare importante menzionare anche il ruolo dell'ISPRA e del Sistema Agenziale (ARPA e APPA) che effettuano, per la parte di propria competenza, i controlli e le verifiche previsti nei provvedimenti di VIA.

In tale contesto possono essere individuati i seguenti aspetti esposti a rischio di corruzione:

- margini di discrezionalità nell'ambito dell'istruttoria della Commissione VIA-VAS e nei contenuti tecnici dei provvedimenti;
- possibili pressioni circa i tempi di emanazione dei provvedimenti finali da parte dei soggetti interessati dalle decisioni.

### **Fattori di criticità delle procedure di valutazione ambientale**

Come anticipato in premessa, dal quadro delineato sulle attività finalizzate allo svolgimento delle procedure VIA e VAS, emerge che la DVA è direttamente responsabile esclusivamente delle seguenti fasi:

- Verifica amministrativa sulla documentazione presentata dal Proponente;
- Predisposizione del provvedimento finale, da trasmettere alla firma dell'organo politico o del Direttore.

### **Verifica della procedibilità dell'istanza**

La DVA - Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale- provvede alla verifica della procedibilità dell'istanza in termini di completezza formale degli atti acquisiti. Sulla base di tale attività comunica al Proponente ed alle altre Amministrazioni interessate l'esito della verifica indicando, in caso di esito negativo, la documentazione necessaria al perfezionamento dell'istanza; contestualmente alla comunicazione dell'esito positivo della verifica di procedibilità, provvede alla trasmissione della documentazione amministrativa e tecnica alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS per gli adempimenti di competenza. Se, al contrario, la documentazione risulta carente, la Divisione II provvede a chiedere al Proponente il perfezionamento degli atti.

In tale fase esiste un minimo margine di discrezionalità che potrebbe generare fenomeni, seppure ininfluenti, di corruzione in quanto la richiesta di perfezionamento della documentazione elaborata dalla Divisione II può comportare un allungamento dei tempi procedurali e può quindi arrecare un danno al Proponente in termini di economia del procedimento: le imprese hanno ovviamente tutto l'interesse ad ottenere il provvedimento di valutazione della sostenibilità/compatibilità ambientale (VAS e VIA) di piani, programmi e progetti per dare attuazione al piano/programma e per procedere con la realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda il rispetto della tempistica prevista dalla normativa, dall'analisi effettuata sui dati ricavati dall'applicativo, è emerso che generalmente i tempi per la fase di verifica amministrativa (30 giorni dall'arrivo dell'istanza) sono rispettati ad eccezione di quelle procedure che presentano oggettive e particolari carenze documentali.

### **Misure di prevenzione adottate nella fase di verifica di procedibilità**

In via prioritaria si segnala che l'iter, la documentazione da presentare e le tempistiche di emanazione dei provvedimenti sono stabiliti in modo rigoroso dalla normativa di settore (Parte II del D.Lgs. 152/06): l'eventuale discrezionalità della Divisione trova dunque un limite nelle disposizioni normative del Codice dell'ambiente che prevede, per tutte le istanze di valutazione ambientale, puntuali e specifiche modalità e tempistiche per la presentazione dell'istanza, nonché per le obbligatorie forme di pubblicità delle medesime.

E' inoltre d'uopo sottolineare che la richiesta di perfezionamento atti trasmessa dalla Direzione è inviata per opportuna conoscenza a tutte le Amministrazioni interessate, oltre che al Proponente.

Un ruolo determinante in tale fase di procedibilità dell'istanza lo svolge anche la modulistica predisposta dalla Direzione (da tempo pubblicata nel Portale delle Valutazioni ambientali) che garantisce al Proponente informazioni e indicazioni chiare ed univoche per la presentazione

delle istanze, riducendo così al minimo la necessità per la Direzione stessa di chiedere le integrazioni o il perfezionamento degli atti relativi all'istanza.

Si evidenzia inoltre che il monitoraggio costante dell'andamento delle procedure garantisce la massima trasparenza dell'intero processo dall'avvio alla conclusione: la DVA ha realizzato un portale web dedicato alle Valutazioni Ambientali (VIA, VIA Legge Obiettivo, VAS): su tale portale è resa disponibile in tempo reale la documentazione tecnico-amministrativa relativa alle procedure di VAS e di VIA trasmessa dai Proponenti unitamente a tutti gli atti ufficiali prodotti dalle competenti strutture del MATTM. Grazie al collegamento del portale web con lo strumento per il monitoraggio delle procedure di VIA e di VAS, il singolo cittadino/Proponente/impresa può conoscere in tempo reale lo stato e la fase della singola procedura.

Per monitorare tutte le procedure di VIA e VAS la Direzione ha provveduto ad implementare anche un applicativo (VIPERA), ad uso interno ed accessibile da parte dell'intera Divisione competente, che permette la gestione informatica per singola procedura di tutta la documentazione amministrativa acquisita e prodotta (es. istanza, richiesta integrazioni, parere CTVIA, osservazioni del pubblico, provvedimento) e fornisce in tempo reale informazioni sullo stato della procedura (conclusa, in corso) e sulla specifica fase per le procedure in corso (es. controllo procedibilità, istruttoria tecnica, in attesa parere MIBACT).

La pubblicazione in tempo reale di tutta la documentazione presentata sul sito e sull'applicativo interno VIPERA rende assolutamente trasparente e tracciabile il procedimento e assicura un controllo, anche se indiretto, dell'operato e sull'operato della Divisione in generale e dei funzionari incaricati, nonché del contenuto dei provvedimenti emanati.

La DVA, nel rispetto degli adempimenti inerenti il D.Lgs. n.33 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, pubblica sul portale delle Valutazioni ambientali [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it) i provvedimenti di :

- Verifica di assoggettabilità a VAS;
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- Verifica di assoggettabilità a VIA;
- Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale Legge Obiettivo;
- Varianti (art. 169 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
- Verifica di Ottemperanza (art.28 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e artt. 166 e 185 c.4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- Verifica dell'Attuazione (art. 185 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Per quanto attiene le forme di pubblicità, la trasparenza delle informazioni ed il confronto con il pubblico, si evidenzia che attraverso il Portale delle Valutazioni ambientali è possibile

anche avviare un contraddittorio con la Divisione attraverso uno “spazio per il cittadino” in cui è possibile chiedere chiarimenti ed informazioni per le materie di competenza della Divisione.

### **Predisposizione del provvedimento finale**

La DVA - Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale- una volta ricevuto il parere della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed i pareri delle altre Amministrazioni coinvolte procede alla stesura dello schema di provvedimento da sottoporre alla firma del Ministro (in caso di provvedimenti di VIA o di VAS) o da sottoporre alla firma del Direttore Generale (in caso di verifiche di assoggettabilità, verifiche di attuazione, varianti e verifiche di ottemperanza).

### **Misure di prevenzione adottate nella fase predisposizione del provvedimento finale**

Il margine di discrezionalità per la Direzione in questa fase è assai limitato in quanto da un lato l'elaborazione del provvedimento finale è effettuata sulla base dei contenuti del parere tecnico emanato dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (che viene comunque allegato al provvedimento) e dall'altra la Direzione, al fine di rendere omogenei i quadri prescrittivi contenuti nei provvedimenti di compatibilità ambientale, ha appena provveduto ad elaborare un Decreto interministeriale recante indirizzi metodologici per la semplificazione dei quadri prescrittivi dei provvedimenti di valutazione ambientale, attualmente alla firma del Ministro per i beni e le attività culturali.

E' inoltre opportuno ricordare che la Divisione II ha predisposto, per ogni singola tipologia di provvedimento, un format specifico al quale i funzionari ed i responsabili dei procedimenti sono chiamati ad attenersi, da un lato per rendere omogenei, uniformi e leggibili i provvedimenti emanati, dall'altro per ridurre al minimo la discrezionalità nell'emanazione dei decreti e delle determine.

Per quanto attiene, infine, le tempistiche per la predisposizione dei provvedimenti, attraverso un'analisi dei dati estratti dallo strumento di monitoraggio è emerso che le tempistiche (30 giorni dall'arrivo del Parere CTVIA a DVA) per la elaborazione del provvedimento finale sono ampiamente rispettate dalla DVA.

L'articolo 27 del Codice dell'ambiente prevede inoltre che la decisione (provvedimento) sia pubblicata per intero e dalla data di tale pubblicazione decorrono i tempi per l'impugnativa da parte dei soggetti interessati.

### **Ruolo della Commissione istruttoria CTVIA VIA-VAS e Commissione VIA Speciale**

L'istruttoria tecnica e quindi la valutazione ambientale vera e propria è svolta dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che svolge le proprie attività in piena autonomia. Si ricorda che la nomina dei componenti della Commissione avviene su incarico diretto del Ministro pro-tempore.

Il citato D.Lgs n. 152/06, successivamente modificato con decreto legislativo n. 4/08 del 16 gennaio 2008, ha introdotto la commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali successivamente sostituita, attraverso il DPR 90 del 14 maggio 2007, dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/150/07 del 18 luglio 2007 sono stati stabiliti il funzionamento e l'organizzazione della Commissione. La Commissione, suddivisa in tre Sottocommissioni, procede dapprima alla istruttoria e, in seduta plenaria, alla adozione dei pareri.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS provvede all'istruttoria tecnica analizzando e valutando il progetto e lo studio di impatto ambientale, anche in contraddittorio con il Proponente, ed effettuando generalmente almeno un sopralluogo sull'area interessata dal progetto. Nel corso dell'istruttoria tecnica esamina le osservazioni pervenute da parte del pubblico, i pareri delle altre amministrazioni e di tutti i soggetti coinvolti. La Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, sulla base di specifiche indicazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS può richiedere al Proponente integrazioni alla documentazione presentata, qualora la Commissione necessitasse di chiarimenti o di integrazioni a quanto inizialmente depositato con l'istanza.

La fase dell'istruttoria tecnica, che consiste nella valutazione del progetto nella sua interezza e nelle possibili ricadute dello stesso sull'ambiente, è caratterizzata dall'ampia discrezionalità di cui gode la Commissione nell'espletamento delle proprie attività e, pertanto, in questa fase potrebbero innescarsi fenomeni di rischio: la realizzazione delle opere soggette a valutazioni ambientali è, infatti, fortemente caratterizzata dagli interessi economici dei Proponenti e dei soggetti a vario titolo coinvolti, nonché dalle influenze e dalle pressioni sociali e politiche esercitate dal bacino di utenza del territorio in cui l'opera ricade.

Tuttavia non si deve dimenticare che il citato Regolamento di funzionamento della Commissione (Decreto ministeriale GAB/DEC/150/2007) prevede disposizioni specifiche nelle modalità di svolgimento dell'istruttoria e di espletamento dell'incarico da parte dei Commissari, infatti:

*- “Il Commissario non può accettare o svolgere, a pena di decadenza, incarichi o consulenze incompatibili con l'incarico di Commissario, anche se a titolo gratuito. Incarichi esterni possono essere comunque svolti, previa formale, esplicita e preventiva autorizzazione del Ministro, sentito il Presidente. Lo svolgimento di tali incarichi non esime il Commissario dal completo ed incondizionato assolvimento dei compiti assegnati ai sensi del presente decreto”;  
“Ai Commissari si applicano, in quanto compatibili, le norme sui doveri e sulle incompatibilità degli impiegati civili dello Stato. In particolare essi sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto dell'incarico.”*

E' inoltre d'uopo segnalare che il rischio di corruzione e di discrezionalità nell'ambito delle attività istruttorie svolte dalla Commissione è da un lato sensibilmente contenuto dalla collegialità della valutazione (è infatti prevista un'istruttoria da parte di un Gruppo Istruttore, composto da almeno tre Commissari, successivamente è previsto l'esame da parte del Comitato di Coordinamento, in seno alla Commissione, che valuta la bontà del lavoro

eseguito dal Gruppo Istruttore ed, infine, la decisione della Commissione riunita in Assemblea che si esprime in merito al progetto o al programma) e dall'altro dalla necessità della motivazione e delle argomentazioni che devono giustificare l'esito del parere finale.

Infine si segnala che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha predisposto la bozza del decreto di ripartizione delle quaranta componenti, previsti per la nuova Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, per assicurare la totalità dei necessari profili di competenza ed esperienza nella composizione della Commissione. A seguito di puntuali modifiche apportate dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, è stato emanato il D.M. n. 81 del 6 maggio 2015.

### **Organo politico**

Nell'ambito del rilascio dei pareri relativi alle valutazioni ambientali VIA e VAS e dei tempi di svolgimento delle procedure un ruolo significativo è previsto in capo al Ministro che, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, firma i provvedimenti conclusivi.

### **Divisione III - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale**

Per quanto concerne i procedimenti per il rilascio dell'AIA, esistono le condizioni effettive per rilevare un rischio di corruzione poiché:

- esistono ampi margini di discrezionalità sia riguardo la valutazione di ricevibilità delle istanze, sia riguardo i contenuti tecnici dei provvedimenti, sia riguardo i tempi di chiusura dei procedimenti, sia in merito alle misure da adottare in esito a controlli o proposte di riesame;
- la portata economica degli esiti dei procedimenti in alcuni casi è estremamente rilevante (dell'ordine di milioni di euro);
- i soggetti interessati dalle decisioni possono avere notevole capacità di pressione sia economica, sia politica.

Nel seguito, pertanto, si ritiene opportuno fissare l'attenzione su tali attività.

In questa procedura la Direzione è direttamente responsabile della conduzione solo di parte delle procedure, mentre un ruolo chiave è esercitato dalla commissione istruttoria AIA-IPPC, che nell'ambito dell'istruttoria esercita la discrezionalità tecnica. Per quanto attiene le procedure di rilascio, rinnovo, riesame sostanziale e modifiche sostanziali, un ruolo parimenti significativo è direttamente in capo al sig. Ministro che adotta la decisione ultima in merito alla conclusione dei procedimenti sottoscrivendo i relativi provvedimenti, e che può disporre supplementi istruttori. Nell'ambito delle procedure di controllo il ruolo chiave è invece in capo all'ISPRA, che effettua i controlli, propone le misure e verifica l'attuazione delle diffide.

### **Bacino d'utenza e suoi interessi.**

I soggetti direttamente interessati ai procedimenti di rilascio di AIA statale sono 90

società che gestiscono 156 grandi impianti produttivi (centrali termoelettriche di potenza termica maggiore di 300 MW, raffinerie, grandi impianti chimici, acciaierie primarie, piattaforme offshore). In alcuni casi si tratta di società a rilievo locale, in altri di società di rilievo nazionale (A2A, AceaElectrabel, API, ecc.), in altri ancora di multinazionali (ENEL, ENI, Solvay, Edison, Esso, ecc.).

Le risorse finanziarie direttamente connesse ai procedimenti sono dell'ordine di alcune decine di migliaia di euro (per le tariffe). A tali somme, peraltro, vanno affiancate le somme necessarie per la predisposizione delle istanze (almeno dello stesso ordine di grandezza) e le somme per l'adeguamento degli impianti alle condizioni autorizzative, somme che possono andare da alcune centinaia di migliaia di euro ad alcuni miliardi di euro (dipende da tipo e dimensione dell'impianto e dal grado di implementazione delle migliori tecniche disponibili già preesistenti).

Il vantaggio che un gestore consegue con il rilascio dell'AIA è ottenere l'autorizzazione ad esercire l'impianto. Va al riguardo, peraltro, considerato che ciò è vero solo per nuovi impianti o per modifiche sostanziali, poiché la norma negli altri casi prevede che, nelle more della chiusura del procedimento, il gestore possa comunque esercire l'impianto. Spesso, pertanto, il gestore non ha evidenti vantaggi dalla chiusura dei procedimenti ma lo svantaggio di dover affrontare, nei tempi fissati, le spese di adeguamento.

Oltre ai gestori, esistono altri soggetti indirettamente interessati dai procedimenti, in particolare:

- la popolazione e le istituzioni territoriali, potenzialmente impattate dagli effetti ambientali (e non) dell'esercizio dell'impianto. In tal caso un vantaggio della chiusura dei procedimenti (in particolare per impianti preesistenti) è il conseguente avvio dell'implementazione negli impianti di tecniche a minore impatto sull'ambiente, ma soprattutto l'introduzione di un regime di controlli più efficiente. Il vantaggio della mancata autorizzazione di un nuovo impianto è l'assenza degli effetti (ambientali e non) legati al suo esercizio;
- le maestranze occupate nell'impianto. In tal caso un vantaggio del rilascio dell'AIA è che autorizzazioni che approfondiscono il funzionamento degli impianti, verosimilmente tutelano meglio anche la salute dei lavoratori, ma potrebbe esserci il pericolo che prescrizioni, accusate di essere troppo gravose, possano essere prese a giustificazione per ridefinire le politiche industriali della società (ad esempio con ridimensionamento o chiusura dello stabilimento). Nel caso di nuovi impianti, l'evidente vantaggio del rilascio dell'AIA è l'assunzione del personale necessario ad esercire l'impianto;
- le imprese che "vendono" tecnologie d'avanguardia, che hanno un ovvio interesse a che l'adozione dei loro prodotti sia prescritta, e lo sia il prima possibile;
- le società (nazionali o estere) concorrenti dei gestori, che hanno un vantaggio dagli impedimenti e dai ritardi a far entrare in esercizio gli impianti;
- impianti insediati nel territorio limitrofo, potrebbero avere un vantaggio a ritardare

l'entrata in esercizio di un nuovo impianto, poiché ciò potrebbe comportare (attraverso una revisione dei piani di qualità ambientali) un contingentamento delle emissioni che sono autorizzati ad emettere;

- i componenti della Commissione istruttoria AIA-IPPC, che hanno un vantaggio a vedere avviati molti procedimenti, connesso all'entità della tariffa istruttoria versata (il 60% è riservata ai loro compensi).

I tempi fissati dalla norma per la chiusura di un procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale sono di 150 giorni. Tali tempi decorrono dalla presentazione dell'istanza e tale decorrenza può essere sospesa per il periodo occorrente ad acquisire, da parte dei gestori, eventuali integrazioni alle istanze ritenute necessarie in sede istruttoria. Risulta evidente che ove l'istanza presenti una certa complessità (e ciò è la norma per gli impianti soggetti ad AIA statale), oppure ove gli enti territoriali evidenzino criticità tali da rendere necessario convocare tre o più sedute di Conferenza di servizi, il rispetto del termine indicato dalla norma è impossibile. D'altra parte va riconosciuto che i tempi effettivamente impiegati per concludere i procedimenti sono stati in passato molto maggiori non solo dei 150 giorni indicati dalla norma, ma anche dei tempi che potrebbero essere ritenuti ragionevolmente necessari a seguito di una analisi tecnica. Questo è in parte dovuto al fatto che la Commissione si è insediata avendo già un arretrato di tre anni di lavoro, che ha richiesto del tempo per essere smaltito.

Tale situazione, peraltro, ha introdotto nell'azione amministrativa ampi margini di discrezionalità, non previsti, connessi alla priorità da dare alla lavorazione di ciascuna istanza. Per ridurre la discrezionalità, furono date in passato, dall'allora Ministro pro tempore, alcune indicazioni generali alla Commissione istruttoria sulla base dei seguenti principi:

1. risolvere prioritariamente le situazioni che ponevano l'Italia in evidente violazione della disciplina comunitaria (impianti esistenti con autorizzazioni di settore non recentemente riesaminate);
2. dare quindi precedenza alle istanze relative a nuovi impianti e a modifiche sostanziali, per le quali i gestori, avendo diretto interesse a vedere conclusi i procedimenti, avrebbero potuto mettere in mora l'amministrazione in caso di rilevanti ritardi.

### **Fattori di rischio.**

Riguardo la potenziale esposizione dei margini discrezionali al rischio di corruzione, va considerato quanto segue:

- Esame di ricevibilità delle istanze\_ I tempi fissati dalla norma per condurre l'esame di ricevibilità delle istanze da parte della DVA è generalmente rispettato. Le conseguenti decisioni di irricevibilità sono comunicate ai gestori, che hanno gli strumenti previsti dalla norma per tutelarsi in caso di abusi. Nel caso di istanze ricevibili, la documentazione tecnica è messa on-line a disposizione del pubblico, che ha gli strumenti previsti dalla norma per tutelarsi in caso di abusi. La documentazione contabile è invece messa a disposizione della Commissione istruttoria, che in caso

ritenga incongrua la tariffa (e di conseguenza i suoi compensi) può contestarlo;

- Tempistiche istruttoria \_ I tempi indirettamente fissati dalla norma per condurre le istruttorie da parte della Commissione istruttoria AIA-IPPC non sono in alcuni casi rispettati. A riguardo, pertanto, nei fatti è presente un margine di discrezionalità della commissione istruttoria AIA-IPPC nei confronti del quale appare presente un rischio di corruzione. Da una parte possono esserci soggetti interessati ad affrettare (legittimamente, se nei tempi fissati dalla legge) la conclusione dei procedimenti (gestori di impianti nuovi; gestori che hanno presentato istanze di modifica sostanziale; produttori di tecnologie innovative; cittadini dei territori interessati da impianti esistenti), e dall'altra soggetti interessati a posticipare il più possibile la conclusione dei procedimenti (gestori di impianti esistenti; gestori che hanno presentato istanze di modifica non sostanziale; gestori oggetto di provvedimenti di riesame; società concorrenti di impianti nuovi; cittadini di territori interessati da impianti nuovi). I tempi fissati dalla norma per condurre la Conferenza di Servizi da parte della DVA sono generalmente rispettati. Le conseguenti decisioni sono comunicate ai gestori, che hanno gli strumenti previsti dalla norma per tutelarsi in caso di abusi, e alla chiusura del procedimento sono messe on-line a disposizione del pubblico. La norma non fissa tempi per le valutazioni inerenti la necessità di disporre il riesame delle AIA, pertanto, l'amministrazione in teoria ha un margine di discrezionalità a rischio di corruzione. Nella prassi consolidata, peraltro, ogni proposta di riesame è valutata (e generalmente accolta) dalla DVA negli stretti tempi tecnici necessari (pochi giorni) e resa accessibile al pubblico on-line.
- Predisposizione del parere della Commissione IPPC\_I contenuti tecnici del parere nonché le motivazioni che determinano l'esito della decisione del parere stesso sono di competenza della Commissione IPPC. Per quanto detto nelle premesse i componenti della Commissione sono soggetti che potrebbero potenzialmente subire pressioni lobbistiche sia economiche sia politiche.
- Predisposizione del provvedimento finale da parte della DVA\_ La predisposizione del provvedimento finale da parte della DVA, dovendosi questo basare sul parere della Commissione IPPC senza, pertanto, poter entrare nel merito dei contenuti tecnici nonché delle motivazioni che hanno determinato l'esito della decisione del parere stesso non è ad elevato rischio di corruzione ;
- Adozione del provvedimento finale da parte del Ministro\_ La fase di adozione del provvedimento finale da parte del Ministro può fornire elementi di criticità in quanto il Ministro ha la possibilità di restituire il provvedimento per eventuali supplementi istruttori da parte della apposita Commissione, e di fatto, adottando il provvedimento finale, condiziona i tempi ultimi di conclusione del procedimento.
- Controlli ISPRA\_ Gli esiti dei controlli condotti da ISPRA sugli impianti sono intrinsecamente affetti da un margine di discrezionalità a rischio di corruzione. Risulta, peraltro, che ISPRA gestisca adeguatamente tale rischio con rotazione degli ispettori e affiancamento degli stessi con tecnici ARPA. La norma non fissa tempi per concludere

le valutazioni inerenti la necessità di provvedere a diffidare i gestori ad attuare le misure, proposte da ISPRA in esito ai controlli, per tale motivo si ritiene che l'amministrazione abbia, in teoria, un margine di discrezionalità a rischio di corruzione. Nella prassi consolidata, peraltro, ogni proposta di diffida è valutata (e generalmente accolta) dalla DVA negli stretti tempi tecnici necessari (pochi giorni) e la relativa documentazione è messa su richiesta a disposizione del pubblico. Pertanto il rischio citato è adeguatamente minimizzato.

#### **Divisione IV - Valutazione e riduzione dei rischi ambientali derivanti da prodotti chimici e organismi geneticamente modificati**

I procedimenti a rischio che interessano la Divisione sono i seguenti

- Partecipazione ai processi decisionali in materia di sostanze chimiche pericolose presso il Comitato permanente della Commissione europea (Comitato REACH) e presso il Comitato tecnico di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell'art. 7 del DM 22 novembre 2007 (attuazione del regolamento CE n.1907/2006, "regolamento REACH")
- Predisposizione di pareri in merito ai rischi ambientali dei biocidi (pesticidi non agricoli) sottoposti a procedura di autorizzazione (amministrazione "capofila" Ministero della Salute) (Direttiva 98/8/CE, recepita con d.lgs 25 febbraio 2000 n. 174 e nuovo Regolamento (UE) n. 528/2012)
- Predisposizione di pareri in merito ai rischi ambientali dei prodotti fitosanitari (pesticidi agricoli) sottoposti a procedura di valutazione e autorizzazione ai sensi del dlgs 17 marzo 1995, n.194 e del regolamento CE n.1107/2009 ("amministrazione capofila" Ministero della Salute)
- Valutazione e autorizzazione dei rilasci deliberati nell'ambiente di OGM ai sensi della direttiva 2001/18/CE, recepita con decreto legislativo 224/2003 e s.m.i (direttiva 2015/412/UE) ("amministrazione capofila" MATTM)
- Promozione di studi e indagini mediante affidamento di incarichi e/o stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici di ricerca in possesso di competenze tecnico-scientifiche specialistiche ed esclusive (CNR, ISS, ISPRA, ENEA) per il perseguimento delle finalità istituzionali
- Acquisto di beni e servizi attraverso CONSIP, MEPA e procedure in economia

#### **Misure di prevenzione e riduzione dei fattori di rischio**

Nell'individuazione di soggetti coinvolti nei gruppi di lavoro e nei comitati che assumono decisioni a livello nazionale ed europeo l'appartenenza del personale designato ai ruoli delle amministrazioni interessate è garanzia di una piena responsabilità dell'Amministrazione rappresentata. Il concorso di più amministrazioni ai processi decisionali riguardanti l'adozione di decisioni e regolamenti a livello europeo (autorizzazioni di sostanze chimiche, restrizioni, divieti, richieste di studi specifici alle imprese interessate, etc.), attraverso la definizione delle posizioni nazionali da assumere nel contesto dei negoziati

europei, previene o ostacola scelte “anomale” riconducibili ad interessi particolari.

Una modalità operativa efficace per ridurre ipotesi di “opacità” è rappresentata dalla sistematica stesura di verbali o resoconti, riportanti gli esiti delle riunioni tra le amministrazioni, con l’indicazione delle posizioni assunte da ciascun rappresentante e delle decisioni assunte collegialmente (verbali che devono essere esplicitamente approvati dai partecipanti). Tali *documenti*, resi ufficiali, potranno essere esaminati su richiesta motivata da parte delle autorità preposte o da parte dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda la predisposizione dei pareri sui rischi ambientali dei prodotti fitosanitari, dei biocidi e degli OGM, il contributo di ciascuna Amministrazione competente per il settore di attività è di norma motivato da evidenze scientifiche e tecniche. La definizione di linee guida e procedure standardizzate a livello nazionale ed europeo consente la valutazione di eventuali discrepanze tra il parere fornito e le procedure a monte definite. Inoltre il concorso di più Amministrazioni alle decisioni conseguenti ai pareri forniti previene di fatto scelte “anomale” da parte dell’ “amministrazione capofila” (Ministero della Salute nel caso dei prodotti fitosanitari e dei biocidi, MATTM nel caso degli OGM).

Nella valutazione delle proposte e dei preventivi presentati da soggetti pubblici per l’affidamento di incarichi e/o per la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione per il perseguimento delle finalità istituzionali della Divisione, la scelta del contraente è effettuata sulla base di una verifica delle competenze specialistiche in possesso del proponente, privilegiando enti di ricerca pubblici accreditati e amministrazioni che perseguono le stesse finalità di interesse pubblico e che possono vantare una particolare esperienza tecnico-scientifica, a livello nazionale e internazionale, nel settore di riferimento. Nelle indicazioni sulla trasparenza delle P.A. vengono resi accessibili al pubblico (<http://www.minambiente.it/pagina/amministrazione-trasparente>) i dati riferiti ai contratti/convenzioni e le attività. La trasparenza delle attività svolte dall’Ufficio è ritenuta una valida misura di prevenzione del rischio di corruzione.

### **Rapporti in essere con la Società *in house*, Sogesid S.p.A.**

In linea con la Convenzione Quadro stipulata dal MATTM con la SOGESID s.p.a., società in house del Ministero, la Direzione ha in corso un rapporto convenzionale con la suddetta società finalizzata ad un supporto tecnico e specialistico nelle materie di propria competenza .

### *3.7. Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti internazionali con l’Unione Europea e gli organismi internazionali*

Con il DPCM del 10 luglio 2014, n. 142, è stato riorganizzato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare articolandolo in sette Direzioni Generali. In particolare la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia è stata

divisa in due: la “Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per i danno ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali – DG SVI” e la Direzione Generale per il Clima e l’Energia – DG CLE”.

La nuova DG SVI, organizzata in quattro Divisioni, ha perso le competenze inerenti clima ed energia ed ha acquisito le attività inerenti il Danno ambientale:

Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali;

Divisione II - Politiche di coesione e strumenti finanziari comunitari;

Divisione III - Affari internazionali;

Divisione IV - Affari europei.

La Direzione ha provveduto ad effettuare la mappatura dei procedimenti ritenuti a rischio di corruzione e la successiva valutazione del rischio di possibile corruzione secondo la terminologia utilizzata dalla normativa vigente. Considerato che le Politiche di Coesione vedono una partecipazione del Ministero a definizioni programmatiche determinate sotto la regia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come gli Affari Europei concernono attività di rapporti ed esecuzioni di normative dell’UE, rilevato altresì che le Attività internazionali dovranno seguire nuovi schemi operativi che rafforzino la parte istruttoria, dei n. 9 procedimenti mappati nel 2015, solo n. 2 sono stati identificati a rischio.

Sono di seguito descritti e rientrano nella **Divisione I**.

**a) Contributi per la promozione dei sistemi di gestione ambientale nelle Piccole e Medie Imprese**

A partire dal 2002, a seguito di un Protocollo stipulato in data 8 maggio 2002 tra il Ministero e Confindustria, la Direzione ha intrapreso un’attività di promozione di Sistemi di Gestione Ambientali (SGA) diretti alle Piccole e Medie Imprese (PMI). Il Protocollo, finalizzato alla promozione della certificazione ambientale ISO 14001 e Registrazione EMAS presso le Piccole e Medie Imprese, è finalizzato a dare un contributo alla copertura di spese già sostenute. Tali agevolazioni sono finanziate in regime di aiuti “*de minimis*” dalla Misura 1 della Programmazione per il 2002 del Fondo per lo Sviluppo Sostenibile (istituito con legge n. 388/2000, art. 109, e successive modifiche e approvato con Deliberazione del CIPE n. 63 del 2 agosto 2002). Il regime *de minimis*, ovvero senza obbligo di notifica alla Commissione Europea in quanto le somme erogate non sono incidenti sulla concorrenza in modo significativo, è attualmente disciplinato dal Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013. E’ stato conseguentemente controllato dall’Amministrazione che le imprese ammesse a beneficio non abbiano superato, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro di aiuti di questo tipo. La dotazione iniziale di 12.500.000 € è stata ridotta a 6.950.000 €, per effetto della riduzione della spesa pubblica intercorsa negli anni.

**Descrizione delle procedure.** I contributi alle PMI sono stati erogati con un Bando a “procedura a sportello” e per la gestione di tutta l’attività è stata istituita una Segreteria

Tecnica incaricata di esaminare le domande, formulare giudizi di ammissibilità e curare le comunicazioni con i soggetti interessati. La somma è stata impegnata sul cap. 7982 (ex 7953) - EF di provenienza 2002 e quindi attualmente i residui sono in regime di perenzione amministrativa. Il 30% di questo importo è destinato su base annuale alle PMI operanti nel Mezzogiorno. Il Bando è stato chiuso il 30 luglio 2015.

**Analisi di fattori a rischio.** A tale riguardo si ritiene che tali attività possano essere considerate a basso rischio, mancando di fatto la discrezionalità nella scelta degli interlocutori. Inoltre il conseguimento della registrazione/certificazione è garantita da una parte terza (Ente Certificatore) responsabile della procedura sostenuta dalle Imprese per il conseguimento della stessa. Infine le spese eleggibili per il raggiungimento della registrazione / certificazione sono regolarmente pagate dalla Azienda che ha inoltrato la domanda, ed autocertificate dal responsabile della Società che ha fornito la prestazione, ai sensi del Dpr 445/2000.

**Misure della prevenzione della corruzione.** Ad ogni pubblicazione di decreto di ammissione a finanziamento corrisponde un aggiornamento della pagina internet del Ministero dedicata al programma di agevolazione e procederà al suo continuo aggiornamento.

#### **b) Attività inerenti le procedure del danno ambientale**

L'attività svolta riguarda principalmente la gestione dei contenziosi legati al danno ambientale, in collaborazione con le Direzioni Generali competenti in tema di tutela delle matrici ambientali.

**Descrizione delle procedure.** La DG SVI ha il compito di predisporre la documentazione ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria in materia ambientale, nei limiti previsti dal DPCM 10 luglio 2014, n. 142, e di monitorare l'andamento dei procedimenti penali e civili in cui il Ministero è coinvolto. In caso di accertato danno ambientale in fase risarcitoria, ai sensi della Direttiva 2004/35/UE, si predilige l'individuazione delle necessarie modalità di ripristino con la specificazione del corrispettivo in termini di valutazione economica. E' dunque in questa fase che si rileva la necessità da parte del Ministero di avvalersi del supporto dell'ISPRA.

**Analisi di fattori a rischio.** Il pericolo potrebbe manifestarsi in una non corretta valutazione dell'entità del danno ambientale nella fase di specificazione del corrispettivo in termini di valutazione economica.

**Misure della prevenzione della corruzione.** Il supporto tecnico dell'ISPRA minimizza il rischio. Inoltre la DG SVI può farsi promotrice di collaborazioni con altre strutture specializzate (Corpo Forestale dello Stato, enti di ricerca etc. etc.), fermo restando la collaborazione delle altre Direzioni nelle valutazioni circa lo stato di danneggiamento delle matrici ambientali. Per quanto riguarda la fase di riscossione del risarcimento in termini monetari, la DG SVI ha provveduto all'iscrizione sul portale Equitalia.

#### **Rapporti in essere con la Società *in house*, Sogesid S.p.A.**

In linea con la Convenzione Quadro stipulata dal MATTM con la SOGESID s.p.a., società in house del Ministero, la Direzione ha in corso un rapporto convenzionale con la suddetta società finalizzata ad un supporto tecnico e specialistico nelle materie di propria competenza. Si evidenziano 2 Convenzioni operative in essere aventi ad oggetto: **“Supporto specialistico per l’attuazione dell’attività inerenti lo sviluppo sostenibile” e “Rafforzamento delle Autorità Ambientali”**.

### *3.8. Direzione degli affari generali e del personale*

Con la nuova organizzazione del Ministero ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142, la struttura della DGAGP è stata modificata riducendo da sei a cinque le divisioni, pur rimanendo le competenze sostanzialmente inalterate ad eccezione di quelle relative all’ISPRA e alle benemerienze che sono transitate presso il Segretariato Generale. Nell’ambito delle proprie competenze la Direzione ha proceduto all’analisi delle linee di attività rientranti nelle c.d. aree a rischio di corruzione comuni o obbligatorie in particolare **AREA A) e AREA B.)**

#### *a) Acquisizione e progressione del personale*

##### **Reclutamento tramite procedimento concorsuale**

I principali fattori di rischio corruzione sono stati individuati come segue:

- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- manipolazione risultati esami.

#### *b) Progressioni di carriera*

##### **Progressione tramite procedimento concorsuale di riqualificazione**

Il principale fattore di rischio corruzione individuato è quello relativo all’eventualità di progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente, allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Allo stato presso il Ministero tali procedure non vengono effettuate né gestite.

#### **AREA B)**

## Affidamento di lavori, servizi e forniture

In tale ambito sono stati censiti, in particolare, i seguenti procedimenti, di carattere ricorrente, ricadenti nella competenza della Direzione:

- Acquisizione di beni e servizi;
- Coordinamento e programmazione degli acquisti in gestione unificata;
- Gestione assicurazione dirigenti;
- Fornitura buoni pasto personale;
- I principali fattori di rischio corruzione individuati sono i seguenti:
- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.

Le forniture e i servizi di cui sopra sono assicurati, quando possibile, tramite il ricorso a convenzioni CONSIP o ad acquisti sulla piattaforma elettronica Acquistinrete. Pertanto il rischio è minore rispetto all'eventualità in cui gli stessi servizi fossero appaltati ricorrendo a gare ad evidenza pubblica o procedure negoziate senza pubblicazione di bando o a procedure in economia, al di fuori, quindi, delle convenzioni CONSIP o del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). Attualmente la prassi relativa alla programmazione degli acquisti in gestione unificata prevede che il dirigente responsabile, per il tramite del consegnatario, formuli annualmente, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, un fabbisogno di spesa da sottoporre all'approvazione dei titolari del centro di responsabilità amministrativa. Durante l'anno le richieste di acquisto in gestione unificata, pervenute dai vari CDR, sono sempre preventivamente accompagnate da una verifica del consegnatario sulle eventuali giacenze di magazzino, nonché degli approvvigionamenti già eseguiti rispetto alle categorie merceologiche richieste.

**Ufficio del Consegnatario.** L'attività del Consegnatario è regolata dal D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato". In particolare, le attività dell'Ufficio del Consegnatario che vengono in rilievo ai fini del presente Piano sono:

- la conservazione e la gestione dei beni e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati;
- la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;
- la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso;
- la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

Si ritiene, pertanto, che le attività di vigilanza e custodia dei beni



dell'Amministrazione, per loro natura, ricadano tra quelle a rischio di corruzione in senso ampio.

**Ufficio Cassa.** L'attività del Cassiere è regolata D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato". In particolare l'attività di "maneggio valori" (buoni pasto; buoni carburante; anticipo spese missioni, ecc) si configura per sua natura a rischio di corruzione in senso ampio.

#### 4. ELENCO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ OGGETTO DI MAPPATURA ED ESITI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL “RISCHIO CORRUZIONE”.

Si riporta di seguito, in relazione a ciascuna delle Aree di rischio c.d. “comuni o obbligatorie” di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 190/2012, **l’elenco sintetico dei procedimenti amministrativi / linee di attività che risultano mappate alla data di predisposizione del presente Piano e che, alla luce dei contributi forniti dai Referenti per la corruzione delle Strutture ministeriali interessate, sono state individuate come classificabili “a rischio di corruzione”**. Per la descrizione dettagliata dei suddetti processi si rimanda al registro dei rischi allegato.

<b>PROBABILITA'</b>	5	5	10	15	20	25	<div style="background-color: #00B0F0; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"><b>ACCETTABILE</b></div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"><b>MEDIO-BASSO</b></div> <div style="background-color: #FFFF00; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"><b>RILEVANTE</b></div> <div style="background-color: #FF0000; padding: 5px; text-align: center;"><b>CRITICO</b></div>
	4	4	8	12	16	20	
	3	3	6	9	12	15	
	2	2	4	6	8	10	
	1	1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5	
		<b>IMPATTO</b>					

## Elenco dei procedimenti a rischio

n	CdR	Denominazione Processo/Procedimento interno	Valutazione complessiva del rischio
1	TUTTI I CDR	Acquisto di beni servizi al di fuori del mercato elettronico (Me.PA)	4
2	TUTTI I CDR	Acquisto di beni servizi tramite mercato elettronico (Me.PA)	3
3	SG	Affidamento servizi per realizzazione programmi di educazione ambientale e comunicazione	4
4	SG	Riconoscimento del titolo ambientale delle associazioni	5
7	RIN	Programmi di cofinanziamento - Inquinamento ambientale	2
8	RIN	Programmi di finanziamento - Inquinamento ambientale	2
9	RIN	Disposizioni in materia di movimentazione transfrontaliera dei rifiuti.	3
10	RIN	Funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte IV del D. Lgs. 152 del 3/4/2006	4
11	RIN	Individuazione delle tipologie di rifiuti gestite mediante consorzi (oli vegetali e minerali esausti, pneumatici fuori uso, pile e batterie esauste, RAEE, imballaggi e rifiuti di imballaggio, beni in polietilene)	4
12	STA	Esame dei documenti da parte degli Enti (ISS, ISPRA, ARPA, altri enti per temi specifici)	4
13	STA	Esame dei documenti da parte della Struttura Tecnica di Assistenza della Direzione STA	6
14	STA	Assegnazione e gestione della documentazione	6
15	STA	Verbalizzazione della Conferenza dei Servizi istruttoria ex art. 14 della l. 241/1990	6
16	STA	Verifica eventuale anomalia dell'offerta	3
17	STA	Affidamenti diretti PON Sicurezza	3



n	CdR	Denominazione Processo/Procedimento interno	Valutazione complessiva del rischio
18	STA	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3
19	STA	Procedure negoziate	4
20	STA	Affidamenti diretti PST	4
21	STA	Conferimento di incarichi di collaborazione	4
22	PNM	Rilascio licenza giardini zoologici	3
23	PNM	Rilascio pareri autorizzativi per Export, re-export, import di specimen inclusi in uno degli Allegati al Reg. (CE) 338/97. Parere sul riconoscimento di nascita in cattività di specimen CITES	4
24	PNM	Gestione degli acquisti di beni e servizi per le parti non attribuite in gestione unificata - extra CONSIP - senza Bando di Gara	3
25	PNM	Gestione degli acquisti di beni e servizi, per le parti non attribuite in gestione unificata, su mercato elettronico (Me.PA)	3
26	PNM	Gestione degli acquisti di beni e servizi per le parti non attribuite in gestione unificata extra CONSIP con bando di gara.	3
27	PNM	Salvaguardia fauna e flora selvatica	3
28	CLE	Rilascio di autorizzazioni all'esportazione di halon per usi critici di cui al Regolamento (CE) n. 1005/2009	4
29	CLE	Attività in ordine alla certificazione in materia di gas fluorurati a effetto serra (F-gas)	4
30	Comitato Ecolabel Ecoaudit	Assegnazione del marchio Ecolabel e/o della Dichiarazione ambientale EMAS	5
31	Comitato EU-ETS	Rilascio autorizzazione e aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra	8
32	Comitato EU-ETS	Assegnazione quote di emissione	7
33	Comitato EU-ETS	Procedure di sanzione	8
34	CLE	Decreti recanti schemi di incentivazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili (ex D. Lgs. 28/2011, D.Lgs. 102/2014)	7



n	CdR	Denominazione Processo/Procedimento interno	Valutazione complessiva del rischio
35	CLE	Fondo Rotativo Kyoto - finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra – Bando 1	8
36	CLE	Fondo Rotativo Kyoto - finanziamento di interventi nel settore della green economy con sviluppo dell'occupazione giovanile – Bando 2	8
37	CLE	Fondo Rotativo Kyoto - interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici – Bando 3	6
38	CLE	Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013 (POI Energia)	6
39	VAA	Rilascio decreto interministeriale di VIA ORDINARIA	10
40	VAA	Rilascio decreto direttoriale di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA ORDINARIA	8
41	VAA	Rilascio decreto direttoriale di VERIFICA DI OTTEMPERANZA VIA ORDINARIA	8
42	VAA	Rilascio del parere di VIA LEGGE OBIETTIVO	10
43	VAA	Rilascio Decreto Direttoriale di VARIANTI DI VIA LEGGE OBIETTIVO	8
44	VAA	Rilascio Decreto Direttoriale di VERIFICA DI ATTUAZIONE DI VIA LEGGE OBIETTIVO	8
45	VAA	Rilascio Decreto Direttoriale di VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI VIA LEGGE OBIETTIVO	8
46	VAA	Rilascio decreto interministeriale di VAS	8
47	VAA	Rilascio decreto direttoriale di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS	8

n	CdR	Denominazione Processo/Procedimento interno	Valutazione complessiva del rischio
48	VAA	Parere per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci pericolose in difformità dalle disposizioni dell'accordo ADR di cui all'art. 168, comma 4bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285	2
49	VAA	Gestione amministrativa dei procedimenti di rilascio delle AIA di competenza statale anche avvalendosi dell'Ispra	5
50	VAA	Gestione amministrativa dei procedimenti di rilascio delle AIA di competenza statale anche avvalendosi dell'Ispra - Riesame	5
51	VAA	Gestione amministrativa dei procedimenti di rilascio delle AIA di competenza statale anche avvalendosi dell'Ispra – Modifica non sostanziale	5
52	VAA	Gestione amministrativa degli esiti dei controlli ISPRA sulle AIA di competenza statale	2
53	VAA	Partecipazione ai processi decisionali in materia di sostanze chimiche pericolose presso il Comitato permanente della Commissione europea (Comitato REACH) e presso il Comitato tecnico di coordinamento nazionale	4
54	VAA	Predisposizione di pareri in merito ai rischi ambientali dei biocidi (pesticidi non agricoli) sotto-posti a procedura di autorizzazione (amministrazione "capofila" Ministero della Salute) (Direttiva 98/8/CE, recepita con d.lgs 25 febbraio 2000 n. 174 e nuovo Regolamento (UE) n. 528/2012)	2
55	VAA	Predisposizione di pareri in merito ai rischi ambientali dei prodotti fitosanitari (pesticidi agricoli) sottoposti a procedura di valutazione e autorizzazione ai sensi del dlgs 17 marzo 1995, n.194 e del regolamento CE n.1107/2009 ("amministrazione capofila" Ministero della salute)	2
56	VAA	Valutazione e autorizzazione dei rilasci deliberati nell'ambiente di OGM ai sensi della direttiva 2001/18/CE, recepita con decreto legislativo 224/2003 e s.m.i (direttiva 2015/412/UE) ("amministrazione capofila" MATTM)	3
57	VAA	Promozione di studi e indagini mediante affidamento di incarichi e/o stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici di ricerca in possesso di competenze tecnico-scientifiche specialistiche ed esclusive (CNR, ISS, ISPRA, ENEA) per il perseguimento delle finalità istituzionali	3
58	SVI	promozione sistemi gestione ambientale	3



n	CdR	Denominazione Processo/Procedimento interno	Valutazione complessiva del rischio
59	SVI	gestione delle procedure del danno	3
60	AGP	Trattamento economico del personale	1
61	AGP	Sviluppo e gestione del Sistema Informativo/Acquisti Informatici	2
61	AGP	Acquisizione e progressione del personale	3
63	AGP	Gestione e funzionamento dell'asilo nido Ministeriale	3
64	AGP	Bando per assegnazione posti all'interno dell'asilo nido per gli utenti finali (genitori e bambini)	4

## 5.CONTRIBUTI *STAKEHOLDER*

---

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha inteso avviare un'iniziativa di consultazione pubblica, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, avente ad oggetto la predisposizione del PTPC, con il coinvolgimento di tutti i principali *stakeholder* dell'amministrazione, in particolare le associazioni ambientaliste.

In base alle rilevanze statistiche nel settore ambientale, gli aspetti di maggiore criticità, in relazione al rischio di corruzione e illegalità, abbracciano vari campi della vita economica e civile: dalle c. d. agro-mafie, agli abusi sugli animali, ai fenomeni diffusissimi di inquinamento dei terreni, delle falde idriche, dell'aria, come pure il fenomeno degli incendi dolosi.

Il settore del ciclo dei rifiuti risulta ancora individuato tra quelli maggiormente esposti alla corruzione, tanto che per i rifiuti solidi urbani l'azione di prevenzione che viene suggerita è quella di incentivare e sostenere le politiche virtuose in tema di riduzione e riciclo, privilegiando cooperative e altri enti economici in una logica di prossimità, nella consapevolezza che più lungo è il tragitto dei rifiuti più aumenta la possibilità che si concretizzino occasioni di illegalità. Nelle procedure di affidamento di appalti e sub appalti, si ritiene opportuno richiedere la certificazione antimafia anche per appalti e sub appalti inferiori a 150 mila euro; fare ricorso alle *white list* predisposte dall'ente pubblico, in sinergia con la prefettura; aumentare le procedure di controllo dell'intera filiera con le più moderne tecnologie a disposizione, dal trasporto fino allo smaltimento definitivo insieme alla mappatura degli impianti/siti a rischio di penetrazione criminale, anche mafiosa, predisponendo una vera e propria analisi dei rischi con riferimento ai flussi. Si auspica anche una maggiore integrazione degli impianti con la comunità di riferimento, rompendo con l'approccio che considera gli impianti di gestione/trattamento dei rifiuti come luoghi avulsi dalla società civile. Quanto ai rifiuti speciali, sarebbe necessario effettuare un censimento della produzione e gestione attendibile per avere un controllo dell'intero ciclo. Anche per i rifiuti speciali è ritenuto utile dotarsi di un'analisi dei flussi per individuare eventuali situazioni di illegalità. Inoltre, l'incentivazione del *Green Public Procurement* per l'acquisto di prodotti riciclati agirebbe sotto il profilo della prevenzione.

Viene inoltre evidenziato come il controllo sociale, la consapevolezza diffusa, la competenza con cui si opera possono essere perseguiti agendo sulle leve della corretta informazione e della formazione. In tale ambito, viene ricordato che è stato firmato un Protocollo per la legalità ambientale tra Legambiente, Libera, Unioncamere e Comitato Nazionale Albo gestori Ambientali del ministero dell'Ambiente, a supporto della trasparenza e legalità dei sistemi produttivi tra i cui obiettivi è indicato specificamente "favorire il rispetto della normativa ambientale da parte delle imprese in materia di gestione dei rifiuti".

Altro tema sensibile segnalato è quello relativo alle diverse inchieste, con episodi di corruzione, riguardanti gli impianti di produzione di energie rinnovabili. Nel campo delle

rinnovabili viene auspicato una semplificazione degli *iter* autorizzativi per avere certezza dei tempi e degli investimenti ma anche per combattere la corruzione che si annida negli iter lunghi e tortuosi. Si rappresenta, inoltre, l'esigenza di separare la figura del Responsabile della Conferenza dei servizi e da quella del Responsabile Unico, perché quest'ultimo deve conoscere approfonditamente il tutto, istruire, informare tutti i soggetti decisionali, ben oltre i compiti formali. Viene altresì auspicato che il settore sia dotato di regole più complete, chiare e uniformi, che mettano gli operatori onesti nelle condizioni di lavorare e al contempo garantiscano l'osservanza di leggi e vincoli.

Un ulteriore elemento prioritario è la questione relativa alle aree naturali protette e tutela biodiversità e, in particolare, agli Enti Parco Nazionale. Per i quali viene riconosciuta come fondamentale la “*governance*” del territorio e le relative politiche di programmazione, trasparenza, partecipazione. In alcune aree sensibili insiste il tema del contrasto all'illegalità, ove dovrà avviarsi un sempre più stretto e coraggioso raccordo con le forze dell'ordine e la magistratura. Dal punto di vista della tutela della biodiversità è rilevante quanto emerge dal *dossier* Ecomafia, infatti nel 2012 sono in crescita gli illeciti contro gli animali e la fauna selvatica con un +6,4% rispetto al 2011, con una media di quasi 22 reati al giorno. Un fenomeno in costante ascesa segnalato è il traffico illegale di specie protette a cui si aggiunge un fenomeno nuovo che riguarda la detenzione e l'abbandono di animali esotici responsabili anche dell'introduzione di specie aliene negli habitat naturali, con grave danno per le specie autoctone e la biodiversità.

Nel 2013 si è registrata una diminuzione degli incendi boschivi rispetto all'anno precedente grazie, come riconosce lo stesso Corpo forestale dello Stato, all'intensa ed efficace attività di intelligence condotta dal Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo (NIAB).

Altro tema rilevante è l'abusivismo edilizio nelle aree protette, che incide negativamente sul habitat naturale cambiando in alcuni casi il corso dei fiumi e il loro regime idrico oltre a esporre spesso la popolazione a pericoli gravi da dissesto idrogeologico.

Un maggiore impegno sul fronte degli illeciti amministrativi, ad opera peraltro degli Enti territoriali competenti, una capacità di intelligence e di intervento più raffinata e moderna, completata da un quadro normativo meglio definito sono i suggerimenti che paiono indispensabili per un contrasto reale del fenomeno.

## 6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE PER NEUTRALIZZARLO

---

Le misure per neutralizzare o ridurre il rischio si distinguono in **obbligatorie**, quali quelle previste dalla legge, da attuarsi necessariamente nell'amministrazione, e misure **ulteriori**, quali nuove proposte operative valutate dall'ente come funzionali al miglioramento degli standard amministrativi.

Con riguardo alle prime occorre individuare i termini entro i quali devono essere implementate; in relazione alle seconde, devono essere verificati l'impatto sull'organizzazione e la disponibilità delle risorse necessarie per l'applicazione.

*6.1 Misure obbligatorie da adottarsi in tutte le strutture organizzative.*

### **a) Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione**

Lo strumento del codice di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute regolano, in senso legale ed eticamente corretto, il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. L'articolo 54 del decreto legislativo n.165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190/2012, prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il Codice di comportamento del Ministero, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 è stato adottato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 279 del 19 novembre 2014, e successivamente pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Informazione dell'avvenuta pubblicazione è stata inviata a tutti i dipendenti, tramite messaggio di posta elettronica recante, tra l'altro, anche l'URL (*uniform resource locator*) per effettuare un collegamento diretto con il documento in questione.

L'art. 3 del suddetto Codice, in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 62 del 2013, precisa che esso si applica ai dipendenti del Ministero con rapporto di lavoro contrattualmente disciplinato, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

In ottemperanza alla menzionata disposizione, gli uffici del Ministero competenti ad adottare i suddetti atti, e a stipulare i contratti di cui trattasi, devono inserire negli stessi la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento anche per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per coloro che ricoprono incarichi in organi collegiali o Commissioni e Comitati, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni, servizi od opere a favore dell'amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice deve prevedere espressamente la risoluzione o la decadenza dal rapporto in corso, quale clausola necessaria da inserire nei contratti in questione. A tal proposito sono state disposte più note, da rispettare costantemente, volte a rendere edotti i consulenti e collaboratori a vario titolo, circa gli obblighi di riservatezza ed autonomia derivanti dall'impiego nelle attività progettuali come previsto dalla L.190/2012.

Gli uffici dirigenziali generali provvedono, nell'ambito di rispettiva competenza, a trasmettere per posta elettronica il Codice ai titolari di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione. All'atto della sottoscrizione di contratti di lavoro o di conferimento di incarichi occorrerà dichiararne la presa visione e conoscenza del contenuto .

Il Codice del Ministero, ai fini del collegamento con il PTPC, tra l'altro prevede:

- l'obbligo dei dipendenti di collaborare all'adozione delle misure di prevenzione individuate nel PTPC nonché alla comunicazione di informazioni al RPC;
- l'obbligo dei dipendenti di assicurare la comunicazione tempestiva e completa dei dati, delle informazioni e degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza.

## **b) Rotazione del personale e degli incarichi**

Particolare rilevanza viene affidata dalla legge n.190/2012 alla rotazione degli incarichi quale misura preventiva del rischio corruzione. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Detta misura è stata già applicata dal MATTM in occasione del conferimento degli incarichi ai Dirigenti generali a capo delle strutture organizzative definite nel nuovo Regolamento di organizzazione adottato con DPCM n. 142 del 10 luglio 2014.

Tale disposizione è stata in parte attuata anche per la microstruttura relativa all'organizzazione di II livello adottata con DM n. 9 del 19 gennaio 2015, pur opportunamente garantendo il necessario know-how operativo all'interno dell'organizzazione onde evitare rallentamenti ed interruzioni dell'attività amministrativa.

Per rendere la “regola” stabile ed equilibrata, è stato definito quale “obiettivo” operativo inserito nel Piano della Performance la predisposizione di un “regolamento interno” (da definirsi entro il corrente anno nel rispetto delle regole sindacali) ove prioritariamente

individuare le aree di rischio in cui attuare la rotazione

Secondo quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1, comma 10, lett. b) il Responsabile della prevenzione procede alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, assicurando il rispetto del limite quinquennale di permanenza, nello stesso ufficio e nella medesima funzione.

### **Personale dirigenziale**

Per nel rispetto del generale criterio di rotazione, riguardo al conferimento degli incarichi dirigenziali nei settori particolarmente esposti a rischio di corruzione, da disciplinarsi in un atto generale recante i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, approvato dall'autorità di indirizzo politico, le scelte devono essere calate nel contesto organizzativo tale da garantire la dovuta competenza specifica, in settori connotati da particolare complessità, e nel rispetto del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, a garanzia delle eventuali necessità di interventi tempestivi in materia ambientale.

L'eventuale rinnovo dell'incarico dirigenziale per il medesimo ufficio, oltre la durata quinquennale, sarà motivato, nell'atto di conferimento, da comprovate esigenze organizzative e funzionali, ivi incluse quelle connesse al reperimento delle più idonee professionalità nei settori caratterizzati da alta complessità procedurale e/o tecnico-amministrativa e alla carenza di organico nell'amministrazione. Del rinnovo deve essere data comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

### **Personale non dirigenziale**

Il personale non dirigenziale sottoposto alla misura della rotazione è soltanto quello che opera in settori particolarmente esposti alla corruzione, dotato di poteri istruttori, responsabile dei procedimenti a rischio, coinvolto in fasi di controlli successivi. Qualora non sia possibile reperire i profili necessari, l'amministrazione potrebbe ricorrere al mutamento del profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza, previo adeguato percorso di formazione ed affiancamento.

Menzione a parte meritano l'ufficio del Cassiere e quello del Consegretario. In questi casi è previsto che l'incarico di durata triennale del titolare dell'ufficio, e del relativo vice, non sia rinnovabile e che la sostituzione degli stessi non sia contemporanea.

Va precisato che nel caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l'amministrazione ha avuto conoscenza di un'informazione di garanzia o è stato emesso un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) o di avvio di procedure disciplinari per condotte di natura corruttiva connesse all'incarico, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del

rapporto, l'amministrazione:

- per il personale dirigenziale, procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. 1 *quater*, e dell'art. 55 *ter*, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- per il personale non dirigenziale, procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. 1 *quater*.

Secondo quanto disposto dal citato art.16 c. 1, lett. 1 *quater*, è responsabilità diretta del dirigente di livello generale, posto al vertice della struttura interessata, disporre la rotazione del personale in conseguenza di procedimento penale o disciplinare come sopra specificato, rientrando nell'ambito delle misure gestionali di sua competenza. L'applicazione della misura va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità.

Del rispetto della misura di rotazione, con l'indicazione puntuale dei casi di impossibilità oggettiva o di situazioni di emergenza ambientale, sarà data evidenza nella relazione annuale sul monitoraggio del rispetto delle misure del presente Piano.

### **c) Incarichi**

La disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego è la diretta conseguenza del dovere di esclusività della prestazione lavorativa a garanzia, innanzitutto, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e, secondariamente, dell'ostacolo alla nascita di conflitti di interesse fra la pubblica amministrazione e gli altri soggetti per i quali il dipendente pubblico dovesse prestare la sua opera.

La vigente normativa già esprime chiaramente l'intenzione del legislatore di imporre limiti rigorosi allo svolgimento di incarichi esterni da parte del dipendente pubblico, e ciò al fine di impegnarlo in via esclusiva a favore della P.A. per la quale lavora, per il conseguente raggiungimento di una migliore efficienza dei servizi erogati dall'Amministrazione medesima, fino ad arrivare alla legge 190 del 2012, la quale individua nell'attribuzione di incarichi esterni un elemento di pericolo e di rischio relativamente all'insorgere di comportamenti non improntati alla correttezza e al rispetto del principio di legalità.

A completamento del predetto quadro normativo, il Dipartimento della Funzione Pubblica in data 24 giugno 2014 ha formalmente approvato un documento recante i "*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*", in cui si ribadisce che sono vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

- che prestino servizio a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50%, gli incarichi che presentino le caratteristiche di cui al paragrafo **a)** del documento, (abitudine e professionalità) e al paragrafo **b)** del medesimo (conflitto di interessi);
- con prestazione lavorativa con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50%, gli incarichi che presentino le caratteristiche conflitto di interessi (di cui al paragrafo **b)** del suddetto documento);

- a prescindere dal regime dell'orario di lavoro, gli incarichi che presentino le caratteristiche indicate nel paragrafo *c)* dello stesso documento, ossia quelli preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro, fermo restando quanto previsto dai paragrafi *a)* e *b)*. A mero titolo esemplificativo si citano gli incarichi che si svolgono durante l'orario di servizio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità anche durante l'orario di servizio; incarichi che, in aggiunta a quelli già autorizzati, possano eccedere l'eventuale tetto massimo per il numero di incarichi (se fissato dall'amministrazione) o evidenziare il pericolo di compromissione dell'attività; incarichi che non siano stati autorizzati ex art. 53 del d.lgs. 165 del 2001; ecc.

Al fine di evitare violazioni delle disposizioni, le strutture ministeriali dovranno assolvere puntualmente agli adempimenti in materia di attribuzione ed accettazione di incarichi.

Il soggetto che voglia espletare attività esterne all'Amministrazione deve ottenere, dalla stessa, l'autorizzazione (ex art. 53 del d.lgs. 165 del 2001) e corredare la richiesta con l'elenco e la relativa durata di tutti gli incarichi che sta svolgendo o che ha svolto nell'ultimo quinquennio. L'Amministrazione, dal canto suo, deve comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Sarà cura delle unità organizzative, provvedere anche alla pubblicazione dei medesimi dati sul sito ministeriale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Si ribadisce, inoltre, che gli incarichi di servizio (quali membri di commissioni, collaudi, inserimenti in contingenti di personale previsti in ordinanze di emergenza ambientale, esperti, ecc), a qualsiasi titolo retribuiti (compensi, indennità, ecc), devono essere conferiti al personale dipendente, nel rispetto del principio di turnazione e rotazione, anche previo espletamento di apposite procedure di interpello, con adeguata pubblicizzazione preventiva dell'oggetto dell'incarico, del compenso lordo previsto, delle norme in applicazione delle quali l'incarico viene conferito, dei requisiti richiesti per l'espletamento dello specifico incarico e dei criteri di scelta per l'affidamento dell'incarico.

Alle singole procedure viene garantita la massima trasparenza, pubblicità e imparzialità. La composizione delle commissioni preposte alla valutazione delle candidature dovrà rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di concorsi e selezione di personale, nonché imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Anche la designazione/individuazione di personale dipendente del Ministero ai fini del conferimento al medesimo personale di incarichi, a qualsiasi titolo retribuiti, da parte di altre pubbliche amministrazioni, Società private o partecipate e/o Enti pubblici, dovrà avvenire nel rispetto delle medesime modalità.

Si rammenta, infine, che i medesimi principi sin qui enunciati, devono essere utilizzati, laddove applicabili, anche in occasione del conferimento di incarichi a titolo gratuito ai propri

dipendenti.

Per la regolamentazione della formazione di commissioni, di assegnazioni agli uffici e di conferimento e disciplina degli incarichi, nonché per le attività non consentite ai pubblici dipendenti è necessario che il Ministero adotti con tempestività un apposito atto disciplinante tali fattispecie, ad opera della direzione generale AGP.

Tale atto individuerà i criteri oggettivi e predeterminati da rispettare dagli organi competenti, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Parimenti necessaria è l'istituzione del Servizio Ispettivo previsto dall'articolo 1, comma 62, della legge 662/1996, ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 56 a 65 della medesima legge. Si rilevano, in proposito, anche le Circolari della Funzione Pubblica n. 3 del 1997 e n. 6 del 1997 in materia di lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità oltre al già citato documento del 24 giugno 2014.

#### **d) Astensione in caso di conflitto di interessi**

L'art. 6-bis della legge n.241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n.190 del 2012, stabilisce che *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale.”*

In osservanza della suddetta disposizione, ripresa nell'art. 7 del Codice di comportamento del Ministero, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere “interessi propri” (patrimoniali e non), ovvero di suoi parenti entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Sull'astensione decide il responsabile dell'Ufficio di appartenenza ed assume i conseguenti provvedimenti prevedendo un sistema di archiviazione dei casi di astensione e inviando apposita comunicazione al RPC.

In particolare nel Codice di comportamento del ministero, è previsto che tutti i dirigenti ed i collaboratori esterni rilascino dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, conformemente alla modulistica allegata. La stessa misura è stata richiesta alla società *in house providing* SOGESID, rispetto ai propri dipendenti che operano presso il ministero, nonché all'ISPRA e agli altri soggetti che collaborano con proprio personale, oltreche richiedendo garanzie di riservatezza nell'utilizzazione degli atti.

Si ritiene misura utile e sufficiente effettuare il controllo periodico in modalità *random*, salvo apposite verifiche da disporsi in casi di segnalazioni di anomalie, di una quota percentuale nella misura del 10% delle autodichiarazioni. Gli esiti di tali controlli sono in ogni caso immediatamente trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione

#### **e) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali**

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ha dettato nuove norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012, introducendo alcune ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice, degli incarichi dirigenziali interni e degli incarichi dirigenziali esterni.

L'**inconferibilità** consiste, invece, nella *“preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi amministrativi di vertice (segretario generale o direttore generale) o incarichi dirigenziali interni o esterni (direzione di ufficio di livello dirigenziale non generale e incarichi di funzione dirigenziale presso gli uffici di diretta collaborazione) a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”* (art. 1 comma 2 lett. g) del d.lgs. 39/2013).

L'**incompatibilità** consiste nell'obbligo *“per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”* (art. 1 comma 2 lett. h) del d.lgs. 39/2013).

Con riguardo al nuovo regime delle incompatibilità, ferme rimanendo le ipotesi già normativamente previste di collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente pubblico, per quanto di particolare interesse del Ministero:

- gli incarichi amministrativi di vertice (segretario generale o direttore generale) conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione, e gli altri incarichi dirigenziali non generali comunque denominati, che comportino poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dal Ministero, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche presso tali enti (presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente) nonché con lo svolgimento in proprio di un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Ministero stesso;

- gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi di direttore di ufficio e gli incarichi di funzione dirigenziale presso gli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti di ruolo del Ministero o del ruolo di altre amministrazioni pubbliche (incarichi dirigenziali interni) o a soggetti non muniti di qualifica dirigenziale o comunque non dipendenti da pubbliche amministrazioni (incarichi dirigenziali esterni) sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro, di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge n. 400 del 1988 o di Parlamentare;

Lo svolgimento dell'incarico in una situazione di incompatibilità comporta la decadenza dallo stesso e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Relativamente alle **cause di inconfiribilità degli incarichi** è previsto che tale limite operi anche in presenza di sentenza non passata in giudicato e che, a tali fini la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) sia equiparata alla sentenza di condanna (art. 3 d.lgs. 39/2013).

Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, l'inconfiribilità ha carattere *permanente* in caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici, di risoluzione del rapporto di lavoro per procedimento disciplinare o di cessazione del rapporto di lavoro autonomo; ha la durata dell'interdizione dai pubblici uffici se questa è *temporanea*; negli altri casi l'inconfiribilità ha una *durata di 5 anni* (art. 3 comma 2 d.lgs. 39/2013).

Ove la condanna riguardi uno degli altri reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconfiribilità ha carattere *permanente* in caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici, di risoluzione del rapporto di lavoro per procedimento disciplinare o di cessazione del rapporto di lavoro autonomo; ha la durata dell'interdizione dai pubblici uffici se questa è *temporanea*; negli altri casi l'inconfiribilità ha una durata pari al *doppio della pena inflitta* e comunque non superiore a 5 anni (art. 3 d.lgs. 39/2013)..

Nei casi di inconfiribilità non conseguente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, al dirigente di ruolo può essere conferito un incarico dirigenziale che non comporti esercizio delle competenze di amministrazione e gestione (ad es. incarichi di consulenza, studio e ricerca ex art. 19, comma 10, d.lgs. n. 165 del 2001). Se ciò risulta impossibile, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità (art. 3 d.lgs. 39/2013) .

Nell'ipotesi in cui il soggetto incaricato sia esterno all'amministrazione o, se dipendente, non rivesta la qualifica dirigenziale corrispondente all'incarico ricoperto (a es. incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001), per la durata della situazione di inconfiribilità è sospeso l'incarico e l'efficacia del relativo contratto individuale di lavoro e per tale periodo non spetta alcun trattamento economico. Fatto salvo il termine

finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva di proscioglimento.

Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Ministero ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite da questa Amministrazione è prevista l'inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali relativi all'ufficio del Ministero che esercita funzioni di regolazione o finanziamento dei suddetti enti.

In tali ipotesi il RPC del Ministero contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità e segnala i casi di possibile violazione all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 e i relativi contratti sono nulli. Il soggetto che ha conferito l'incarico dichiarato nullo è responsabile per le conseguenze economiche dell'atto e per tre mesi non può conferire ulteriori incarichi di sua competenza; il relativo potere è esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri e l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito del Ministero.

Per agevolare l'adempimento di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, il quale dispone che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, è stato predisposto apposito modulo (all. n. ....) da compilarsi al momento della comunicazione dell'avvio del procedimento di conferimento e, in quanto condizione di efficacia dell'incarico, l'avvenuto adempimento deve essere citato nelle premesse del provvedimento di conferimento, mentre la dichiarazione resa deve essere trasmessa, in allegato allo stesso, per la fase del controllo preventivo. Le dichiarazioni rese sono, inoltre, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" in allegato alla comunicazione dei contratti e degli incarichi. Si precisa infine che, ferma rimanendo ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico dirigenziale (incarico amministrativo di vertice o incarichi dirigenziali interni ed esterni) per un periodo di 5 anni.

Il citato modello deve contenere l'elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4,5,7 e 8 del d.lgs. n. 39/2013. La dichiarazione deve specificare, con riferimento a ciascun incarico o carica, l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.

Per evitare che l'incarico possa essere conferito in presenza di situazioni di potenziale

incompatibilità nonché assicurare che il controllo sia effettuato all'atto del conferimento dell'incarico e, conseguentemente, che la situazione di incompatibilità possa essere rimossa tempestivamente, la dichiarazione deve anche indicare l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità, con specifico riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 del d.lgs. n. 39/2013.

Poiché la dichiarazione in parola deve essere rilasciata annualmente, si stabilisce che i titolari di incarico producano tale dichiarazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, con l'intento di intervenire nei casi di modifica delle condizioni dichiarate.

Il RPC, con nota n. 998 del 27/5/2015, ha fornito indicazioni affinché l'adempimento in questione venga rispettato anche dai collaboratori esterni.

L'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna penale, o di incompatibilità conseguente all'assunzione da parte del dirigente di una carica politica, deve essere tempestivamente comunicata al soggetto che ha conferito l'incarico e al RPC. Anche in tali casi le dichiarazioni rese dagli interessati devono essere tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Per la verifica delle situazioni di incompatibilità, risulta altresì opportuno integrare il monitoraggio annuale- consistente nella acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità rese da tutti i dirigenti preposti ad uffici di livello generale e non ovvero titolari di funzioni dirigenziali nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione - con un controllo a campione, effettuato dalla Direzione che conferisce l'incarico, sulla scorta delle informazioni ricavabili dalla banca dati sugli incarichi autorizzati o conferiti dalle PP.AA, gestita dal DFP. La verifica deve riguardare annualmente una percentuale non inferiore al dieci per cento delle dichiarazioni, procedendo a campione per ogni struttura organizzativa.

Gli esiti di tali controlli sono in ogni caso immediatamente trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del rispetto del divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, sancito dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, sulla cui interpretazione e applicazione il DFP ha fornito indicazioni con circolare n.6 del 4 dicembre 2014, gli uffici dirigenziali di livello generale e gli uffici equiparati che curino procedure di conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n.165 del 2001, verificano preventivamente l'assenza della suddetta condizione (collocamento in quiescenza) ostativa all'attribuzione dei medesimi incarichi.

#### **f) Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione**

L'art.53, comma 16-ter, d.lgs. n.165 del 2001, introdotto dalla legge n.190 del 2012, dispone che: *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri*

*autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

Ai fini dell'applicazione della citata norma, volta a evitare che il dipendente favorisca soggetti privati per ottenere dagli stessi lavoro o incarichi rilevanti, si adottano le seguenti disposizioni:

1. la Direzione AGP inserisce il suddetto divieto negli schemi di contratto di assunzione da allegare al provvedimento di incarico dirigenziale per soggetti non appartenente ai ruoli del Ministero;
2. nei bandi di gara e negli atti preliminari agli affidamenti, gli uffici che svolgono attività negoziale prevedono espressamente, a pena di esclusione dalle relative procedure, la condizione soggettiva (requisito soggettivo) di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito incarichi a ex dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima amministrazione nei confronti dei soggetti interessati alla procedura, nei tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di pubblico impiego;
3. nei medesimi atti, qualora gli stessi concernano l'acquisizione di beni e servizi per un importo pari o superiore a 40.000 euro, è previsto che il candidato o il concorrente attesti il possesso del predetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;
4. gli uffici di cui al punto 2 prevedono nei contratti l'obbligo di restituire eventuali corrispettivi percepiti, in caso di esclusione di affidamento illegittimo, per difetto del requisito soggettivo legale di cui trattasi;
5. l'ufficio che viene a conoscenza della violazione del divieto in esame informa tempestivamente Direzione AGP affinché quest'ultimo intraprenda l'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'ex dipendente autore della violazione.

**g) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

L'art. 35-*bis* d.lgs. n.165 del 2001, introdotto dall'art.1, comma 46, l. n. 190 del 2012, pone alcune condizioni ostative alla partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma, in particolare, prevede: “1. *Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro*

*secondo del codice penale:*

*a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetto pubblici e privati;*

*c) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

*2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.*

Quale misura di contrasto viene individuata il rilascio da parte dei soggetti interessati (componente o segretario di commissioni, personale, anche non dirigenziale, che si intende assegnare, con funzioni direttive, agli uffici di cui alla lettera *b)* dell'articolo innanzi detto), di rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione - ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. *aa)* del d.P.R. n.445 del 2000 -di non aver riportato condanne penali per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La dichiarazione sostitutiva verrà rilasciata all'ufficio competente per materia e sarà allegata al provvedimento.

Qualora l'interessato non rendesse tale dichiarazione, si provvede ad attribuire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di diverso soggetto.

I controlli a campione per verificare l'esistenza di eventuali precedenti penali, per i suddetti reati, a carico del personale dirigenziale e non o dei soggetti destinatari degli incarichi identificati dalla norma in esame, sono effettuati, mediante acquisizione dal casellario giudiziale concernente le sole iscrizioni di procedimenti giudiziari riferiti ai delitti di cui al capo I del titolo II del libro I del Codice Penale.

In caso di esito positivo della verifica, l'ufficio interessato informa il RPC, che effettua la contestazione all'interessato ai fini della rimozione dell'incarico o dell'assegnazione a diverso ufficio.

#### **h) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblowing)**

L'articolo 1, comma 51, della legge n. 190 del 2012 ha introdotto l'articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 volto a tutelare il dipendente pubblico che segnali illeciti di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, in disparte i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

In particolare, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, inoltre, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla stessa segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (art. 54-bis. c. 2. D. Lgs. n. 165/2001).

Pertanto, le segnalazioni di comportamenti ascrivibili a fenomeni di corruzione, nell'accezione riportata nel presente piano, dovranno essere trattate secondo protocolli procedurali, da definirsi con apposito provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione, idonei a salvaguardare l'anonimato e la riservatezza del segnalante, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dalla legge.

Tale provvedimento, dunque, dovrà disciplinare gli aspetti concernenti la modalità di funzionamento del sistema di raccolta delle segnalazioni/denunce interne, assicurandone, come detto, la riservatezza (anche attraverso l'uso di un protocollo riservato); individuare i soggetti abilitati a qualsiasi titolo alla trattazione delle denunce; definire le modalità di trattazione delle segnalazioni, con particolare riguardo al coinvolgimento del segnalante.

La ricezione e la trattazione delle segnalazioni, in formato cartaceo e/o elettronico, dovrà garantire in ogni caso la sicurezza e l'inaccessibilità delle informazioni a soggetti non autorizzati al relativo trattamento, oltreché, come detto, l'anonimato dei segnalanti, nei limiti previsti dalla legge.

In relazione all'attivazione del sistema di raccolta delle segnalazioni degli illeciti di cui trattasi, dovrà essere altresì preliminarmente assicurata massima trasparenza e pubblicità relativamente agli amministratori di sistema individuati e abilitati all'accesso e/o trattazione / gestione dei *file* di *log* e, in generale, della banca dati riguardante la raccolta delle segnalazioni degli illeciti, conformemente alla vigenti disposizioni di legge e alle linee guida emanate in materia dal Garante per la *Privacy*.

A tale ultimo riguardo, al fine di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'istruttoria, i *database* utilizzati per il salvataggio dei dati dovranno prevedere la cifratura dei campi in modo che l'amministratore di sistema possa effettuare le necessarie operazioni di manutenzione. ma non abbia la possibilità di vedere in chiaro i dati amministrati.

Per l'invio delle segnalazioni saranno istituite, dietro il coordinamento del RPC, una o più caselle di posta elettronica istituzionale in uso esclusivo al Responsabile della prevenzione della corruzione e/o ai soggetti dallo stesso formalmente all'uopo delegati o autorizzati.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal soggetto individuato come Responsabile per la prevenzione della corruzione, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al soggetto gerarchicamente superiore o, in mancanza, al Capo di Gabinetto.

Si prevede l'attivazione di iniziative di formazione per tutti i dipendenti sull'applicazione dell'istituto in parola.

Nel caso di archiviazione della denuncia, sarà prevista, a tutela del denunciante la definitiva eliminazione dal database di riferimento.

La Direzione preposta alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi è tenuta a mettere a disposizione un'infrastruttura *hardware* e *software* idonea a garantire la piena riservatezza e l'anonimato delle segnalazioni di illecito. Detto sistema dovrà essere sviluppato secondo le indicazioni del RPC.

Nelle more dell'attivazione del sistema di cui trattasi, si informeranno altresì i dipendenti circa la possibilità di effettuare segnalazioni con garanzia di riservatezza direttamente all'ANAC.

#### **i) La formazione e la comunicazione**

Considerati gli obblighi formativi previsti dalla legge n. 190/2012 a carico, oltre che del Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei referenti, dei dirigenti e del personale operante nelle aree a rischio corruzione, con nota prot. n. 267 del 10/2/2014, il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha richiesto alla scrivente Direzione AGP di aderire ai programmi formativi della SNA in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

I fabbisogni formativi, così come genericamente individuati nel PNA, sono esplicitati nel PTF (di cui all'art. 8 del DPR 16 aprile 2013, n. 70) da adottarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Il Piano sarà trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione che redige il «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici».

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPC, sulla base della segnalazione effettuata da ciascun Referente, tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel PTPC. I criteri di selezione debbono essere motivati e pubblicati sulla intranet dell'amministrazione insieme ai nominativi selezionati.

Anche per l'anno in corso la SNA propone, in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione, quattro tipologie di interventi formativi, uno destinato ai responsabili e ai referenti della prevenzione della corruzione; e tre relativi alle aree di rischio, così come definite dalla legge 190/2012.

Di nuovo, si attribuisce priorità per i corsi di formazione destinati a quei soggetti che svolgono nell'ambito dei procedimenti amministrativi compiti di stretta collaborazione con il dirigente o comunque di rilievo nella gestione delle attività, quali, in particolare, i vicari/capi settore/responsabili del procedimento.

Stante l'obbligatorietà per legge, la programmazione delle attività formative in materia di prevenzione della corruzione dovrà essere sempre inserita nel Piano Triennale di Formazione dell'amministrazione, secondo modalità da concordare con il Responsabile Prevenzione Corruzione, ma rispettando i seguenti principi generali:

- la riedizione di corsi specialistici per i responsabili e i referenti per la prevenzione, di durata non inferiore a 20 ore, che tendano a fornire appropriate conoscenze in materia di rilevazione, valutazione e trattamento del rischio nonché a sviluppare le capacità di analisi e sintesi e di comunicazione e negoziazione, nei confronti degli attori del ciclo di gestione del rischio;
- per i componenti dell'OIV, una giornata seminariale, di durata non inferiore a 6 ore, che sviluppi la conoscenza dei sistemi di monitoraggio e valutazione e delle tecniche di applicazione dei medesimi.
- per i dirigenti e i dipendenti competenti a gestire i processi a più elevato livello di rischio, giornate seminariali, di durata non inferiore a 6 ore, distinte per area di rischio;
- per tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo del Ministero, giornate seminariali, di durata non inferiore a 6 ore, concernenti i temi della prevenzione della corruzione e i Codici di comportamento e di disciplina, alle quali devono seguire *focus group*, con un numero limitato di partecipanti, guidati da un animatore e finalizzati in particolare a individuare condotte eticamente corrette soprattutto in situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Si ritiene, inoltre, utile prevedere corsi che affrontino i seguenti argomenti:

- Trasparenza;
- Sistemi informativi gestionali, intesi come strumenti che consentono di tracciare le comunicazioni e i flussi, al fine di consentire il reperimento di informazioni e di effettuare *reporting* sui processi in maniera oggettiva;
- Etica e legalità.

Il Piano Triennale di Formazione (PTF) dovrà essere preparato, di concerto con il RPC, entro il 31 dicembre antecedente all'anno di riferimento.

Il PTF dovrà prevedere, infine, la verifica del livello di attuazione e di efficacia dei suddetti percorsi formativi, mediante indicatori che rilevino:

- il rapporto tra ore di formazione erogate e ore previste;
- il rapporto tra numero di soggetti formati e numero di dipendenti da formare;
- il grado di soddisfazione dei partecipanti, attraverso appositi questionari compilati dagli stessi;

Particolare attenzione deve essere posta in occasione di avvio al lavoro e di inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi programmando ed attuando forme di affiancamento, e prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di “tutoraggio”;

Inoltre, si evidenzia che sin dal 2011 è stato costituito un gruppo di formatori interni al fine di valorizzare il capitale umano di ruolo del Ministero, per il miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, in coerenza con le esigenze di riduzione del ricorso a soggetti esterni.

La creazione di questo gruppo, i cui componenti sono stati selezionati fra i dipendenti del Ministero con un procedimento selettivo aperto a tutti i funzionari, ha portato alla creazione di un team di risorse in grado di trasmettere competenze ai colleghi sia attraverso attività di supporto sia mediante docenza vera e propria.

I corsi organizzati e progettati dai formatori interni già effettuati, sono stati orientati in massima parte proprio all’attività amministrativa al fine di renderla sempre più efficiente ed efficace, riducendo così il margine di errore nelle relative procedure.

### ***Comunicazione interna***

Al fine di favorire la massima conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Tale misura sarà integrata con giornate seminari, a partecipazione obbligatoria, di presentazione ed illustrazione del PTPC a quanti prestino servizio, a vario titolo, nel Ministero.

A questo si aggiungerà la periodica diffusione, almeno annuale, a tutto il personale di specifiche informative aventi ad oggetto i codici di comportamento ed ogni regolamento, direttiva e disposizione impartita in materia di gestione del personale a presidio della legittimità, integrità ed imparzialità dell’azione amministrativa;

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo con l’Amministrazione, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

### ***Comunicazione esterna***

Il PTPC, una volta adottato, viene pubblicato sul sito dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

## **1) Patti di integrità negli affidamenti**

*I patti d’integrità e i protocolli di legalità, rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è*

*un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.”.*

Atteso che tali complessi di regole di condotta sono finalizzati alla prevenzione del rischio di corruzione e alla promozione di comportamenti eticamente adeguati è necessario che gli uffici che gestiscono procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi utilizzino tali strumenti per l'affidamento di commesse, inserendo negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto dei protocolli di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto.

### **m) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Al fine di migliorare e implementare la strategia di prevenzione della corruzione, sono realizzate le seguenti misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità:

- il RPC convoca, annualmente, una riunione con le associazioni ambientaliste e dei consumatori e utenti, allo scopo di illustrare la strategia di prevenzione dei rischi di corruzione impostata e attuata mediante il PTPC e di acquisire proposte migliorative della stessa;

## *6.2 Misure ulteriori*

### **a) Interventi di microstruttura organizzativa.**

E' stato chiarito in più occasioni che per scongiurare opacità operative occorre dotarsi di una chiara e definita struttura organizzativa. Tradizionalmente le norme definiscono la macro struttura, delineandone le massime dimensioni delle Direzioni generali con le rispettive funzioni, al secondo livello vengono definite le Divisioni, mancano le articolazioni della microstruttura. Definire l'articolazione delle risorse umane assegnate alle singole divisioni, con l'annessa articolazione dei singoli uffici che chiarisce "chi fa cosa" è un obiettivo costituente anche una "misura" di prevenzione.

Si ottiene inoltre il risultato di evidenziare il singolo "ruolo operativo" delle risorse umane, valorizzandone l'apporto, responsabilizzandoli al raggiungimento dei risultati di attività, e alimentandone la motivazione.

Definire un puntuale "ORGANIGRAMMA" per tutte le DIVISIONI, chiarendone la flessibilità e la dinamicità, senza l'irrigidimento formale, consente di superare anche il limite culturale delle "mansioni" ancora presente nella struttura.

Altra misura da introdurre è la "standardizzazione dei procedimenti" volta a definire un modello uniforme di comportamento amministrativo. La definizione del "come si fa" rispetto alla normale sequenza degli atti relativi alle procedure contrattuali ed agli incarichi professionali.

Da questo deriverebbe una puntuale ricognizione dei procedimenti onde definirne anche i tempi certi, al di fuori dei casi compiutamente descritti dalle norme di legge.

## **b) Monitoraggio dei tempi procedurali**

L'art.1, comma 9, lett. *d*), l. n. 190 del 2012, prevede che il PTPC risponda, tra l'altro, all'esigenza di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

A tal fine, il titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, trasmette al RPC copia della comunicazione annuale al Ministro concernente i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali il provvedimento non è stato ancora adottato ovvero è stato adottato in ritardo.

In occasione del monitoraggio dell'attuazione del PTPC, i referenti per la prevenzione informano il RPC in merito alle iniziative assunte dagli uffici competenti a gestire i procedimenti per i quali il provvedimento non è stato adottato ovvero è stato adottato in ritardo, al fine di assicurare la conclusione dei predetti procedimenti nei termini prescritti.

I referenti per la prevenzione comunicano, altresì, al RPC l'esito delle suddette iniziative.

Una particolare procedura di monitoraggio dei tempi procedurali è quella istituita dalla Divisione II della DG VAA che, al fine di monitorare i tempi e le attività (svolte e in corso) inerenti le procedure di valutazione ambientale, dal 2011 utilizza un applicativo che permette di gestire le informazioni e gli atti acquisiti e prodotti di tutti i procedimenti. L'applicativo è collegato direttamente al protocollo informatico da cui acquisisce gli atti protocollati. L'accesso all'applicativo è stato fornito anche all'Ufficio di Gabinetto in modo da accelerare e rendere disponibili in tempo reale tutti gli atti acquisiti e prodotti per le diverse procedure di valutazione ambientale.

La gestione informatica delle procedure permette alla Divisione II di avere una visione d'insieme e di dettaglio sullo stato e le criticità di ciascun procedimento. Quotidianamente tutti i funzionari e collaboratori sono chiamati ad aggiornare le informazioni amministrativo-procedurali (es. stato/esito procedura, caricamento atti acquisiti e prodotti).

L'aggiornamento quotidiano è necessario in quanto le informazioni sullo stato di avanzamento delle procedure, gestite tramite l'applicativo, sono pubblicate in modo automatico ed in tempo reale sul portale delle valutazioni ambientali ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

Per la DG STA con particolare riguardo al Piano Straordinario di Telerilevamento si può prevedere di rafforzare il ruolo del Tavolo Tecnico Paritetico al fine di condividere il procedimento di scelta ed avanzamento del Piano con tutti gli attori coinvolti; così nel caso delle iniziative a valere sul PON SICUREZZA SUD quali misure ulteriori si può richiedere alla competente autorità di Gestione la valutazione delle procedure da bandirsi, sia in fase

preliminare che in sede di attuazione, e la relativa approvazione, come previsto dai regolamenti in materia.

### **c) Monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni e soggetti esterni**

L'art. 1, comma 9, lett. e), l. n.190 del 2012 prevede che il PTPC risponda, tra l'altro, all'esigenza di *“monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.”*

I dirigenti degli uffici che svolgono attività contrattuale o curano i procedimenti indicati nella citata disposizione, verificano eventuali relazioni intercorrenti tra i dipendenti che curano siffatte procedure negoziali o amministrative e i suddetti soggetti, con specifico riferimento ai titolari e agli amministratori degli stessi, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Analoga dichiarazione è resa dai suindicati dirigenti. In occasione del monitoraggio dell'attuazione del PTPC, i referenti per la prevenzione comunicano al RPC i risultati della verifica.

### **d) Trasparenza**

La trasparenza costituisce uno dei più efficaci mezzi di prevenzione del rischio di corruzione, in quanto consente un controllo sociale sull'attività e sulle scelte dell'amministrazione pubblica e, in particolare, l'impiego delle risorse pubbliche. Per tale motivo, pur avendo attivato una modalità operativa di formazione in progress con “coaching” costante, si effettueranno controlli randomizzati finalizzati alla verifica del rispetto dell'obbligo di pubblicazione sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale in capo alle diverse strutture, per quanto di competenza.

Strumento essenziale per la realizzazione della misura in esame è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), finalizzato a garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell'integrità, e che costituisce parte integrante del presente PTPC.

A tal proposito il PTPC prevede che il Responsabile per la trasparenza, in collaborazione con l'OIV e la DG AGP, curi la predisposizione di uno schema di regolamento per la disciplina del procedimento di irrogazione delle sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. n.33 del 2013.

In conformità della delibera CIVIT, ora ANAC, n.66 del 2013, nelle more dell'adozione del suddetto regolamento, il soggetto competente ad avviare ed istruire il procedimento di irrogazione della sanzione, su segnalazione dell'ANAC, dell'OIV o su rilevazione dello stesso RPC, è il RPC, mentre il soggetto competente ad irrogare la sanzione è il Responsabile dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.

È di fondamentale importanza che venga assicurata la frequenza degli aggiornamenti

dei dati soggetti a pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, curando particolarmente quelli soggetti ad aggiornamento “tempestivo”. Tra questi si dà rilievo anche agli atti relativi a conferenze di servizi, decreti, tavoli e riunioni tecniche, audizioni di aziende, dati e informazioni ambientali .

In materia di procedure di selezione del personale, oltre alla tempestiva pubblicazione sul sito del Ministero degli atti afferenti alle procedure selettive, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, pubblicizzare in via telematica il bando anche presso siti diversi da quello istituzionale o tramite gli account *social media* del Ministero.

### **Adempimenti in materia di informazione e partecipazione e trasparenza delle attività della P.A. nei processi di valutazione ambientale**

Le Valutazioni Ambientali sono processi “partecipati” per i quali è obbligatorio garantire la partecipazione del pubblico alle decisioni finali, dove i cittadini hanno il diritto di essere informati e di potersi documentare per esprimere le loro opinioni in merito alle proposte di piani, programmi e progetti in base, anche, a quanto sancito chiaramente dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. che chiede chiare forme di informazione e partecipazione.

Per queste ragioni, il Ministero dell’Ambiente ha realizzato un **portale web dedicato alle Valutazioni Ambientali VAS-VIA ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it))** che offre servizi reali nell’ottica della massima trasparenza e spirito collaborativo con i cittadini, con le pubbliche amministrazioni, con il mondo delle imprese, per la diffusione di una corretta informazione ambientale, per la sensibilizzazione e per una partecipazione informata e consapevole alle scelte di sviluppo del Paese assumendosi la grande responsabilità di mettere a disposizione di chiunque dati in tempo reale sullo stato di avanzamento delle valutazioni ambientali in corso, documentazione tecnica, decreti e atti amministrativi e quant’altro relativo alle procedure di competenza del Ministero.

In particolare, il portale fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento delle valutazioni ambientali in corso, informazioni amministrative e documenti tecnici riguardanti i progetti e i piani/programmi in valutazione, gli atti conclusivi emanati dal 1989 ad oggi, statistiche e dati di sintesi delle valutazioni concluse, guide operative, indicazioni tecniche e modulistica, dati e informazioni sullo stato dell’ambiente utili alla redazione degli studi ambientali.

Per permettere al cittadino di comprendere a pieno le caratteristiche dei progetti, oltre alle informazioni di tipo amministrativo e alla documentazione tecnica pubblicata sono disponibili, direttamente dalla home-page, per i progetti in fase di osservazione, le descrizioni in linguaggio semplice dei progetti e le sintesi non tecniche. Per facilitare l’immediata individuazione della localizzazione delle opere sul territorio, sono inoltre messe a disposizione mappe dinamiche (servizi webGIS) di dettaglio e il quadro d’unione delle procedure di VIA e di VAS in corso.

Al fine di fornire chiare informazioni ai proponenti ed ai cittadini sugli aspetti

amministrativi delle procedure di VIA e di VAS, nel portale delle valutazioni ambientali, sono inoltre disponibili guide operative (Sezione: Spazio per il proponente), la modulistica da utilizzare per la presentazione delle diverse istanze e dei documenti da allegare all'istanza (ad esempio l'elenco delle autorizzazioni ambientali o la dichiarazione del professionista che predispose lo studio di impatto ambientale), informazioni generali per il cittadino quali le modalità per l'invio delle osservazioni e per l'accesso agli atti (sezione Spazio per il cittadino).

Un ulteriore obiettivo che si intende realizzare in materia è quello di fornire ai proponenti indicazioni sui dati ambientali e territoriali di riferimento per la predisposizione degli studi ambientali: sul portale delle valutazioni ambientali è disponibile una specifica sezione "Dati Ambientali" che permette la ricerca, la consultazione e la fruizione dei dati ambientali e territoriali di livello nazionale e regionale.

I dati disponibili in tale sezione, non sono raccolti presso il Ministero ma sono semplicemente collegati alla fonte che li eroga, questo per evitare duplicazioni dei dati e per facilitarne l'aggiornamento, come richiesto e ribadito dalla Direttiva INSPIRE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea.

Assieme ai dati di base di riferimento, sul portale nella Sezione "Studi di settore" sono inoltre disponibili una serie di documenti, linee guida, strumenti metodologici per la predisposizione degli Studi di Impatto Ambientale.

Per valutare l'interesse e l'efficacia delle informazioni contenute nel portale sono stati monitorati in continuo gli accessi, le pagine web ed i documenti più consultati. Le rilevazioni hanno mostrato un deciso incremento degli accessi nel corso dell'anno.

#### **e) Formazione di Commissioni, comitati e altri organismi di supporto**

Relativamente alle Commissioni, comitati e altri organismi di supporto, si ritiene necessario, oltre a pubblicizzare i tempi delle nomine ed i criteri di composizione, stabilire un elevato grado di innovazione dei componenti in sede di nomina, al fine di evitare eccessive reiterazioni dell'incarico, fermo restando il comprovato possesso dei requisiti di alta professionalità e specializzazione. Questo comporta la definizione della durata massima delle nomine, e delle eventuali conferme, nelle norme disciplinanti l'istituzione stessa delle commissioni e comitati.

#### **f) Acquisizione di beni e servizi. Esecuzione di lavori**

La normativa che regola l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi è molto stringente, tuttavia, al fine di evitare comportamenti non in linea con le norme, sarà diffusa una procedura operativa che riassumerà i principi essenziali per un uso corretto dello strumento del Mercato Elettronico (MePA).

Qualora il bene o il servizio non dovesse essere disponibile tramite i predetti strumenti di acquisto si provvede, a seconda della soglia di acquisto ad agire secondo le disposizioni

vigenti. Appare evidente che in tutti questi casi in cui occorre effettuare comunque procedure di confronto competitivo tra più operatori, i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità costituiscono principi generali dell'evidenza pubblica.

Per gli acquisti inferiori a 40.000,00 euro, per individuare la fornitura economicamente più vantaggiosa, si provvede o con indagine di mercato o ad acquisire almeno tre preventivi utilizzando o l'elenco fornitori che in ogni caso va istituito per il Ministero.

Nelle presenti linee del piano anticorruzione del Ministero si ritiene, in tali settori di esposizione al rischio di corruzione, che il corretto utilizzo delle procedure CONSIP, mercato elettronico e procedure concorrenziali, anche semplificate, conformemente alle previsioni legislative e regolamentari, sia strumento efficace di mitigazione del rischio di fenomeni corruttivi.

Altrettanto utile a detto scopo è la formalizzazione di una procedura finalizzata al coordinamento, da parte della direzione AGP, della programmazione degli acquisti delle altre strutture e volta favorire la razionalizzazione della spesa e ad evitare l'eccessiva scorta di magazzino di beni mobili e di consumo.

Nello stesso tempo, si effettueranno monitoraggi a campione sui contratti eccedenti la soglia che consente l'acquisizione per affidamento diretto o in cottimo fiduciario, per verificare il tipo di procedura seguita.

#### **g) tracciabilità dei risultati delle riunioni**

Un deterrente dei fenomeni di opacità amministrativa può essere rappresentato dalla stesura di verbali delle riunioni tra le amministrazioni, con l'indicazione delle posizioni assunte da ciascun rappresentante e delle decisioni assunte collegialmente (verbali che devono essere esplicitamente approvati dai partecipanti). Tali verbali possono essere esaminati su richiesta motivata da parte delle autorità preposte o da parte dei soggetti interessati.

Si ritiene, inoltre, utile adottare anche le seguenti misure:

- Obbligo di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a carico del dirigente competente, di tutte le ipotesi in cui si verificano possibili turbative di gara e/o della concorrenza tra le imprese, tenendo debito conto del "*Vademecum per le stazioni appaltanti, volto all'Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici.*" Allegato alla delibera dell'Autorità del 18 settembre 2013;
- Attuazione delle "*Linee guida per la lotta contro le turbative d'asta negli appalti pubblici*" scaricabile al seguente link:  
<http://www.oecd.org/daf/competition/cartelsandanti-competitiveagreements/44162111.pdf> elaborate a cura dell'OECD;
- Rispetto dei tempi di pagamento, che sarà verificato mediante l'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- Potenziamento e implementazione del livello di informatizzazione e automatizzazione dei sistemi gestionali dell'Ufficio Cassa, che consenta anche un controllo giornaliero

delle operazioni eseguite e la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione dei medesimi sistemi.

- Tracciabilità, in modalità informatizzata, dei nominativi degli operatori dell'Ufficio del Consegnatario addetti alla consegna del materiale di facile consumo, anche informatico, del personale che ritira la merce e del Dirigente o Funzionario che ha autorizzato la richiesta;
- Controlli periodici e a campione presso tutti gli uffici, volti alla verifica della coerenza dei livelli di giacenza/utilizzo del materiale assegnato rispetto ai quantitativi consegnati, tenendo debito conto anche della data di ritiro dello stesso materiale. Di detti controlli viene redatto apposito verbale in contraddittorio con il Dirigente di riferimento dell'Ufficio e posto a disposizione, a richiesta, del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- Ai sensi dell'articolo 12 rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", deve essere garantita l'osservanza e attuazione della direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro-tempore n. GAB-DEC-2010-0000153 del 05/08/2010 (disponibile nel percorso del sito istituzionale: <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-e-modalita> ), con la quale sono individuati i criteri, le modalità e le procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati, per iniziative, interventi od opere rientranti nelle materie di competenza del Ministero;
- L'erogazione del contributo o vantaggio economico deve essere preceduta dalla verifica della regolare rendicontazione contabile e amministrativa delle spese sostenute, secondo le modalità prescritte dal suddetto provvedimento ministeriale n. GAB-DEC-2010-0000153 del 05/08/2010;
- Il monitoraggio circa l'impiego effettivo delle risorse avviene secondo le modalità prescritte dal suddetto provvedimento ministeriale n. GAB-DEC-2010-0000153 del 05/08/2010;
- Con riferimento particolare ai seguenti n. 3 procedimenti: "rilascio della licenza di giardino zoologico ai sensi del decreto legislativo 73/2005"; "rilascio dell'idoneità alle strutture aperte al pubblico per la detenzione centro di animali pericolosi", "rilascio delle autorizzazioni alla cattura e alla detenzione di specie protette", le misure di prevenzione che si prevede di introdurre in chiave di prevenzione della corruzione sono: A) l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dei dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46 3 e 49 del D.P.R 445/2000; B) l'affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.

## 7. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

---

Particolare rilevanza viene assegnata ad alcune misure di prevenzione e/o mitigazione del rischio. Sono state individuate quali misure prioritarie da programmare le seguenti :

1. **Redazione del regolamento di rotazione del personale.** Il regolamento, che sarà redatto a cura della DAGP entro il primo semestre 2016, dovrà contenere le modalità operative per l'attuazione della misura, seguendo le indicazioni generali contenute nel presente PTPC e verificando prioritariamente se vi siano situazioni in cui detta misura non può essere applicata esplicitandone le motivazioni. Particolare attenzione dovrà essere posta alla frequenza di attuazione della misura.
2. **Redazione del regolamento per l'attribuzione degli incarichi ai dipendenti.** Anche questo regolamento dovrà essere effettuato dalla DAGP entro il primo semestre 2016 e dovrà garantire trasparenza ed imparzialità della procedura di conferimento.
3. **Tutela del whistleblower.** Sin dall'inizio dal primo trimestre 2016 si avvierà la procedura per l'eventuale acquisto di un software gestionale dedicato alla gestione delle segnalazioni in maniera riservata. Nelle more dell'acquisto, come precedentemente detto, il RPC provvederà all'informazione di tutti i lavoratori nel Ministero circa la possibilità di effettuare segnalazioni riservate direttamente all'ANAC.
4. **Verifiche e controlli su dichiarazioni sostitutive di atti notori, autocertificazioni.** Tali documenti sono prodotti a corredo di tutti gli incarichi a vario titolo effettuati, da quelli dirigenziali ai contratti di consulenza, di prestazioni professionali, componenti di commissioni, e collaborazioni in genere, nonché per gli esiti degli affidamenti per appalti di lavori e forniture di beni e servizi. L'Amministrazione garantirà questa necessaria attività di controllo da effettuarsi a campione avvalendosi del supporto istituzionale di figure qualificate ed esperte nella attività a partire dal primo trimestre 2016.

## 8. PROCESSO DI MONITORAGGIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL PTPC

---

A decorrere dall'approvazione del presente PTPC, con cadenza almeno semestrale, i **Referenti** per la prevenzione, per l'ambito di rispettiva competenza e con riferimento alle strutture di appartenenza, redigono una **relazione** sullo stato di implementazione del PTPC medesimo, con specifico riguardo agli adempimenti gravanti sugli uffici responsabili

dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio *obbligatorie e ulteriori*, in relazione ai tempi prescritti, evidenziando le cause di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. Nella medesima relazione vengono avanzate le proposte correttive formulate, per ragioni obiettive, dai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello non generale, condivise dal competente direttore di ufficio dirigenziale generale.

Contestualmente, sono fornite al responsabile per la prevenzione le informazioni richieste dal presente PTPC in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini procedurali e dei rapporti tra Ministero e soggetti esterni, nonché i Referenti per la prevenzione degli uffici generali cui afferiscono enti vigilati riferiscono al RPC i risultati del monitoraggio dell'attuazione delle misure concernenti la prevenzione della corruzione da parte degli enti pubblici nazionali vigilati e degli enti privati in controllo pubblico. Le suddette relazioni oltre che al RPC, sono trasmesse anche all'OIV.

Il RPC redige annualmente una relazione sullo stato di attuazione del PTTI e la DG AGP predispose un resoconto scritto sui percorsi formativi finalizzati alla prevenzione del rischio di corruzione.

Il RPC per la redazione della relazione annuale sui risultati dell'attività di prevenzione svolta nel medesimo anno, in adempimento di quanto disposto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, acquisisce *con cadenza semestrale* i dati aggiornati necessari dai referenti.



## **SEZIONE II**

# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

---

**2015 - 2017**

## 1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

---


Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato istituito nel 1986, con la Legge n. 349 dell'8 luglio.

Le finalità istituzionali del Ministero sono tuttora riconducibili alle cinque Aree funzionali che furono individuate nel 1999, nell'ambito del disegno di razionalizzazione delle Amministrazioni centrali, dall'art. 36 del D.lgs n. 300:

- a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora;
- b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
- d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
- e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

La struttura organizzativa generale del Ministero, dal 2014 per disposizione del D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio, è composta dall'insieme degli Uffici che forniscono diretta collaborazione all'Organo di direzione politica, dalle sei Direzioni generali tecnico-ambientali più una preposta agli Affari generali e del Personale, dal Segretariato generale che ha compiti prevalentemente di coordinamento dell'azione amministrativa ed è anche responsabile di un proprio *budget* di risorse economiche e dall'Organismo indipendente di valutazione della performance.

All'inizio del 2015, con l'individuazione e la definizione dei compiti degli Uffici dirigenziali non generali disposta dal D.M. n. 8 del 19 gennaio, si è dato compimento alla riorganizzazione del Ministero che viene di seguito schematicamente rappresentato nella sua struttura unitamente all'insieme dei diversi Organismi che in diversi modi partecipano alla realizzazione delle finalità istituzionali del Dicastero.



## 2. LE PRINCIPALI NOVITÀ

---

Le recenti riorganizzazione del Ministero ha interessato anche le attività inerenti alla *Trasparenza* esplicitando le competenze dei diversi Uffici coinvolti.

Gli adempimenti per la *Trasparenza*, che vengono curati al livello degli Uffici apicali del Ministero col necessario supporto in materia informatica della Divisione III degli *Affari generali e del personale*, sono coordinati dalla Divisione II interna al Segretariato generale quale unico Ufficio apicale istituzionalmente partecipe, al contempo, della comunicazione istituzionale, della informazione ambientale, dell'attuazione delle strategie per la digitalizzazione, della organizzazione del sistema informativo unificato e delle attività istruttorie dei documenti della *Performance* per il Ministero, dei rapporti di vigilanza verso ISPRA e del *controllo analogo* verso SOGESID.

L'obiettivo principale che si vuole perseguire già attraverso i contenuti di questo importante documento programmatico, in linea con l'indirizzo delle priorità politiche individuate per il 2016, è quello di adeguare e regimentare il funzionamento del Ministero conformemente al principio della "trasparenza" che è stato con forza riproposto nella produzione legislativa a partire dal 2009.

Preliminare, necessaria ed urgente a tal fine, è la diffusione, nell'ambito del Ministero, di una maggiore consapevolezza sulla grande opportunità che è stata offerta ad ogni singolo "lavoratore pubblico" per riaffermare il ruolo di operatore volto a fornire professionalmente un servizio alla collettività.

L'autentica comprensione della *buona ratio* che anima le norme sulla "trasparenza" e la conseguente capacità di diffonderla mirano ad incrementare il senso di fiducia e l'autorevolezza necessari ad un adempimento che solo riempito del senso che gli è proprio potrà risultare soddisfacente sotto gli aspetti inscindibili della gratificazione nello svolgimento dell'attività lavorativa e della qualità del servizio offerto al Pubblico.

Sulla linea di quanto premesso si vuole sfruttare l'occasione, costituita dal presente aggiornamento annuale al *Piano triennale per la trasparenza e l'integrità*, per illustrare, all'interno del Ministero ed egualmente visibile dall'esterno, come questa Amministrazione dello Stato interpreti il dovere di rendersi trasparente.

E lo si fa a partire dal contenuto della parola trasparenza, che può essere spiegata nella visibilità totale delle attività svolte dal Ministero ivi comprese quelle organizzative degli Uffici.

Questa visibilità ha la sua ragion d'essere nel diritto dei cittadini a conoscere come il Ministero attui le proprie finalità istituzionali e nel corrispondente dovere di informazione imposto agli Organi di direzione politica ed agli Uffici dell'Amministrazione.

La *trasparenza*, quale visibilità tanto dell'organizzazione del lavoro delle persone che

hanno scelto di servire la *Repubblica* quanto della modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate alle necessità collettive, concorre infatti ad attuare il principio democratico, come recita l'art. 1 del Decreto legislativo n. 33 del 2013 e, per di più, ne costituisce la condizione essenziale com'è desumibile dal concetto stesso di democrazia e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Finalmente, quindi, la decisa affermazione dell'istituto della trasparenza che ha caratterizzato la recente attività legislativa, soddisfa una necessità connaturata alla scelta democratica fatta con la Carta costituzionale del 1948.

In detta ottica l'istituto della trasparenza costituisce l'occasione più importante per far riemergere quel *quid pluris* di onore e prestigio che, motivando il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, assicura un contributo essenziale al futuro del Paese.

Il traguardo finale, in relazione a quanto premesso, è l'ottimo assolvimento del dovere di comunicazione, con particolare attenzione per presentazione grafica, che renda attraente e piacevole l'approccio iniziale con la *Sezione Amministrazione trasparente*, unita all'attenzione per i contenuti, che dovranno realizzare la sintesi tra l'esigenza di preservare l'integrità dei dati scientifici, siano essi giuridici o/e ambientali, e l'esigenza di adottare una terminologia elementare capace di suscitare l'interesse in quanti più possibili potenziali utenti.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* il legislatore ha proceduto ad un riordino della disciplina in materia di trasparenza – volta ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni - al fine di concorrere nell'attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Detto decreto si ispira ai *“Freedom of Information Acts” (Foia)* statunitensi, per effetto dei quali si garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza). Il principio di trasparenza viene inteso, dunque, come accessibilità totale delle informazioni su ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività amministrativa così le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, *“integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) , della Costituzione”*, attraverso la pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti nei siti istituzionali delle medesime amministrazioni, con diritto di chiunque di accedervi direttamente ed

immediatamente (c.d. “accesso civico”).

Nell'ipotesi di omessa pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo, chiunque può ricorrere al nuovo istituto dell'accesso civico, consistente in una richiesta, che non deve essere motivata, di effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all'obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo.

Come chiarito anche dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 5515/2013, Sez. VI), le nuove disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni *“disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata”*. Le finalità e la disciplina dell'accesso agli atti, rispetto al predetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, risultano infatti differenti. L'accesso ai documenti amministrativi, come disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, è riferito al *“diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”*, intendendosi per *“interessati .... tutti i soggetti .... che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI - sent. n. 5515/2013).

Nell'ambito del sito web istituzionale, la sezione *“Amministrazione trasparente”*, così come le relative sottosezioni, dando opportuna precedenza a quelle che per rilevanza istituzionale, per particolare valenza dei dati di destinazione e/o per l'entità dello stesso impianto sanzionatorio correlato alle ipotesi di inadempimento, sono state ritenute di carattere prioritario, sono articolate come segue :

- *Disposizioni Generali*
- *Organizzazione*
- *Consulenti e collaboratori*
- *Personale*
- *Bandi di concorso*
- *Performance*
- *Enti controllati*
- *Attività e procedimenti*
- *Provvedimenti*
- *Controlli sulle imprese*
- *Bandi di gara e contratti*
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*

- *Bilanci*
- *Beni immobili e gestione patrimonio*
- *Controlli e rilievi sull'amministrazione*
- *Servizi erogati*
- *Pagamenti dell'amministrazione*
- *Opere pubbliche*
- *Pianificazione e governo del territorio*
- *Informazioni ambientali*
- *Interventi straordinari di emergenza*
- *Prevenzione della corruzione*
- *Accesso civico*
- *Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati*
- *Altri contenuti*

E' stato, inoltre, configurato e aggiornato nella *home page* del sito un apposito *link*  relativo ai contatti di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero, in linea con le vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa.

Il Responsabile nei due anni in corso ha diramato note prescrittive e circolari di coordinamento operative tese ad assicurare la presenza delle informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle ulteriori previsioni di legge in materia, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Dalla successiva analisi della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Ministero, attraverso la verifica in tempo reale sulla "Bussola della Trasparenza" - sistema automatico di verifica dell'aderenza della stessa sezione alla struttura così come definita dall'Allegato 1 al D.lgs. n.33/2013 - emerge un risultato abbastanza positivo dell'attività svolta in quanto oltre il 70% degli indicatori risultano soddisfatti.

L'amministrazione sta procedendo ad un progressivo miglioramento della propria azione di *compliance* nei confronti degli adempimenti previsti in materia di trasparenza. Si evidenzia, in particolare, che massima priorità è stata attribuita all'esigenza di superare le criticità concernenti la pubblicazione dei dati relativi alla sotto sezione "*attività e procedimenti*", così come alla sotto sezione "*informazioni ambientali*", ambito quest'ultimo da ritenersi strategico in chiave di garanzia per i cittadini ed utenti del diritto di accesso alle informazioni ambientali, come noto già sancito a livello internazionale e nazionale (Legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Legge 16 marzo 2001, n. 108 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998"; Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale").

Il lavoro di adeguamento alla normativa di cui trattasi viene svolto in assenza di disponibilità di risorse, in particolare per l'implementazione e il potenziamento dell'infrastruttura *software* da poter destinare a supporto della gestione complessiva del sito *web* istituzionale e, più in particolare, all'efficientamento del flusso informatizzato dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, così come del relativo monitoraggio .

## 2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.

---

### 2.1 *Obiettivi strategici in materia di trasparenza e collegamenti con il Piano della performance.*

Come accennato nell'ambito del PTPC, si tiene conto che l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede che *“le misure del Programma triennale (per la trasparenza e l'integrità) sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione”* e che, *“a tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”*.

Si tiene altresì conto che l'articolo 10, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che *“gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance”* e che *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”*.

In linea, dunque, con la delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 6/2013 *“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013”*, il presente PTTI si sviluppa quale fase del c.d. ciclo della performance *“integrato”*, comprendente gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità, nonché alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione.

La stessa delibera, inoltre, chiarisce che un'efficace integrazione tra gli strumenti di avvio del ciclo di gestione della performance si può realizzare facendo in modo che le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della performance. In questo modo *“l'attuazione della trasparenza e dell'integrità può costituire una responsabilità organizzativa oggetto di valutazione organizzativa e individuale”*.

In tale ultima prospettiva, nel Piano delle Performance 2015-2017 è stato appositamente definito per ogni CDR un apposito **“Obiettivo operativo”**, denominato **“Supporto alla gestione del ciclo della performance, adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione”**, nell'intento, appunto, di realizzare la necessaria integrazione tra gli strumenti di avvio del ciclo di gestione della c.d. performance,

facendo in modo che le misure da inserire nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità divengano veri e propri obiettivi, oggetto di valutazione organizzativa e individuale.

E' stato istituito un gruppo di lavoro interdirezionale, quale tavolo permanente dedicato agli adempimenti connessi alla "trasparenza" attivando così una modalità di continuo confronto e "auto formazione" costante.

## *2.2. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder*

Nella nuova prospettiva della trasparenza come accessibilità totale è dato rilievo al coinvolgimento degli *stakeholder*, secondo quanto previsto dalla menzionata delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 50/2013 "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*".

Il processo di aggiornamento del Piano contempla la sua pubblicazione sul sito al fine di acquisire i dovuti contributi propositivi dagli *stakeholder* ai fini di un possibile miglioramento delle informazioni già presenti o previste all'interno della medesima sezione.

Gli aspetti cui prestare la massima attenzione per l'interesse suscitato riguardano i seguenti ambiti d'intervento:

- tempi, contenuti ed iter dei processi autorizzativi in materia ambientale (es. procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste);
- pubblicazione dell'elenco del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico;
- maggiori informazioni relative agli incarichi conferiti al personale del Ministero, con specificazione, oltre ai dati già previsti per legge, di altre notizie, quali una più chiara descrizione dell'oggetto dell'incarico, l'indicazione dei requisiti professionali richiesti per il relativo affidamento, il curriculum dell'incaricato ed ogni informazione idonea ad illustrare in maniera oggettiva gli aspetti di maggior rilievo della complessiva procedura;
- miglioramento e implementazione delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito *web* del Ministero relativamente alle Convenzioni con altri soggetti "istituzionali (es. Università, Formez, Enea, Sogesid, ecc), quali gli obiettivi di performance che il ricorso alla convenzione concorre a realizzare, l'elenco del personale a vario titolo impiegato presso il Ministero dal soggetto contraente e i relativi compensi, maggiori informazioni relative ai rapporti di collaborazione presso il Ministero instaurati per effetto della Convenzione;
- nella sezione "Consulenti e collaboratori", oltre ai dati obbligatori per legge, viene auspicata una più ampia descrizione dell'oggetto delle attività commissionate, così come degli obiettivi di performance che l'attività esternalizzata contribuisce a raggiungere e ogni informazione ritenuta idonea ad illustrare gli aspetti di maggior rilevanza dell'affidamento.

### 2.3. *Tempi e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di vertice.*

Ai fini della predisposizione del presente Piano si sono seguite le seguenti fasi:

- a) definizione dell'identità dell'organizzazione;
- b) analisi del contesto esterno ed interno;
- c) analisi della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e dei contenuti della precedente sezione del sito web istituzionale “*trasparenza, valutazione e merito*”;
- d) sensibilizzazione delle Strutture ministeriali, con circolari interne di carattere divulgativo e di coordinamento, circa la rilevanza strategica degli adempimenti connessi alla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione;
- e) previsione nell'ambito degli obiettivi operativi inseriti nel Piano della Performance dell'obbligo di ciascuna Struttura ministeriale di fornire il contributo di competenza volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e all'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità comunicazione del Piano all'interno e all'esterno.

Si riportano di seguito tutte le disposizioni diramate nell'anno 2015 in materia di trasparenza, allo scopo di assicurare un tempestivo reperimento delle informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”:

1. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. n. 91 del 15 gennaio 2015, che informa e richiede contributi alle Direzioni in merito agli interventi in corso d'opera per progettare e realizzare una Piattaforma informatica, di affiancamento al Sito web istituzionale del Ministero, per la pubblicazione dei dati sulla Trasparenza in formato aperto.*
2. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. n. 96 del 22 gennaio 2015, inerente alla pubblicazione in “formato aperto” dei dati relativi ai “Procedimenti di scelta del contraente” per l'anno 2014.*
3. *Nota prot. n. 744/SG del 10/3/2015 avente ad oggetto “Attività propedeutica all'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità triennio 2015-2017”.*
4. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. 998 del 27 maggio 2015, che richiede ai rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e della Sogesid Spa di verificare e certificare l'insussistenza di conflitti di interesse per il personale dipendente che svolga attività per il Ministero.*
5. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. 1000 del 27 maggio 2015, avente ad oggetto “Obblighi di Trasparenza e pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33/2013 – determinazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti” che fornisce chiarimenti organizzativi ed operativi in merito all'assolvimento dell'obbligo introdotto dall'art. 9 comma 1 del DPCM del 22 settembre 2014 di determinare e pubblicare gli indicatori annuale e trimestrale*

- inerenti alla tempestività dei pagamenti.
6. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. n. 1130 del 17 giugno 22 gennaio 2015, che richiede ai rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e della Sogesid Spa di assicurare la doverosa riservatezza da parte del personale dipendente sulle informazioni acquisite nelle attività per il Ministero.*
  7. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. 1525 del 28 agosto 2015, avente ad oggetto "obblighi di trasparenza dell'attività amministrativa e di pubblicazione dei dati personali. Indicazioni in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul sito istituzionale". inerente al contemperamento degli obblighi di pubblicazione con l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.*
  8. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. 1642 del 21 settembre 2015, che informa circa l'imminente costituzione di un gruppo di lavoro ministeriale per la Trasparenza organizzato sotto il coordinamento della Divisione II del Segretariato generale e che, a tal fine, richiede alle Direzioni generali di individuare un Referente.*
  9. *Nota del Segretario generale, prot. 1717 dell'1 ottobre 2015, inerente allo stato di avanzamento dei lavori per la progettazione e la realizzazione della Piattaforma informatica prevista in affiancamento al Sito web istituzionale del Ministero per la pubblicazione dei dati sulla Trasparenza in formato aperto.*
  10. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. 1850 del 20 ottobre 2015, che comunica alla Direzioni generali l'avvenuta costituzione del "Gruppo di lavoro per la Trasparenza", quale tavolo permanente ministeriale, e richiede l'individuazione di un Referente anche per gli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici.*
  11. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. 1975 del 5 novembre 2015, che richiama il Segretariato generale e le Direzioni generali al corretto adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione inerenti ai provvedimenti amministrativi ed, in particolare, in merito alla mancata pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti.*
  12. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. 1984 del 6 novembre 2015, che, in relazione all'Orientamento dell'ANAC n. 24 del 23 settembre 2015 ed al Comunicato del Presidente dell'Autorità medesima del 1 ottobre 2015, richiede al Segretariato generale ed alle Direzioni generali una verifica in merito al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli Enti vigilati e della Società controllata dal Ministero.*
  13. *Nota del Responsabile per la trasparenza, prot. 1989 del 10 novembre 2015, che richiama il Segretariato generale e le Direzioni generali al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sulle attività da parte dell'Organo di controllo e revisione interno e della Corte dei Conti.*
  14. *Nota del Vice Capo di Gabinetto Vicario, prot. 2260 dell' 11 novembre 2015, che*



*facendo seguito al richiamo del Responsabile per la Trasparenza del 5 novembre 2015, richiede al Segretariato generale ed alle Direzioni generali il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico per quanto di rispettiva competenza.*

- 15. Nota della Divisione del Segretariato generale di supporto al Responsabile per la Trasparenza, prot. 2113 del 24 novembre 2015, con la quale viene comunicato l'avvio di un ciclo di azioni di monitoraggio con i Referenti per la Trasparenza e viene richiesta l'individuazione di responsabili per l'inserimento dati inerente alla Trasparenza.*

La tempistica di adozione del presente è quella prevista dalla delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 50/2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”.

### **3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

---

#### *3.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati*

Il Ministero, per favorire la promozione della conoscenza dei contenuti del Programma triennale, si propone, compatibilmente con i vincoli finanziari e di risorse umane, di realizzare forme di diffusione del Programma e dei relativi dati mediante aggiornamenti via e-mail, destinati al personale dipendente, circa il livello di attuazione del Programma e le iniziative intraprese in materia di trasparenza e integrità.

#### *3.2. Le giornate della trasparenza*

Il Ministero presenta il Piano della performance e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto, annualmente nell'ambito delle cd. Giornate della trasparenza di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009, agli enti e alle associazioni ambientaliste facenti parte del Consiglio Nazionale dell'Ambiente di cui all'art 12 della legge n. 349/1986, i quali operano quotidianamente nell'ambito delle politiche ambientali, anche ad altre associazioni di consumatori e/o ai centri di ricerca eventualmente specializzati nei principali settori di intervento dell'Amministrazione.

Le Giornate della trasparenza costituiscono l'occasione per fornire informazioni sul presente Programma triennale, stante lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della performance, nonché sullo stato di attuazione delle norme contenute nel decreto.

### **4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

---

I dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Ministero sono quelli previsti dal d. lgs. n. 33/2013 (allegato A), dalla vigente normativa, articolando le modalità di rappresentazione delle informazioni secondo l'allegato 1 alla delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

#### *4.1. Lo stato di avanzamento delle attività al momento dell'adozione del presente Piano e Processo di attuazione del Programma*

Allo stato, tenendo conto di quanto precisato dalla CIVIT (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione) in sede di "Rapporto di monitoraggio sugli obblighi di trasparenza 2013" per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, elaborato nell'ottobre

2013, si evidenzia quanto segue.

La sezione “Amministrazione trasparente” risulta strutturata in conformità alla vigente normativa.

Relativamente ai contenuti pubblicati, come evidenziato anche nel documento di attestazione dell'OIV del 18.10.2013 sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione, risulta, in generale, che l'amministrazione sta procedendo ad un progressivo miglioramento della propria azione di *compliance* nei confronti degli adempimenti previsti in materia di trasparenza.

Inoltre, con successiva attestazione dell'OIV in data 11 febbraio 2014, è emersa una complessiva coerenza rispetto alle prescrizioni normative, seppur migliorabile, dei dati pubblicati e oggetto di esame, e non sono stati evidenziati particolare aspetti di criticità.

#### *4.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.*

Allo stato attuale il flusso dei dati soggetti a pubblicazione viene gestito in modalità prevalentemente elettronica, attraverso l'elaborazione informatizzata dei dati e delle informazioni e il relativo inoltro a mezzo e-mail al Responsabile della pubblicazione, ad opera della Struttura competente, nell'ambito del sito web istituzionale – sezione “amministrazione trasparente”.

Il supporto alle attività del Responsabile della Trasparenza viene svolto in assenza di disponibilità di risorse da potersi destinare, in particolare, per l'implementazione e il potenziamento dell'infrastruttura software da poter destinare a supporto della gestione complessiva del sito web istituzionale e, più in particolare, all'efficientamento del flusso informatizzato dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, così come del relativo monitoraggio.

E' stato effettuato uno studio, con annessa formazione interna, relativa alla migliore modalità di pubblicazione dei dati in formato aperto, avviando la creazione della piattaforma OPEN DATA , e definendo i presupposti per realizzare altresì il restyling del sito istituzionale.

Al fine di rendere più semplici le attività di pubblicazione ed automatizzare il flusso documentale, oltre che di adeguare al dettato normativo l'accessibilità ai dati del Ministero, è stata creata una Piattaforma *Open source*, virtualmente collocata all'interno del Sito istituzionale del MATTM, ove poter collocare le informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria, oltre a quelle ritenute opportune, in forma “*Open Data*” rendendole, così, liberamente consultabili e riutilizzabili da parte del cittadino-utente mediante un'apposita interfaccia. La modalità di inserimento dei dati attraverso una “maschera informatica”, cui far accedere gli operatori abilitati indicati dai Referenti, sarà garantita con il supporto della Divisione III della DG AGP.

La piattaforma “Open Data”, dunque, ospiterà le informazioni ambientali ed i dati di cui al d.lgs. 33 del 2013, contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente”.

## **5. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.**

---

Il monitoraggio sarà effettuato a campione, con cadenza semestrale, tenendo prevalentemente conto della rilevanza dei dati e delle informazioni soggette a pubblicazione e in connessione con le ripercussioni sanzionatorie previste dall'ordinamento per le ipotesi di inadempimento.

Il monitoraggio tenderà a verificare, in relazione a ciascun dato esaminato, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

I casi di verificato inadempimento, anche parziale, saranno segnalati Responsabile della Trasparenza, in relazione alla loro gravità all'Ufficio di Disciplina, al vertice politico e all'OIV, ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 33/2013.

Stante la predetta indisponibilità di risorse da potersi destinare, in particolare, per l'implementazione e il potenziamento dell'infrastruttura software da poter destinare a supporto della gestione complessiva del sito *web* istituzionale, il monitoraggio viene svolto attraverso un'azione di riscontro a campione dei dati che risultano pubblicati nell'ambito delle singole sezioni e sotto-sezioni del sito istituzionale – sezione “amministrazione trasparente”.

## **6. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO.**

---

In linea con le vigenti previsioni di legge, sono stati resi pubblici all'interno della sotto-sezione “altri contenuti” della sezione “amministrazione trasparente” tutti gli elementi informativi circa le modalità di esercizio del c.d. accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013.

Le istanze di accesso civico vengono prese in carico tramite una casella di posta elettronica istituzionale dedicata e una casella di posta elettronica certificata come di seguito indicata:

[trasparenza@pec.minambiente.it](mailto:trasparenza@pec.minambiente.it)

Dopo accurata analisi dell'istanza, il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicare al soggetto istante l'accoglimento o il rigetto dell'istanza medesima. In caso di accoglimento l'Ufficio ministeriale preposto alla trattazione del dato di cui risulti omessa la



pubblicazione viene invitato formalmente ad ottemperare entro il termine di 30 giorni.

La richiesta di accesso civico viene segnalata all'Ufficio di Disciplina, al vertice politico e all'OIV, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013.